

XIX legislatura

**A.S. 829:**

**“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Agosto 2023

n. 68



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 829: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL68, agosto 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>1</b>
<b>Capo I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI .....</b>	<b>1</b>
Articolo 1, commi 1 - 1-ter ( <i>Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Dipartimento per le politiche della famiglia (c. 1) e norma interpretativa sul termine per l'adozione del Regolamento delle unità di Missione (c. 1-bis); Dipartimento per la Digitalizzazione (c. 1-ter)</i> ).....	1
Articolo 1, commi 2-3 ( <i>Segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica (c. 2) e Facoltà per la Cabina di regia e il Commissario per la determinazione dei LEP di avvalersi del Nucleo PNRR Stato-Regioni (c. 3)</i> ) .....	3
Articolo 1, commi 4 – 5-quater ( <i>Disposizioni in materia di declassificazione automatica (c. 4), Modifiche al codice dei beni culturali (c. 4-bis); Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri (c. 5); c. 5-bis (trattamento ec. Dirigenti uffici di diretta collaborazione); c. 5-ter e c. 5-quater (armonizzazione t.e. personale dell'Agenzia nazionale per la gioventù con dipendenti del ministero del lavoro)</i> ).....	4
Articolo 1-bis ( <i>Disposizioni di interpretazione autentica</i> ).....	6
Articolo 1-ter ( <i>Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali</i> ).....	7
Articolo 1-quater ( <i>Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise</i> ) .....	9
Articolo 2 ( <i>Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili</i> ).....	10
Articolo 3, commi 1-4 ( <i>Trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL</i> ) .....	12
Articolo 3, comma 5 ( <i>Prosecuzione delle assegnazioni di personale al ministero del Lavoro</i> ) .....	14
Articolo 3, commi 6- 6-ter ( <i>Adeguamento al riordino del D.Lgs. 300/1999 e assunzioni in favore del Ministero del lavoro</i> ).....	14
Articolo 3, commi 7-13 ( <i>Trasformazione di ANPAL servizi spa in Sviluppo Italia Spa</i> ) ....	16
Articolo 3, commi 14-16 ( <i>Trasformazione e modificazioni alla disciplina dell'INL</i> ) .....	18
Articolo 3-bis ( <i>Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare</i> ).....	20
Articolo 3-ter ( <i>Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy</i> ).....	21
Articolo 4 ( <i>Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa</i> ).....	25
Articolo 4-bis ( <i>Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa</i> ).....	29
Articolo 4-ter ( <i>Corsi di formazione professionale del personale militare</i> ) .....	30
Articolo 5 ( <i>Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei</i> ).....	31
Articolo 5-bis ( <i>Misure urgenti in materia di alta formazione artistica musicale e coreutica</i> ) .....	32
Articolo 6 ( <i>Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute</i> ).....	34
Articolo 6-bis ( <i>Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica</i> ).....	36

Articolo 7 ( <i>Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa</i> ).....	36
Articolo 8 ( <i>Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori</i> ).....	40
Articolo 8-bis ( <i>Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del SSN</i> ) .....	41
Articolo 8-ter ( <i>Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi</i> ) .....	42
Articolo 9, comma 1 ( <i>Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i> ) .....	43
Articolo 9, commi 1-bis -1-sexies ( <i>Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada</i> ) .....	44
Articolo 9, comma 1-septies ( <i>Indennità dei componenti del Comitato speciale<sup>20</sup> istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei componenti del Consiglio stesso</i> ) ..	46
Articolo 9-bis ( <i>Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze</i> ) .....	46
Articolo 10 ( <i>Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali</i> ).....	47
Articolo 11 ( <i>Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione</i> ) .....	49
Articolo 12 ( <i>Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura</i> ).....	50
Articolo 12-bis ( <i>Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia</i> ) .....	53
Articolo 12-ter ( <i>Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali</i> )..	54
Articolo 13, commi 1-3 ( <i>Potenziamento del Ministero della Giustizia</i> ) .....	55
Articolo 13, commi 4-7-bis ( <i>Potenziamento del Gabinetto del ministero della Giustizia</i> ). 58	
Articolo 13-bis ( <i>Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia</i> ).....	61
Articolo 14, commi 1-3 ( <i>Reclutamenti nell'Amministrazione penitenziaria</i> ) .....	61
Articolo 14, commi 4-7 ( <i>Incremento dotazione organica e reclutamenti di personale dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria</i> ) .....	65
Articolo 14, commi 8-11 ( <i>Incremento dotazione organica e reclutamenti di personale dell'Amministrazione penitenziaria</i> ) .....	67
Articolo 15 ( <i>Disposizioni in materia di accesso in magistratura</i> ).....	70
Articolo 15-bis ( <i>Disposizioni riguardanti i magistrati onorari</i> ).....	73
Articolo 16, commi 1-2 ( <i>Indennità di funzione per il personale della Scuola superiore della magistratura</i> ).....	75
Articolo 16, comma 3 ( <i>Fondo per il potenziamento dei Servizi istituzionali del ministero della Giustizia</i> ) .....	77
Articolo 16-bis ( <i>Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247</i> ).....	79

Articolo 17 ( <i>Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione</i> ) .....	79
Articolo 18 ( <i>Misure in materia di giustizia tributaria</i> ) .....	80
Articolo 18-bis ( <i>Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell’Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa</i> ).....	85
Articolo 19 ( <i>Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica</i> ) .....	89
Articolo 19-bis ( <i>Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali</i> ) .....	90
Articolo 19-ter ( <i>Misure per la valorizzazione dell’attività di ricerca dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile</i> ) .....	91
Articolo 19-quater ( <i>Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC</i> ).....	93
Articolo 20, comma 1 ( <i>Disciplina del reclutamento</i> ).....	94
Articolo 20, comma 2 ( <i>Integrazione e validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento dei docenti</i> ) .....	95
Articolo 20, comma 3 ( <i>Formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie e degli insegnanti tecnico-pratici</i> ) .....	96
Articolo 20, commi 4-5 ( <i>Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell’istruzione e del merito, nonché al personale addetto</i> ) .....	99
Articolo 20, commi 6–6-quinquies ( <i>Procedure per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (c.6); norme in materia di professione docente nella provincia di Bolzano (c.6-bis); modifiche al concorso nazionale per dirigenti scolastici (c. 6-ter); norme in tema di punteggio per incarichi di sostegno (c. 6-quater); Scuola europea di Brindisi (c.6-quinquies)</i> ) .....	100
Articolo 21 ( <i>Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’istruzione e del merito</i> ) .....	105
Articolo 22 ( <i>Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno</i> )....	112
Articolo 22-bis ( <i>Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze</i> ).....	113
Articolo 23 ( <i>Istituzione dell’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza</i> ) .....	114
Articolo 24, commi 1-4 e 6 ( <i>Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri</i> ) .....	117
Articolo 24, commi 5- 5-ter ( <i>Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (c. 5); disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari (c.5-bis) e disposizioni in materia di lavoratori frontalieri. (c.5-ter)</i> ) .....	122
Articolo 25 ( <i>Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale</i> ) .....	123

Articolo 26, commi 1-3 ( <i>Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ).....	124
Articolo 26, commi 4-5 ( <i>Durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto</i> ).....	127
Articolo 27, ( <i>Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i> ).....	132
Articolo 27-bis ( <i>Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive</i> ).....	137
Articolo 28 ( <i>Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche</i> ).....	137
Articolo 28-bis ( <i>Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo</i> ).....	140
Articolo 28-ter ( <i>Norme in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale e in materia di procedure comparative per l'accesso alla dirigenza e di conferimento degli incarichi dirigenziali</i> ).....	140
Articolo 28-quater ( <i>Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli</i> ).....	142
Articolo 28-quinques ( <i>Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico</i> ).....	143
Articolo 28-sexies ( <i>Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna</i> ).....	144
Articolo 28-septies ( <i>Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero</i> ).....	144
<b>Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA .....</b>	<b>145</b>
Articolo 29 ( <i>Misure per il contrasto della peste suina africana</i> ).....	145
Articolo 30 ( <i>Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura</i> ).....	148
Articolo 31 ( <i>Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico</i> ).....	150
Articolo 32 ( <i>Completamento della carta dell'uso dei suoli</i> ).....	151
Articolo 32-bis ( <i>Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre</i> ).....	152
<b>Capo III DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT .....</b>	<b>153</b>
Articolo 33 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze</i> ).....	153
Articolo 34 ( <i>Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi</i> ).....	156
Articolo 35 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi</i> ).....	157
Articolo 36 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche</i> ).....	158
Articolo 36-bis ( <i>Regime IVA attività didattica sportiva</i> ).....	158

Articolo 37 ( <i>Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo</i> ).....	159
Articolo 38 ( <i>Misure urgenti per la corretta realizzazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali «Milano-Cortina 2026»</i> ).....	160
Articolo 39 ( <i>Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»</i> ) .....	161
Articolo 39-bis ( <i>Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche</i> ) .....	162
Articolo 40 ( <i>Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali</i> ) .....	163
Articolo 41 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo</i> ).....	163
<b>Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO .....</b>	<b>164</b>
Articolo 42 ( <i>Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga</i> ).....	164
<b>Capo V DISPOSIZIONI PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 E FINALI .....</b>	<b>165</b>
Articolo 43 ( <i>Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025</i> ) .....	165





## PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

## CAPO I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

### Articolo 1, commi 1 - 1-ter

*(Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Dipartimento per le politiche della famiglia (c. 1) e norma interpretativa sul termine per l'adozione del Regolamento delle unità di Missione (c. 1-bis); Dipartimento per la Digitalizzazione (c. 1-ter)*

Il comma 1 autorizza – fino al 31 dicembre 2026 – due Dipartimenti della Presidenza del Consiglio – il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed il Dipartimento per le politiche della famiglia – a coprire i posti aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo talune modalità, in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente. Le modalità di copertura dei posti cui la disposizione fa rinvio sono quelle previste dall'articolo 19 (relativo agli incarichi dirigenziali), comma 5-bis e comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>1</sup>, sono stati inseriti i commi 1-bis, 1-ter.

Il comma 1-bis autorizza il Dipartimento per la trasformazione digitale a coprire posizioni dirigenziali vacanti con il conferimento di incarichi, entro il 31 dicembre 2026 e in numero non superiore alle quattro unità, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ma in deroga ai limiti quantitativi ivi previsti (dall'articolo 19 (relativo agli incarichi dirigenziali), comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il comma 1-ter autorizza lo svolgimento di missioni con mezzo proprio, con corresponsione di corrispondente indennità chilometrica, da parte del personale appartenente al contingente di esperti presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, per attività di verifica e controllo nell'ambito degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti dal PNRR. In tal senso, modifica il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge n. 80 del 2021.

**La RT**, certifica che il comma 1 non prevede nuovi o maggiori oneri poiché il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha già previsto (art. 1, comma 2, Tab.1, Allegato A, numeri 1) e 2)), in aggiunta alla dotazione organica vigente della Presidenza del Consiglio, anche n. 2 posti (uno di prima fascia ed uno di seconda fascia), assegnati in sede di prima applicazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed un posto di seconda fascia al Dipartimento per le politiche della famiglia.

---

<sup>1</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, pagina 31.

Poi, sui commi 1-*bis*- 1-*ter*, la **RT** allegata all'emendamento governativo conferma che l'attuazione delle norme ivi previste per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, avrà luogo anche attraverso il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 165 del 2001 anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, per un massimo di n. 4 posizioni dirigenziali, nei limiti percentuali vigenti.

Assicura, pertanto, che non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di posizioni già previste dall'attuale dotazione organica del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.

Quanto al comma 1-*ter* rileva che ivi si prevede un'integrazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 80/2021 volta a consentire una deroga alle disposizioni in materia di utilizzo del mezzo proprio di trasporto di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo del decreto-legge 78/2010, per gli esperti del contingente di cui al comma 1 dello stesso art. 10 del D.L. 80/2021.

Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la deroga prevista, che consente anche la corresponsione al personale in questione dell'indennità chilometrica prevista dall'art. 15 della legge 836/1973, è attuata nel limite delle risorse finanziarie destinate alle esigenze di funzionamento del contingente di esperti di cui al comma 1 del citato articolo 10.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>2</sup>, ha fatto presente che, con riferimento all'articolo 1, comma 1-*bis*, al conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri si provvederà a valere sulle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo alle risorse finanziarie stanziare dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 80 del 2021, ha precisato che possono essere utilizzate ai fini della corresponsione dell'indennità chilometrica riconosciuta dall'articolo 1, comma 1-*ter*, senza pregiudicare le finalità di spesa alle quali le medesime risorse sono preordinate a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 1 ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione, andrebbe comunque confermato che i suddetti incarichi operino nell'ambito delle sole dotazioni organiche vigenti e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Presidenza del Consiglio.

---

<sup>2</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

Inoltre, si rileva che al fine di assicurare la piena neutralità della previsione, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, nell'ipotesi di collocamento fuori ruolo di pubblici dipendenti, che per tutta la durata sia reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, posto che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del DPR n. 3 del 1957, in relazione a ciascun collocamento fuori ruolo deve essere lasciato scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo stesso.

In relazione al comma 1-*bis*, in considerazione della circostanza che il conferimento degli incarichi dirigenziali ivi previsti in favore del Dipartimento per la trasformazione digitale avranno luogo nell'ambito della sola dotazione già prevista ai sensi della legislazione vigente, in linea di principio, non ci sono osservazioni.

Sul comma 1-*ter*, alla luce dei chiarimenti intervenuti, nulla da osservare.

### **Articolo 1, commi 2-3**

#### ***(Segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica (c. 2) e Facoltà per la Cabina di regia e il Commissario per la determinazione dei LEP di avvalersi del Nucleo PNRR Stato-Regioni (c. 3))***

Il comma 2 detta disposizioni in materia di svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per crisi idrica istituita dall'art. 1 del D.L. 39/2023. Viene, in particolare, ridotto da tre a due il numero di esperti o consulenti di cui si può avvalere il Dipartimento e innalzato il compenso ad essi riconosciuto fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 rispetto ai precedenti 50.000. Resta invariata l'autorizzazione di spesa prevista dalla norma vigente e il relativo dispositivo di copertura.

Il comma 3 integra la legge di bilancio 2023 sulla disciplina relativa al procedimento per l'approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nelle materie suscettibili di attribuzione, alle Regioni ordinarie, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione. In dettaglio, il predetto comma 801-*bis* attribuisce, sia alla Cabina di regia prevista dai menzionati commi 791 e ss. per il coordinamento dei procedimenti di determinazione dei LEP nelle suddette materie, sia al Commissario previsto dalle disposizioni richiamate per il caso in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, la facoltà di avvalersi – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – del Nucleo PNRR Stato-Regioni.

**La RT** evidenzia sul comma 2 che la disposizione provvede alla riduzione del numero di esperti (da 3 a 2) o consulenti di cui il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, con contestuale incremento del limite massimo del compenso attribuibile al singolo esperto (da 50.000,00 a 75.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico) avviene a parità di risorse stanziare dal decreto-legge n. 39/2023.

Sul comma 3, riferisce che trattandosi di disposizione ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 2, posto che resta il tetto delle risorse stanziato, nulla da osservare.

Sul comma 3, nulla da osservare nel presupposto, sul quale appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che il suddetto avvalimento del Nucleo PNRR Stato-Regioni possa aver luogo in condizioni di neutralità finanziaria.

### **Articolo 1, commi 4 – 5-quater**

***(Disposizioni in materia di declassificazione automatica (c. 4), Modifiche al codice dei beni culturali (c. 4-bis); Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri (c. 5); c. 5-bis (trattamento ec. Dirigenti uffici di diretta collaborazione); c. 5-ter e c. 5-quater (armonizzazione t.e. personale dell’Agenzia nazionale per la gioventù con dipendenti del ministero del lavoro)***

Il comma 4 dispone un intervento di interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 5, della legge n. 124 del 2007, che disciplina il meccanismo della declassificazione automatica dei documenti una volta che siano decorsi cinque anni dalla data della relativa apposizione.

Il comma 4-bis, inserito in prima lettura<sup>3</sup>, novella l’art. 41, comma 6, del Codice dei beni culturali e aggiunge l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza – con riguardo alla documentazione connessa all’esercizio delle funzioni attribuite volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell’interesse nazionale nello spazio cibernetico – al novero dei soggetti cui non si applicano gli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali.

Il comma 5 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall’articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988 (nonché dall’articolo 4 del D.Lgs. 300/1999) che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tal fine, modifica l’articolo 13 del decreto-legge n. 173/2022.

Il comma 5-bis, inserito nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura<sup>4</sup>, include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo. In tal senso, prevede che nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>3</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 luglio 2023, pagina 10.

<sup>4</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, pagina 30.

I commi *5-ter- 5-quater* recano disposizioni dirette ad armonizzare, dal 2023, i trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Agenzia italiana per la gioventù a quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente viene modificato il comma 336, prevedendo che i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù siano incrementati di 11.876 euro, nonché il comma 337, prevedendo che per entrambe le misure sia autorizzata la spesa di 125.000 euro, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù (comma *5-ter*). Ai relativi oneri, pari a 125.000 euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, finalizzato ad armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri (comma *5-quater*).

**La RT** rileva sul comma 4 che trattasi di disposizione a carattere interpretativo che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 5, conferma che trattasi di disposizione ordinamentale, che non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma *4-bis*, la **RT** afferma che la disposizione ivi richiamata, prevedendo l'inserimento dell'Agenzia tra i soggetti per i quali è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 41 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha natura meramente ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di produrre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi *5-bis, 5-ter e 5-quater* sono al momento sprovvisti di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>5</sup>, ha evidenziato che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma *5-bis*, ai sensi delle quali nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono considerati gli adeguamenti contributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali disposizioni operano nei limiti delle risorse destinate a legislazione vigente al personale dei medesimi uffici.

Con riferimento alle somme da riconoscere al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù a titolo di indennità di amministrazione e di retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dell'articolo 1, commi *5-ter e 5-quater*, segnala che la quantificazione degli oneri indicata nel citato comma *5-quater* corrisponde ai dati elaborati dall'Amministrazione interessata.

**Al riguardo**, sul comma *4-bis*, ritenendo il tenore ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica.

Sul comma *5-bis*, pur operando la disposizione nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente, si osserva che l'attuazione della norma presuppone la possibilità di rimodulare le risorse assegnate agli uffici di diretta collaborazione eventualmente

---

<sup>5</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

riducendo le risorse per il personale non dirigenziale al fine di riconoscere gli adeguamenti previsti dalla norma per i dirigenti. Andrebbe quindi acquisita conferma della possibilità di effettuare tale rimodulazione.

Sul comma 5-ter, posto che la quantificazione è stata fornita dall'amministrazione interessata, andrebbero comunque richiesti i dati dimostrativi dell'adeguatezza delle risorse stanziata dalla disposizione, fornendosi i valori unitari pro capite e i dati della platea interessata, distintamente per profili professionali e livelli di inquadramento retributivo.

Quanto al comma 5-quater, recante la copertura finanziaria del comma 5-ter, andrebbero fornite indicazioni in merito alla autorizzazione di spesa ivi prevista dalla legislazione vigente<sup>6</sup>, espressamente finalizzate alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, nonché richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla norma vigente.

### **Articolo 1-bis** **(Disposizioni di interpretazione autentica)**

La disposizione, introdotta nel corso dell'esame in sede referente durante la prima lettura<sup>7</sup>, reca una norma di interpretazione autentica circa il termine temporale per l'emanazione di alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti per la riorganizzazione di alcune strutture della medesima Presidenza e alla quale può seguire la decadenza dalla titolarità degli incarichi dirigenziali interessati. In particolare, la norma sancisce l'applicabilità del termine di emanazione del 30 giugno 2023, anziché di quello (originariamente previsto) del 21 giugno 2023. La norma in esame, già in vigore, riproduce la disposizione introdotta dal decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79 (art. 2). Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto in esame è introdotta una norma di abrogazione della citata disposizione e una clausola di salvaguardia degli effetti prodotti dalla disposizione vigente

**La RT** relativa all'emendamento governativo che ha introdotto la norma in esame, riferisce che questo prevede la rifusione nell'AC 1239 delle disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 79/2023, che viene contestualmente abrogato. Ribadisce che la disposizione reca l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, chiarendo che il termine del 30 giugno 2023 trova applicazione anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

Certifica che la norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>6</sup> Il Fondo, istituito inizialmente con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, è stato rifinanziato, per l'importo di 55 milioni di euro in ragione d'anno, dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023.

<sup>7</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 27 luglio 2023, pagina

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, tenendo conto della certificazione di neutralità indicata dalla RT e della circostanza che lo stesso tenore del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 13/2023, ai sensi del quale è stabilito che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri, si debba procedere alla riorganizzazione anche delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica<sup>8</sup>, nulla da osservare.

### **Articolo 1-ter**

#### ***(Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)***

Il comma 1 prevede che la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) con atti di organizzazione provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni<sup>9</sup>.

Il comma 2 specifica ulteriori contenuti delle convenzioni<sup>10</sup>.

Il comma 3 prevede che il numero dei posti destinati al predetto corso-concorso è stabilito con decreto ministeriale in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle Agenzie fiscali.

---

<sup>8</sup> Si rammenta in tal senso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 95/2012, è stabilito in ogni caso che a decorrere dal 2014 la Presidenza del Consiglio dei ministri debba garantire un risparmio di spesa, specificamente riconducibile al riassetto delle strutture di missione, per un importo pari a 37,8 milioni di euro annui. Cfr. Note di Lettura n.38, pagina 7 e seguenti e n. 59, pagine 216 e seguenti.

<sup>9</sup> Ai fini della definizione, in particolare: alla lettera a) dell'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali; alla lettera b) dell'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto; alla lettera c) della predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresì le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

<sup>10</sup> Il comma 2 stabilisce poi che le convenzioni definiscono in particolare: a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso; b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte; c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali; d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale; e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.

Il comma 4 stabilisce che per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

Il comma 5 aggiorna il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) l'articolo 5-bis (*Formazione continua dei giudici e magistrati tributari*), ivi prevedendosi che d'ora innanzi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi;

- alla lettera b) si sopprime l'articolo 24, comma 1, lettera h), laddove si prevede che il Consiglio di presidenza di giustizia tributaria assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia.

- alla lettera c) si abroga l'articolo 41 che prevede che i corsi di aggiornamento per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute siano organizzati dalla Scuola centrale tributaria.

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il comma 7 prevede che agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali è svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attività di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.

L'articolo, inserito nel corso della prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>11</sup>, ha evidenziato che il Ministero dell'economia e delle finanze, la Scuola nazionale dell'amministrazione, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia del demanio potranno far fronte alle attività formative, nonché a quelle definite in via convenzionale e alla predisposizione dei corsi-concorso, previste dall'articolo 1-ter, commi da 1 a 3, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle predette amministrazioni.

---

<sup>11</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.



Con riferimento al comma 5 dell'articolo 1-ter, relativo alle attività di formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari, rileva che tali attività saranno svolte, sulla base di convenzioni appositamente stipulate, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o da altri soggetti esterni nell'ambito delle risorse già destinate a tali finalità a legislazione vigente.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti intervenuti, in considerazione anche della natura rimodulabile degli oneri in questione, nulla da osservare.

**Articolo 1-quater**  
***(Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise)***

La disposizione prevede che al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, quale risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri, in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unità di personale di sorveglianza, area assistenti.

L'articolo, inserito nel corso della prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>12</sup>, ha evidenziato che resta confermato che la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise sarà comunque attuata nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione e di copertura, al fine di dare conferma della asserita invarianza d'oneri, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di elementi di chiarificazione in merito agli effetti della rideterminazione dei contingenti professionali previsti nell'organico dell'Ente parco in questione, a fronte dei contingenti già previsti nell'organico a tutto il 2022.

Inoltre, andrebbe chiarito se sull'Ente medesimo gravino, ai sensi della legislazione vigente, obblighi di riduzione della spesa, che verrebbero meno in forza dell'approvazione della norma in esame, nel qual caso si osserva che pur non emergendo nuovi oneri dalla disposizione, verrebbero vanificati risparmi che dovrebbero a rigore essere già contemplati dai tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente.

---

<sup>12</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

## **Articolo 2** **(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)**

L'articolo, nel testo riformulato nel corso dell'esame svoltosi durante la prima lettura<sup>13</sup>, prevede ai commi 1 e 2 che al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, prevede che le pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali per loro previste dalla legislazione vigente, possano disporre l'assunzione, tramite procedure concorsuali, dei soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa vigente.

I commi *2-bis-2-quater*, sono stati inseriti nel corso dell'esame svoltosi durante la prima lettura in commissione<sup>14</sup>.

Il comma *2-bis* prevede che al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria sia autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma *2-ter* prevede che all'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma *2-quater* proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 il termine recato dall'articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019 entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione soprannumerarie, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e ai limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

**La RT** annessa al testo originario dei commi 1 e 2 certifica che dalla misura, per espressa previsione del comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'amministrazione interessata provvede alle assunzioni nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

**La relazione illustrativa** evidenzia che il bacino dei lavoratori socialmente utili comprende i soggetti destinatari del regime transitorio avviati nelle attività socialmente utili ai sensi delle leggi di seguito indicate: lavoratori di cui alla legge regionale della Regione Sicilia n. 85 del 1995; lavoratori ex piano straordinario di lavori di pubblica utilità ex decreto legislativo n.280 del 1997; lavoratori ex Circolare Assessoriale n. 331 del 1999; lavoratori ex articolo 4, comma 1, legge regionale della regione Sicilia n. 24 del 2000; lavoratori F.S.O.F. (ex F.N.O) ai sensi della legge regionale della regione Sicilia n. 8 del 2017, articolo 11, commi 3 e 4; lavoratori ex Almaviva Contact S.p.A. ai sensi del disposto decreto del dirigente generale del Dipartimento lavoro n. 1126 del

---

<sup>13</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 27 luglio 2023, pagina 7.

<sup>14</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 27 luglio 2023, pagina 4.

02/05/2019. La platea è costituita al 30/04/2023 da n. 3.866 unità, ad ogni soggetto viene erogato un assegno mensile di euro 656,44.

L.R. 85/95	D.Lgs. 280/97	C.A.331/99	art. 4 comma 1 L.R. 24/2000	F.S.O.F.	ex Almaviva Contact S.p.A.
n. 51	n.2375	n.1230	n.11	119	80

I commi *2-bis-2-quater* sono al momento sprovvisti di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>15</sup>, ha evidenziato che dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, in materia di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che le medesime disposizioni conferiscono una facoltà che dovrà essere esercitata nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sui commi 1-2, posto che ai reclutamenti in questione le Amministrazioni interessate dovranno comunque provvedere a valere delle facoltà assunzionali che sono già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, alla luce dei dati inerenti la platea delle unità interessate dalla norma, riportate dalla relazione illustrativa, andrebbe richiesto un quadro di sintesi dei *budget* assunzionali in relazione ai loro fabbisogni delle Amministrazioni presso cui detti lavoratori prestino servizio, nonché in merito alle loro vacanze organiche, allorché tenute alla stabilizzazione delle unità interessate, al fine di consentirne la verifica in merito sui tempi ed effettive possibilità ad invarianza d'oneri.

Inoltre, va evidenziato che la riformulazione della norma iniziale intervenuta nel corso dell'esame in prima lettura, pur confermando il richiamo ai vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente, ha però disposto la soppressione della clausola di neutralità finanziaria prevista in origine, consentendo le assunzioni in questione anche in deroga alla dotazione organica e al piano di fabbisogno di personale.

Sul punto, andrebbe pertanto confermato che il testo riformulato consenta di confermare l'effettiva invarianza, ovvero, risulti suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sui commi *2-bis – 2-ter*, nulla avendo da osservare sul comma *2-bis*, atteso che l'onere risulta limitato allo stanziamento previsto, venendo anche ai profili di copertura, andrebbero comunque richieste conferme in merito alle disponibilità a valere del FISPE.

In merito al comma *2-quater*, alla luce degli elementi forniti dalla RT riferita all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge n. 198 del 2022 - a cui non sono stati ascritti effetti finanziari - che aveva da ultimo prorogato il termine in esame dal 30 settembre 2022 al 30 giugno 2023, non ci sono osservazioni.

---

<sup>15</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

### **Articolo 3, commi 1-4** **(Trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL)**

I commi 1-2 prevedono che a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni esercitate dall'ANPAL sono trasferite al medesimo Ministero con le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane – ad eccezione del personale del comparto “ricerca” che viene trasferito all'INAPP, ente pubblico non economico -, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l'ANPAL viene soppressa. In seguito del suddetto trasferimento di funzioni, viene altresì modificata la disciplina relativa all'articolazione in dipartimenti e alle aree funzionali di competenza del Ministero. Si prevede, inoltre, la possibilità per il medesimo Ministero di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati. Infine, si dispone che la società ANPAL Servizi S.p.a. assuma la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. di cui vengono ridisciplinate le funzioni e la composizione.

Si prevede che al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione e che al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione.

Si ridetermina la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. E' stabilito che al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca in ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. È previsto che le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>16</sup>, stabilisce che il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, può chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 3 prevede che il bilancio di chiusura di ANPAL sia deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL e trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 prevede che ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

---

<sup>16</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 27 luglio 2023, pagina 4

**La RT** evidenzia che dalla attuazione della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della soppressione di ANPAL non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La soppressione di ANPAL, difatti, comporta il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da quest'ultima al Ministero e il trasferimento all'INAPP del personale dell'ANPAL afferente al comparto ricerca, unitamente alle correlate risorse finanziarie, determinando il corrispondente ampliamento delle relative dotazioni organiche.

Si prevede che al personale non dirigenziale trasferito si applichi il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione corrispondendo un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Tali oneri sono coperti interamente con le risorse a tale scopo già stanziato e che saranno trasferite. Viene prevista la possibilità di avvalimento di un contingente di personale dell'INAPP nel limite del numero massimo di personale trasferito dall'ANPAL, i cui oneri resterebbero a carico dell'ente di appartenenza e, pertanto, senza che derivino ulteriori aggravii di spesa a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni dei commi 3 e 4 hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-*bis*, aggiunto in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il **rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>17</sup>, ha evidenziato che dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2-*bis*, che consente ai dipendenti dell'ANPAL appartenenti al comparto ricerca e trasferiti all'INAPP di chiedere il trasferimento presso un altro ente pubblico di ricerca, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le procedure di mobilità saranno attuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, sul comma 2, andrebbero richiesti elementi informativi in merito alla gamma delle risorse umane per cui si prevede in trasferimento al dicastero del lavoro e all'INAPP, segnalandosi i relativi profili di conseguente inquadramento ed il trattamento annuo lordo corrispondente secondo il CCNL vigente del comparto "funzioni centrali" (sotto settore ministeri).

Inoltre, per quanto riguarda l'INAPP andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei conseguenti fabbisogni di funzionamento "aggiuntivi" per il

---

<sup>17</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

medesimo ente per effetto del previsto transito, atteso che agli stessi il medesimo ente non potrà che provvedere a carico del proprio bilancio.

Sul comma *2-bis*, nulla da osservare alla luce dei chiarimenti intervenuti.

Sui commi 3 e 4, ritenuto che le norme ivi previste hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

### **Articolo 3, comma 5** ***(Prosecuzione delle assegnazioni di personale al ministero del Lavoro)***

La disposizione prevede che per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza.

**La RT** riferisce che la norma prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti.

Assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che gli oneri relativi al trattamento economico del personale interessato, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza che in ogni caso potranno valutare, al fine di evitare disfunzioni organizzative, se autorizzare o meno l'assegnazione temporanea del proprio personale.

**Al riguardo**, posto che gli enti di provenienza potranno valutare se autorizzare o meno l'assegnazione temporanea del personale, nulla da osservare.

### **Articolo 3, commi 6- 6-ter** ***(Adeguamento al riordino del D.Lgs. 300/1999 e assunzioni in favore del Ministero del lavoro)***

Il comma 6 ridefinisce le aree funzionali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportando modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si conferma sostanzialmente la ripartizione in 3 aree di interesse del Ministero stesso; si specifica inoltre, rispetto al testo vigente, che il Ministero svolge i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio unionale o a questo complementari [comma 6, lettera a)].

Si conferma l'ordinamento del Ministero (di cui all'articolo 47 del D.Lgs. n. 300 del 1999) che si articola in massimo tre dipartimenti, in riferimento alle suddette aree funzionali; mentre il numero massimo delle posizioni di livello dirigenziale generale è elevato da 12 a 15, ivi inclusi i capi dei dipartimenti, a seguito del trasferimento al Ministero delle 3 posizioni dirigenziali di prima fascia previste nella dotazione organica dell'ANPAL [comma 6, lettera b)].

Il comma *6-bis* modifica l'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'Area Funzionari di cui alla Tabella B. Tali procedure possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti web, contrattualistica pubblica.

Una seconda modifica autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 819.509 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma *6-ter*).

**La RT** si limita a sottolineare sulla lettera b), che la disposizione ivi prevista che riscrive l'articolo 47 del decreto legislativo n. 300/1999 prevede l'incremento delle posizioni di livello dirigenziale di prima fascia da n.12 a n.15 a seguito del trasferimento al Ministero delle n.3 posizioni dirigenziali di prima fascia previste nella dotazione organica di ANPAL. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Le integrazioni apportate in prima lettura con l'inserimento dei commi *6-bis* e *6-ter* (lettera a), e l'aggiunta delle modifiche previste alle lettere b) e comma 9 sono al momento sprovviste di RT.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>18</sup>, con riferimento all'articolo 3, comma *6-ter*, che prevede il reclutamento di un contingente di dirigenti di seconda fascia presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che la quantificazione degli oneri indicata nel citato comma *6-ter* corrisponde ai dati elaborati dall'Amministrazione interessata.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 6, ivi trattandosi di profili essenzialmente ordinamentali, si rinvia alle considerazioni già formulate sui commi 1-4. Andrebbe in ogni caso confermato che l'aggiornamento delle funzioni e ambiti di intervento del ministero del lavoro possa trovare attuazione a valere delle risorse per esso già previste dalla legislazione vigente.

Circa le integrazioni ai commi *6-bis*, ritenuto il contenuto procedimentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Sul comma *6-ter*, preso atto che si tratta di dati forniti dall'amministrazione interessata, sarebbe comunque necessaria l'acquisizione dei dati a conferma della

---

<sup>18</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

correttezza della quantificazione proposta dalla disposizione. Quanto ai profili di copertura posto che agli oneri si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 3, commi 7-13** **(Trasformazione di ANPAL servizi spa in Sviluppo Italia Spa)**

Il comma 7 prevede che a decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, di cui al comma 1, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.» e tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società.

Il comma 8 dispone che Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto *in house* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 9 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita d'ora innanzi in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società. Gli indirizzi di carattere generale sono proposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e approvati, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 10 eleva il numero dei componenti del consiglio di amministrazione della società da tre a cinque membri. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 dispone che la società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative. Il comitato è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.

Il comma 12 prevede che le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

Il comma 13 afferma che lo statuto della società è corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**La RT** certifica che le previsioni normative di cui ai commi da 7 a 13 sulla nuova denominazione e *governance* di Anpal Servizi S.p.A. (*adesso denominata Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.*) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le spese previste trovano copertura interamente nel bilancio della società. In particolare, dalla nuova composizione del Consiglio di amministrazione a cinque membri non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la società non è mai stata dotata di un finanziamento pubblico specifico per la remunerazione dei suoi organi e che tale remunerazione è operata nei margini complessivi dei contributi istituzionali (invariati) di cui è già dotata.

La (nuova) composizione portata (da tre) a cinque membri del Consiglio di amministrazione, inoltre, trova la sua ragion d'essere nelle esigenze di maggiore



rappresentatività delle istanze regionali, fermo restando che dall'attuazione della disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dalla norma. L'avvalimento da parte della società di un comitato consultivo "strategico", composto di dieci membri, non comporta oneri in quanto è previsto al comma 11 che i relativi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.

Quanto al comma 12, la collaborazione con la società da parte delle regioni e delle province autonome al fine di favorire ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività non comporta oneri in quanto tale collaborazione avviene nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la nuova composizione del Consiglio di amministrazione della società è innalzata da n. 3 a n. 5 membri. Pur considerando che la RT assicura che la società non è mai stata dotata di un finanziamento pubblico specifico per la remunerazione dei suoi organi e che tale remunerazione è operata nei margini complessivi dei contributi istituzionali (invariati) di cui è già dotata, si osserva che andrebbe comunque quantificato l'onere e fornite garanzie in merito alla relativa copertura<sup>19</sup>.

Si ricorda che tale entità societaria rientra a pieno titolo nel perimetro dei soggetti al consolidamento nel Conto economico della PA a fini di contabilità nazionale (SEC 2010)<sup>20</sup>.

Inoltre, sul comma 11, circa l'ivi previsto avvalimento da parte della società di un comitato consultivo "strategico", composto di n.10 membri, pur non comportando la norma di per sé oneri, in quanto è previsto che i relativi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, andrebbe forniti elementi e dati che siano idonei a comprovare anche la sostenibilità degli inevitabili fabbisogni di funzionamento per la Società che sono ipotizzabili in relazione al supporto che la struttura aziendale dovrà assicurare al citato organismo.

---

<sup>19</sup> Il Referto su ANAL Servizi SPA sull'esercizio 2020 ha dedicato uno specifico focus sui compensi e rimborsi spese relativi agli organici direttivi della società (allora solo l'Amministratore unico), in cui ha evidenziato che "I rimborsi spese corrisposti all'A. u. ammontano a 100.921 euro nel 2020 e a 46.560 euro nei mesi in cui è stato in carica nel 2021". Cfr. Corte dei conti, Sezione Enti, Determinazione n. 70/2022, pagina 13.

<sup>20</sup> Sotto settore "Enti produttori di servizi economici".

**Articolo 3, commi 14-16**  
**(Trasformazione e modificazioni alla disciplina dell'INL)**

I commi 14-16 elevano da 4 a 8 il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), riducono le posizioni dirigenziali di livello non generale da novantaquattro a ottantasei (- 8), e riducono da 7.850 a 7.846 (-4) il numero complessivo di unità della dotazione organica del medesimo Ispettorato.

**La RT** rappresenta che le disposizioni in materia di modifiche all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato come meglio di seguito specificato.

In particolare, rileva che le disposizioni di cui al comma 15, che modificano l'articolo 6 del D.Lgs. n. 149 del 2015 e secondo cui nell'ambito della dotazione organica dell'Ispettorato sono ricompresi un numero massimo di n. 8 posizioni dirigenziali di livello generale e di n. 86 posizioni dirigenziali di livello non generale, non comportano alcun nuovo onere, atteso che all'aumento delle posizioni di livello generale è operata una corrispondente diminuzione, dal punto di vista finanziario, delle posizioni dirigenziali di livello non generale, con una riduzione complessiva delle posizioni dirigenziali di quattro unità.

L'attuale assetto dell'Agazia prevede un totale di n.4 posizioni dirigenziali di livello generale e n. 94 posizioni dirigenziali di livello non generale.

Di seguito sono indicati gli oneri relativi al personale dirigenziale e la dimostrazione dell'invarianza finanziaria complessiva.

	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024
<b>DIRIGENTE DI LIVELLO GENERALE (I fascia)</b>	132.133,62	123.874,88	266.086,25	4	1.064.344,99

	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024
<b>DIRIGENTE DI LIVELLO NON GENERALE (II fascia)</b>	80.019,45	50.544,67	135.812,65	8	1.086.501,20

<b>TOTALI GENERALI in aumento (per 4 Dirigenti di livello generale)</b>	<b>TOTALI GENERALI in diminuzione (per 8 Dirigenti di livello non generale)</b>		<b>TOTALI GENERALI risparmi</b>		
<b>TOTALE ONERI A REGIME DALL'ANNO 2024</b>	<b>1.064.344,99</b>	<b>TOTALE ONERI A REGIME DALL'ANNO 2024</b>	<b>1.086.501,20</b>	<b>TOTALE ONERI A REGIME DALL'ANNO 2024</b>	<b>22.156,22</b>

L'aumento di 4 posizioni di livello generale comporta una spesa pari ad euro 1.064.344,99 che viene compensata con la soppressione di 8 posizioni di livello non generale che comporta – prendendo a riferimento i costi di una posizione di fascia A – un risparmio complessivo di euro 1.086.501,20.

Ne consegue che la disposizione può invece determinare un risparmio, sia pur di modesta entità, per la finanza pubblica pari ad euro 22.156,21 annui.

Con riferimento alla dotazione organica massima dell'Ispettorato, quantificata in 7.846 unità a decorrere dal 1° luglio 2023, si fa presente che, nella norma istitutiva (art. 6 del D.Lgs. n. 149/2015), la stessa era “...non superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non...”.

Tuttavia, la dotazione organica è stata ampliata da norme successive che hanno previsto nuove assunzioni con relativa copertura finanziaria. Si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni che individuano la dotazione organica in 7.846 unità, anche considerata la rideterminazione del numero delle posizioni dirigenziali prevista a comma 15<sup>21</sup>. All'esito di tali interventi, il totale risulta quindi di 7850 unità. Infine, a seguito di quanto previsto al comma 15 come innanzi illustrato il numero delle posizioni dirigenziali viene ridotto di quattro posizioni, per una dotazione organica complessiva dell'INL che, dal 1° luglio 2023, sarà pari a 7.846 unità.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi di dettaglio forniti dalla RT, volti a comprovare l'invarianza di effetti finanziari correlati alla rimodulazione della dotazione dell'organico dirigenziale dell'INL, mediante la compensazione delle n. 4 posizioni aggiuntive previste nelle posizioni organiche di I fascia mediante la contestuale soppressione di n. 8 posizioni di II fascia, andrebbero non di meno richiesti elementi di dettaglio in merito alle componenti retributive “accessorie” considerate nei parametri retributivi esposti per i due contingenti, nonché elementi informativi in merito all'attuale situazione dell'organico dirigenziale di fatto dell'INL.

---

<sup>21</sup> Si parte dal decreto direttoriale n. 22 del 4 settembre 2017 con il quale, in applicazione del DPCM 23 febbraio 2016, è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ispettorato al 1° gennaio 2017, data di avvio dell'operatività dell'Agenzia, in 5.967 unità, di cui 2 unità con qualifica dirigenziale di livello generale e 88 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale. L'art. 11, comma 445, lettera b), come modificato dall'articolo 7, comma 15-*septies*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 dispone poi l'incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale di 283 unità per l'anno 2019, di 257 unità per l'anno 2020 e di 311 unità per l'anno 2021 (per un totale di n. 851 unità). A questa si aggiunge la diversa composizione delle posizioni dirigenziali che passano da «due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale» a quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale, con un incremento complessivo di n. 8 posizioni dirigenziali (2 di prima fascia e 6 di seconda fascia), per un totale di 6.826 unità. Infine, l'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha autorizzato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale ispettivo pari a 1024 unità, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali (assunzioni che stiamo effettuando in questi giorni).

In tal senso, andrebbe confermato che la riduzione delle posizioni dirigenziali di II fascia dovrebbe interessare, a fini di compensazione, posizioni che siano effettivamente coperte.

### **Articolo 3-bis**

#### ***(Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare)***

Il comma 1 modifica l'articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 in modo da sostituire i riferimenti al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", con l'associazione Assoprevidenza– Associazione italiana per la previdenza complementare (per cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvarrà delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle valutazioni di quest'ultima in vista dell'intervento del Fondo di garanzia PMI nelle operazioni di investimento di fondi pensione per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese; ad Assoprevidenza spetterà il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, nonché quello di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere).

Resta confermato lo stanziamento di un contributo annuo di 2 milioni di euro fino al 2034 (però circa 0,5 milioni per il 2023 e il 2024, e 1,5 milioni per il 2025, come risulta dalla vigente legge di bilancio).

Il comma 2, al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroghi direttamente all'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti attività di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo.

**La RT** non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>22</sup>, ha fatto presente che le risorse stanziare dall'articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, non sono state erogate nel corso del presente esercizio finanziario al Comitato «Previdenza Italia».

**Al riguardo**, preliminarmente si rileva che né Previdenza Italia né Assoprevidenza risultano inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Sul comma 2, posto che lo stanziamento in questione (iscritto nel capitolo 2427 dello stato di previsione del Ministero del lavoro), oltre ad essere stato

---

<sup>22</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

ridotto in sede di assestamento da 2 milioni a poco più di 1 milione di euro, non risulta essere stato né impegnato né versato al beneficiario, come assicurato anche dal Governo, nulla da osservare.

### **Articolo 3-ter** **(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>23</sup>.

Il comma 1 modifica l'articolo 29 del D.lgs. n. 300/1999, relativo all'ordinamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in cui si dispone, al comma 1, che il MIMIT si articoli in non più di n.9 direzioni generali. Con l'articolo si prevede ora che il Ministero si articoli in non più di n.4 dipartimenti e in n.9 direzioni generali<sup>24</sup>.

Il comma 2 dispone che agli oneri di cui al primo comma, pari a 210 mila euro dal 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

**La RT** evidenzia che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la struttura organizzativa dei Ministeri si connota, alternativamente, per la presenza di strutture dipartimentali o per la presenza di direzioni generali. Nell'ambito di ogni Ministero, con apposita disposizione di legge, viene operata la scelta tra i due modelli appena citati; ciò, nel rispetto di quanto discendente dall'articolo 97 Cost., secondo il quale "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge<sup>25</sup>.

La vigente previsione normativa contenuta nell'articolo 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 prevede, in particolare, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sia strutturato su base direzionale; l'emendamento, che consente di virare l'assetto organizzativo del Dicastero verso il modello dipartimentale, è quindi necessario per il soddisfacimento del rispetto del principio di legalità di cui alla disposizione costituzionale citata.

---

<sup>23</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 27 luglio 2022, pagina 4.

<sup>24</sup> Si rammenta che - ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 300/1999 - nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: a) i dipartimenti; b) le direzioni generali. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di organizzazione.

<sup>25</sup> delle quali emergono all'esito della ricognizione effettuata dal regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149; l'ulteriore posizione dirigenziale di livello generale discende, invece, dalla previsione normativa contenuta nel decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il quale prevede, all'articolo 7, che "per le attività istruttorie di analisi, e di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituita, presso il Ministero dello sviluppo e, un'apposita unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale.

Il nuovo assetto organizzativo si comporrà, quindi, di quattro dipartimenti, i quali assicureranno, oltre all'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, il coordinamento delle relative direzioni generali.

Tale rinnovazione si inserisce nel contesto di un più ampio progetto di riforma delle politiche a sostegno dello sviluppo del tessuto produttivo del Paese, con un modello di *governance* che si rivela necessario al fine di perseguire una specializzazione delle materie di competenza.

A tal fine, viene previsto che, a copertura degli effetti finanziari connessi con l'attuazione della predetta disposizione - e relativi ai maggiori oneri connessi con la previsione dei quattro incarichi dirigenziali di livello generale relativi al coordinamento dei Dipartimenti per il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, venga autorizzata la spesa di euro 210.000,00 a decorrere dal 2024.

Tale somma costituisce il risultato che emerge all'esito del processo di complessiva riorganizzazione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima fascia del Ministero, che oggi prevede un totale di 18 posizioni<sup>26</sup>, e di redistribuzione degli oneri finanziari connessi con le medesime posizioni dirigenziali di livello generale.

Nello specifico, il decreto ministeriale 27 ottobre 2021, di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale, prevede che quest'ultime, nel Ministero delle imprese e del *made in Italy*, siano graduate in cinque fasce retributive (dalla A alla E, dove la fascia A è la fascia retributiva più onerosa<sup>27</sup>) secondo la seguente distribuzione:

A. Fascia A una posizione dirigenziale, pari alla retribuzione del Segretario generale;

B. Fascia B = due posizioni dirigenziali;

C. Fascia C dieci posizioni dirigenziali;

D. Fascia D cinque posizioni dirigenziali;

E. Fascia E una posizione dirigenziale (eventuale e pari alla retribuzione di un incarico dirigenziale di livello generale e studio solo laddove non venga nominato il vice-Segretario generale previsto dal regolamento di organizzazione di cui al d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149).

Rileva che il nuovo assetto organizzativo che comporta, come già evidenziato, la necessità di finanziare i maggiori oneri connessi con la nomina di quattro capi di Dipartimento ne consegue che, a parità di dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale del Ministero ed a parità di fasce retributive, occorre procedere alla già citata rimodulazione delle posizioni dirigenziali.

---

<sup>26</sup> 17 delle quali emergono all'esito della ricognizione effettuata dal regolamento di organizzazione del ministero dello Sviluppo economico di cui al DPCM 149/2021, l'ulteriore posizione dirigenziale di livello generale discende, invece, dalla previsione normativa contenuta nel dl 21 del 2022 il quale prevede all'articolo 7, che per le attività istruttorie, di analisi e valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita presso il MISE un'apposita unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale ed è assegnato un dirigente di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica del ministero.

<sup>27</sup> In particolare, le fasce retributive di che trattasi differiscono per il diverso valore economico della retribuzione di posizione variabile che, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, è da quantificarsi come segue: Fascia A: 100.700 euro; Fascia B 64.000 euro.

Nell'ottica del massimo contenimento dei costi, tale rimodulazione comporta la seguente ed ipotizzata distribuzione delle posizioni dirigenziali di livello generale:

A. Fascia A — quattro posizioni dirigenziali, pari alla retribuzione dei quattro capi di Dipartimento;

B. Fascia B = due posizioni dirigenziali;

C. Fascia C dieci posizioni dirigenziali;

D. Fascia D due posizioni dirigenziali.

Tale rimodulazione, da cui risulta la maggior spesa prevista nella disposizione emendativa in analisi, è esemplificata nella seguente tabella di raccordo dove la tabella di sinistra rappresenta la situazione discendente dall'organizzazione ministeriale di cui al d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149, mentre la tabella di destra rappresenta la situazione a tendere. Si precisa che i maggiori oneri sono imputabili esclusivamente alla differenza legata alla parte variabile del trattamento economico, essendo la retribuzione di risultato dei capi dipartimento identica a quella prevista per i direttori generali di fascia D.

Posizioni dirigenziali attuali	Fascia	Lordo Stato
1	A	0,39 mln €
2	B	0,67 mln €
10	C	3,27 mln €
5	D	1,60 mln €
18		5,92 mln €

Posizioni dirigenziali a tendere	Fascia	Lordo Stato
4	A	1,54 mln €
2	B	0,67 mln €
10	C	3,27 mln €
2	D	0,65 mln €
18		6,13 mln €

3. Fascia C: 59.000,00 €

4. Fascia D: 53.000,00 €

5. Fascia E: 50.587,33 €

Ai predetti maggiori oneri pari a euro 210.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

A tal fine si precisa che è in fase di predisposizione il Regolamento di riorganizzazione del Ministero, rispetto al quale è possibile procedere con le semplificazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 11 novembre 2002, n. 173. Come noto, il termine per l'adozione del predetto Regolamento è stato prorogato al 30 ottobre 2023 proprio dal decreto legge n.75/2023.

Considerata la tempistica prevista per l'adozione del Regolamento di riorganizzazione e le successive fasi che sono necessarie per procedere all'individuazione dei Capi Dipartimento (tramite procedura di mobilità e/o interpello), si ritiene che la disposizione in esame esplicherà i suoi effetti finanziari soltanto a partire dal 2024.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat.		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento di 4 posizione di dirigente generale della dotazione organica del MIMIT	s	c		0,21	0,21	0,21		0,21	0,21	0,21		0,21	0,21	0,21
1	Incremento di 4 posizione di dirigente generale della dotazione organica del MIMIT - Effetti riflessi	e	t/c						0,11	0,11	0,11		0,11	0,11	0,11

**Al riguardo,** posto che il comma 1 predisporre il riordino della struttura organizzativa del MIMIT nel senso di prevederne la ripartizione in n.4 Dipartimenti invece della posizione di Segretario generale, fermo restando il numero complessivo di 9 direzioni generali, si rende necessaria la rimodulazione degli incarichi dirigenziali di livello generale di Fascia A (dirigenti generali) portandoli da n. 1 a 4, a fronte di una riduzione degli incarichi di livello generale di fascia D.

Sul punto, va preliminarmente osservato che la parziale compensazione di maggiori oneri relativi alla istituzione di n. 3 incarichi dirigenziali di capo diartimento, a valere della riduzione degli incarichi 3 dirigenziali generali, va riferita a posizioni che risultino effettivamente ricoperte, ragion per cui andrebbero richieste informazioni aggiornate in merito alla dotazione organica dei dirigenti di livello generale del MIMIT<sup>28</sup>.

Nella stima della RT l'incremento retributivo corrisposto al singolo dirigente per l'incarico di capo dipartimento somma a 70.000 euro e si presuppone che la riorganizzazione consentirà l'assegnazione dei nuovi incarichi solo a partire dal 2024, conseguendone un onere complessivo di 210.000 euro annui a decorrere dal 2024.

Nel metodo, va preliminarmente evidenziato che i gli oneri in questione non risultano delimitabili entro un limite di spesa, trattandosi di oneri derivanti da retribuzioni, per cui emerge l'opportunità di configurarli come una previsione di spesa, ossia come una spesa valutata, anziché come un'autorizzazione di spesa.

Ad ogni modo, venendo profili prettamente retributivi, pur non avendo particolari rilievi in merito ai criteri e parametri adottati nella compensazione, che appaiono in linea di massima rispondenti a canoni di congruità rispetto ai parametri retributivi pervisti dalla normativa vigente<sup>29</sup>, richiamando il comma 3 dell'articolo 17 della legge di

<sup>28</sup> I dati dell'organico dirigenziale di I fascia del dicastero al 31 dicembre 2022 indicano la presenza di soli n. 6 dirigenti, di cui uno fuori ruolo, a fronte di un organico "complessivo" - confermato all'esito della rimodulazione in esame - di 18 unità. Cfr. Ministero del made in *Italy*, Organico dirigenziale di I fascia, "Amministrazione trasparente", sez. Personale, sul sito *internet* del dicastero.

<sup>29</sup> I dati della retribuzione media riportati dal Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2021, evidenziano una retribuzione media annua dei dirigenti di I fascia del MIMIT (ex MISE9 pari a 230.643 euro annui, di cui 70987 euro di componenti del trattamento economico fondamentale (Tabellare, R.I.A., 13ma mensilità) e 156-



contabilità, andrebbe richiesta un'integrazione alla RT da cui risultino trasparenti gli effetti finanziari della rimodulazione, in considerazione degli oneri complessivi del riordino, per ciascuna fascia retributiva delle posizioni dirigenziali interessate, ossia alla luce delle posizioni retributive degli incarichi dirigenziali di livello generale di fascia A e D, comprensive di trattamento principale ed "accessorio" e "lordo Stato".

Inoltre, andrebbero richieste delucidazioni in merito all'eventualità che il cambiamento dell'assetto organizzativo del dicastero si accompagni di per sé ad ulteriori fabbisogni di funzionamento, al momento non considerati dalla RT.

Sul comma 2, quanto alla parziale copertura dell'onere a carico della dotazione dei fondi speciali di parte corrente, ricorrendo al definanziamento a decorrere dal 2024, degli accantonamenti intestati al MIMIT, dato che esso reca le occorrenti disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

Infine, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>30</sup>.

#### **Articolo 4**

##### ***(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)***

L'articolo istituisce la Direzione nazionale degli armamenti all'interno del Ministero della difesa. Al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al procurement degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinamento e vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero.

Prevede che sia l'incarico di Segretario generale della difesa sia quello di Direttore nazionale degli armamenti possano essere assegnati a dirigenti civili di I fascia ovvero a ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente; se uno dei due riveste la qualifica dirigenziale civile, l'altro deve essere un militare (artt. 40 e 44-bis del COM, come rispettivamente modificato e introdotto dalla norma in esame). Il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti sono coadiuvati rispettivamente da un Vice segretario generale e da un Vice direttore nazionale degli armamenti, che svolgono anche funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. Il Vice segretario generale e il Vice direttore nazionale degli armamenti sono scelti tra i dirigenti civili se i rispettivi vertici sono militari e viceversa (artt. 42, 44-ter, 40 comma 2 e 44-bis comma 2 del COM, come modificati e introdotti dalla norma in esame (comma 1).

L'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa viene demandata all'adozione<sup>10</sup> di uno o più DPCM (comma 2).

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione in riferimento, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni (comma 3).

---

656 di componenti indennitarie ed accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale, tavole della retribuzione media, sul sito internet del Dipartimento.

<sup>30</sup> Paragrafo 5.

Il comma 2-*bis*, inserito in prima lettura<sup>31</sup>, stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3-*bis*, anch'esso inserito durante la prima lettura, prevede che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** evidenzia che il dispositivo è essenzialmente volto a definire i lineamenti complessivi della riorganizzazione del Ministero della difesa, introducendo nel livello normativo primario dell'ordinamento militare, in coerenza e a completamento di quanto già disposto in materia dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 le rimodulazioni necessarie a separare gli incarichi e le attribuzioni di Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale.

La separazione degli incarichi di Segretario generale della difesa e di Direttore nazionale degli armamenti viene operata nel rigoroso rispetto della clausola di invarianza finanziaria, mantenendo invariato il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili esistenti e già operanti a legislazione vigente.

L'innovazione, dunque, non sta nel potenziamento in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, ovvero nell'incremento delle strutture già previste a legislazione vigente, bensì nell'assegnare a dirigenti generali diversi le funzioni di Segretario generale – così ricondotte ai dettami dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - e quelle di Direttore nazionale degli armamenti, oggi invece, unificate nel solo incarico di Segretario generale.

Ciò avviene, utilizzando uno dei due dirigenti generali inseriti nella dotazione organica dei dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, all'uopo già incrementati a mente del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 44 del 2023 [l'altro dei due è destinato a ricoprire l'incarico di direttore del terzo ufficio centrale previsto a mente dell'articolo 7, comma 2, lettera a), n. 1), sotto punto 1.1. dello stesso decreto-legge n. 44 del 2023

Di seguito, si propongono due organigrammi.


Il primo - Tabella A - fotografa la situazione della collocazione sistematico-ordinativa e funzionale delle strutture di livello dirigenziale generale del Dicastero a legislazione vigente.

Il secondo – Tabella B – rappresenta la rinnovata distribuzione delle medesime strutture esistenti, all'esito della distinzione degli incarichi e delle funzioni recata dalla riorganizzazione di cui trattasi.

---

<sup>31</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 27 luglio 2023, pagina 5.


**TABELLA A**



Dalla successiva Tabella B si evince plasticamente che l'unica posizione di livello dirigenziale generale che si aggiunge è solo quella del Direttore nazionale degli armamenti, già finanziata ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 e che le attuali strutture di livello generale, rimanendo immutate per configurazione, consistenza, funzioni, ubicazione etc., cambiano soltanto la loro dipendenza ordinativa.

La predetta Tabella evidenzia altresì l'istituzione dell'Ufficio Centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE) disposta dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 1.1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ad invarianza di spesa per effetto della soppressione nella dotazione organica del Ministero della Difesa di due posizioni di livello dirigenziale non generale prevista dal comma 4 del predetto articolo 7.

**TABELLA B**



È altresì prevista una serie di disposizioni di mero adeguamento ordinamentale connesse all'espletamento delle tipiche funzioni militari, oggi da estendere ovvero da riservare al Direttore nazionale degli armamenti quale figura autonoma, se militare, giacché prima erano riservate solo al Segretario generale militare, nella considerazione, come cennato, che egli accentrava in sé sia le attribuzioni proprie del Segretario generale sia quelle del Direttore nazionale degli armamenti. Il comma 1 si completa di ulteriori disposizioni ordinamentali e di coordinamento necessarie ad allineare l'intero plesso normativo di interesse alle linee generali della riorganizzazione tracciate a livello normativo primario, la cui attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- Il comma 2 consente entro il 30 giugno 2024, l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- Il comma 3 prevede che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione del Ministero della difesa di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantenga anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continui a svolgerne le funzioni. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La relazione illustrativa** precisa, inoltre, che la previsione delle figure del Vice segretario generale e del Vice direttore nazionale degli armamenti non comporta incrementi di organico dirigenziale in quanto tali incarichi sono già previsti nell'assetto previgente (due Vice segretari generali, uno civile e l'altro militare). Sempre secondo la relazione illustrativa, neanche sotto il profilo delle strutture è possibile individuare profili di onerosità, in quanto, il quadro delle risorse strumentali e di quelle afferenti al personale militare e civile impiegate a legislazione vigente, ove operanti nell'ambito delle funzioni riconducibili a quelle della Direzione nazionale degli armamenti, passeranno alle dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti, laddove, invece, qualora operanti nell'ambito delle funzioni del Segretariato generale, resteranno alle dipendenze del Segretario generale.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che si mantiene invariato sia il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non generale militari che quelle civili esistenti, che già operano a legislazione vigente.

In proposito, si concorda con le valutazioni complessivamente desumibili dalle richiamate relazioni tecnica e illustrativa volte a dimostrare la neutralità finanziaria della norma in esame.

Sarebbe comunque utile l'illustrazione, sia pure di sintesi, degli effetti e delle ricadute associabili all'istituzione della nuova direzione in modo da rendere trasparenti gli effetti finanziari delle nuove norme anche nella allocazione delle relative risorse<sup>32</sup>.

Quanto alle integrazioni apportate in prima lettura, nulla da riferire.

#### **Articolo 4-bis**

#### ***(Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>33</sup>, reca specifiche modifiche all'art 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha disposto, in via sperimentale, per un triennio, la riconfigurazione del Centro alti studi per la difesa (CASD), quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.

In particolare viene previsto che:

- il Centro venga qualificato come Scuola superiore universitaria e che sia soggetta all'indirizzo e al coordinamento del Ministero dell'università, limitatamente agli aspetti di competenza [comma 1, lett. a), n. 2];
- i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari [comma 1, lett. d)];
- anche le spese di manutenzione straordinaria, al pari di quanto previsto nel testo vigente dell'articolo con riguardo a quelle ordinarie, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa [comma 1, lett. e)].

Viene, altresì, modificato l'articolo 215 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) al fine di demandare ad un decreto interministeriale l'adozione delle disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni di dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente (comma 2).

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>34</sup>, ha assicurato che le risorse stanziare dall'articolo 238-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 per le attività

---

<sup>32</sup> Sul punto, nel corso dell'esame svoltosi in commissione durante la prima lettura il governo si è limitato ad evidenziare che la "riallocazione delle risorse all'interno dello stato di previsione del Ministero in conseguenza dell'istituzione della Direzione nazionale degli armamenti con la creazione di un nuovo programma di spesa nel rispetto dell'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si ritiene che possa comportare riflessi negativi sulla finanza pubblica, laddove la citata riallocazione riguardi, così come sarà, le sole risorse già previste a legislazione vigente in funzione delle attività, delle funzioni e delle responsabilità di ciascuna delle figure oggi distinte: quella del Segretario generale e quella del direttore nazionale degli armamenti". Cfr. Camera dei Deputati, Documentazione depositata da parte del Rappresentante del Governo, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 26 luglio 2023, pagina 138.

<sup>33</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 luglio 2023, pagina 8.

<sup>34</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

del Centro risultano adeguate a far fronte alla rideterminazione ivi prevista, senza pregiudicare le ulteriori finalità di spesa alle quali le medesime risultano preordinate.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbe richiesta una RT da cui sia possibile trarre utili elementi in merito agli oneri aggiuntivi previsti e alla sostenibilità dei nuovi compiti di tale organismo a valere delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente per tale istituto<sup>35</sup>.

Sul punto, riferendosi in particolare alla lettera d) per cui i professori e i ricercatori del Centro acquisiscono il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, ne andrebbero evidenziate le differenze retributive.

Quanto alla copertura, di cui alla lettera e) andrebbe confermato che i fabbisogni, come aggiornati dalla novella, comprensivi anche degli interventi di manutenzione delle strutture, possano essere sostenuti a carico del bilancio della difesa.

#### **Articolo 4-ter** ***(Corsi di formazione professionale del personale militare)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima<sup>36</sup>, disciplina l'erogazione da parte del Ministero della difesa di corsi di formazione e di perfezionamento professionale diretti ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze professionali e organizzative.

In particolare, il comma 1, prevede che il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne. È stabilito che qualora tali corsi conferiscano abilitazioni in materia di sicurezza sul lavoro (di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008), ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi (ai sensi del decreto legislativo n. 13/2013) sono inseriti nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione.

Il comma 2 integra il citato decreto legislativo n. 13/2013 per inserire tra le amministrazioni pubbliche titolari della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui al nuovo articolo 1013-bis COM. Viene fatto salva comunque la titolarità del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e delle altre autorità competenti in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

---

<sup>35</sup> Il CASD è alle dipendenze del Capo di Stato maggiore della difesa ed è finanziato con le risorse riferibili al relativo CRA dello stato di previsione del ministero della difesa.

<sup>36</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 luglio 2023, pagina 8.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi di valutazione in merito agli effetti finanziari ipotizzabili per l'Amministrazione della Difesa in relazione alle disposizioni in esame, con particolare riferimento ai corsi professionalizzanti da erogare al personale militare. In tal senso, andrebbe innanzitutto richiesta una RT recante la quantificazione degli oneri nonché l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne la sostenibilità a carico delle risorse disponibili. In tal prospettiva, va comunque evidenziato che la componente addestrativa e formativa dello strumento militare è componente essenziale della dotazione finanziaria annua delle FFAA per cui i corsi in questione possono in linea di principio ben essere istituiti e svolti nell'ambito delle risorse che sono già disponibili ai sensi della legislazione vigente, in capo all'Amministrazione della Difesa.

## **Articolo 5**

### ***(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)***

L'articolo reca la modifica della disciplina relativa all'assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Rispetto alla previgente disciplina le innovazioni normative sono le seguenti: si specifica il carattere annuale dell'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 e destinati a tale finalità; si elimina il riferimento al criterio "delle specifiche attività svolte"; si elimina altresì anche l'espressa previsione che affidava al decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse incrementalmente tra le singole istituzioni, nonché dei principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo; s'introduce il riferimento al fatto che le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale (anziché dal decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università; s'introduce anche l'espressa previsione per cui il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale. A tal fine si sostituisce la lettera b) del comma 297 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021).

**La RT** evidenzia che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché modifica unicamente la finalizzazione delle risorse già previste dalla lettera b) dell'art. 1, comma 297, della l. 234/2021.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che le modifiche e gli aggiornamenti proposti al comma 297 della legge di bilancio 2022, risultano

essenzialmente mirati alla migliore definizione dei criteri di finalizzazione delle maggiori risorse ivi già previste in favore degli atenei dalla legislazione vigente a decorrere dal 2022, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse stanziato, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 5-bis**

#### ***(Misure urgenti in materia di alta formazione artistica musicale e coreutica)***

L'articolo è stato inserito in prima lettura<sup>37</sup> e dispone al comma 1 l'incremento di € 3.060.000 a decorrere dal 2023 del Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali AFAM. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2023, siano destinate al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - *Conservatoire de la Vallée d'Aoste* risorse pari a € 400.000 nell'ambito della stessa autorizzazione di spesa ridotta dal comma 1.

Il comma 3 destina una quota pari ad € 3.020.790 alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle istituzioni AFAM statali per il 2022 e il 2023, nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni AFAM statali, e stanziato nel 2023. Analogamente, a decorrere dall'anno 2024, le predette risorse relative al funzionamento ordinario delle istituzioni AFAM statali sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle istituzioni AFAM statali.

**La RT** evidenzia che a seguito della conclusione del processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, previsto dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, avvenuto con i D.D.M.M. 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1202 del 14 ottobre 2021, le risorse finanziarie previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per un importo pari ad euro 3.460.000, iscritte nel capitolo 1781/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, si rendono in parte (euro 3.060.000) nuovamente disponibili.

In relazione a quanto sopra, la norma propone in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17 della legge 196/2009, la riduzione di euro 3.060.000 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e il contestuale aumento di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In sintesi, alla copertura degli oneri si provvederà tramite l'utilizzo delle risorse, già iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca sul capitolo 1781/1 per l'importo di 3.450.000 euro<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 27 luglio 2023, pagina 4.

<sup>38</sup> Il capitolo 1781 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è denominato "Contributi agli istituti superiori di studi musicali non statali".



In particolare, le risorse di cui trattasi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, saranno così attribuite:

-euro 3.060.000 saranno destinati al capitolo 1673 pg. 5 - Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti, degli istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e degli ISIA;

-euro 400.000 rimarranno destinati al capitolo 1781 pg. I - Contributi agli Istituti superiori di studi musicali non statali, a favore dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatorie de la Valle d'Aosta.

Limitatamente all'esercizio finanziario 2023, l'importo pari ad euro 3.060.000, destinato al capitolo 1673 pg 5 - Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM, sarà utilizzato per euro 3.020.790,00 alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli Organi delle istituzioni AFAM statali per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto previsto dalla legge n. 234, 30 dicembre 2021, art. 1, commi 303 e 304, e in adempimento del D.P.C.M. n. 143 del 23 Agosto.

L'importo rimanente del suddetto capitolo, pari ad euro 39.210,00 per l'esercizio 2023, come già predeterminato, sarà destinato al funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, l'importo pari a euro 3.060.000, destinato al capitolo 1673 pg 5 - Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni AFAM, sarà utilizzato prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli Organi delle istituzioni AFAM statali, secondo quanto previsto dall'articolo I, commi 303 e 304, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e in adempimento del D. P.C.M. n. 143 del 23 agosto 2022, che si stima attualmente in euro 1.510.395,00.

L'importo rimanente del suddetto capitolo, pari ad euro 1.549.605,00, a decorrere dall'esercizio 2024, come già predeterminato, sarà destinato al funzionamento amministrativo e didattico delle AFAM.

Di conseguenza a decorrere dall'anno 2023, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, è ridotta di euro 3.060.000.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori /minori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Organi e didattica AFAM	s	c	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
1	Rid. Fon.funz.AFAM	s	c	-3,06	-3,06	-3,06	-3,06	-3,06	-3,06	-3,06	-3,06	-3,06	-3,06	-3,06	-3,06

**Al riguardo**, posto che l'autorizzazione di spesa è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa e che la disposizione provvede alla nuova finalizzazione di

disponibilità che secondo quanto precisato dalla RT operano a valere di somme che risultano libere da impegni, nulla da osservare.

## **Articolo 6**

### ***(Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)***

L'articolo incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale. L'aumento di risorse disposto è pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2023 e ad euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** rileva che il fondo risorse decentrate del Ministero della Salute per l'anno 2022 è pari a 3.554.694 euro. Considerato l'incremento del numero complessivo delle unità di personale anno 2022 pari a 1.582, l'importo medio pro capite lordo dipendente risulta di 1.693 euro.

	Importo complessivo di oneri	Unità	Importo medio procapite con oneri	Importo medio procapite lordo dipendente	Importo medio procapite netto stimato
Fondo certificato anno 2022	3.554.694	1582	2.247	1.693	1.154

La norma dispone, pertanto, un incremento del fondo al fine di poter dare applicazione al Contratto nazionale quale “strumento innovativo ed efficace di gestione del personale”, fermo restando che ulteriori istituti, quali, ad esempio, le elevate professionalità, saranno finanziati con specifiche risorse destinate allo scopo.

La norma prevede un primo incremento per l'anno 2023 di euro 2.500.000 tenendo conto della disponibilità del fondo di parte corrente (c. Tabella A) per il medesimo anno.

Detto incremento porta ad un importo medio pro capite “lordo” dipendente di 2.791 euro come da tabella che segue consentendo un maggior margine applicativo delle disposizioni contrattuali.

IPOTESI FONDO CON INCREMENTO	Importo complessivo di oneri	Unità 2023	Importo medio procapite con oneri	Importo medio procapite lordo dipendente	Importo medio procapite netto stimato
Fondo certificato anno 2022	3.554.694				
Incremento	2.500.000				
<b>totale</b>	<b>6.054.694</b>	<b>1.635</b>	<b>3.703</b>	<b>2.791</b>	<b>1.902</b>

A regime a partire dall'anno 2024 sommando l'integrazione richiesta al fondo anno 2022 (ultimo certificato) comprensivo degli incrementi e considerate le ulteriori unità

programmate nel piano del fabbisogno per l'anno 2024 (totale di 1711), il fondo disponibile determina un importo medio pro capite lordo dipendente di 2.871 euro, come si evince dalla tabella che segue, da utilizzare per la corresponsione dei trattamenti economici del personale previsti dall'art 50 del CCNL consentendo una più completa applicazione dello stesso:

IPOTESI FONDO CON INCREMENTO	Importo comprensivo di oneri	Unità dal 2024	Importo medio procapite con oneri	Importo medio procapite lordo dipendente	Importo medio procapite netto stimato
Fondo certificato anno 2022	3.554.694				
Incremento	2.963.996				
<b>totale</b>	<b>6.518.690</b>	<b>1.711</b>	<b>3.810</b>	<b>2.871</b>	<b>1.956</b>

Agli oneri quantificati in euro 2.500.000 per l'anno 2023 e in euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute per i rispettivi anni.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione	e/snat.		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della Salute destinate al trattamento accessorio del personale non dirigenziale	s	c	2,50	2,96	2,96	2,96	2,50	2,96	2,96	2,96	2,50	2,96	2,96	2,96
1	Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della Salute destinate al trattamento accessorio del personale non dirigenziale - Effetti riflessi	e	t/c					1,21	1,44	1,44	1,44	1,21	1,44	1,44	1,44
1	Riduzione Tabella A - SALUTE	s	c	-2,50	-2,96	-2,96	-2,96	-2,50	-2,96	-2,96	-2,96	-2,50	-2,96	-2,96	-2,96

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in considerazione del fatto che l'autorizzazione di spesa è chiaramente predisposta quale limite massimo di spesa per il 2023 e a decorrere dal 2024, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziata a fronte delle finalità previste dalla norma, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in merito ai fabbisogni di spesa inerenti all'applicazione del Contratto nazionale, nonché ragguagli in merito alle platee indicate dalla RT relativamente agli incentivi in questione per il 2023 e dal 2024.

Quanto ai profili di copertura, posto che la norma pone riferimento alle risorse stanziare a valere dei fondi speciali di parte corrente, avvalendosi a tal fine degli accantonamenti intestati al dicastero della Salute, posto che il fondo reca le occorrenti disponibilità, nulla da osservare.

In merito agli effetti indiretti, andrebbero richiesti i quadri di calcolo, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>39</sup>.

### **Articolo 6-bis**

#### ***(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>40</sup>, integra l'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e stabilisce che fino al 31 dicembre 2025 per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN.

La disposizione, inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, nulla da osservare.

### **Articolo 7**

#### ***(Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa)***

Il comma 1 dispone, a decorrere dal 1° luglio 2023, l'estinzione e la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE) partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI), con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, all'ESACRI.

Il comma 2 impone che le attività e le passività trasferite all'ESACRI risultino da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi della società partecipata sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data indicata nel comma 1.

Il comma 3 stabilisce che il trasferimento di cui al comma 1 determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra l'ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento è esente da tasse, imposte o tributi.

---

<sup>39</sup> Paragrafo 5.

<sup>40</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 luglio 2023, pagina 8.

**La RT** fa presente che la Siciliana Servizi di Emergenza spa in liquidazione (SISE) è una società *in house* partecipata al 100% dall'ex Croce Rossa Italiana, ora Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) soggetta, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, a “controllo e coordinamento” della stessa ESACRI.

La SISE, costituita nel 2000, aveva come unica attività la gestione del contratto di servizio di emergenza-urgenza sanitaria 118 dell'intera Regione Sicilia, secondo un rapporto convenzionale di natura triangolare in base al quale la Regione Sicilia affidava detto servizio alla Croce Rossa Italiana (ora ESACRI) e quest'ultima lo “ribaltava” alla propria partecipata *in house* SISE.

SISE aveva 5 sedi amministrative dislocate nella Regione, 86 postazioni di soccorso, 160 ambulanze e circa 3.300 dipendenti.

Il contratto di servizio risultava sottostimato negli importi fin dall'inizio, tanto che sia nel 2004 che nel 2007 la Regione Sicilia ripianava in modo transattivo i maggiori costi sostenuti dalla società per erogare tale servizio, le cui modalità attuative [n. postazioni, n. ambulanze, modalità di assunzione dei dipendenti a part time, ecc.] erano assolutamente dettate dalla Regione stessa e non negoziabili da parte della concessionaria SISE.

Nel 2009 la prevista “transazione” in fieri con la Regione Sicilia, sempre a causa del sottocosto del servizio contrattualmente stimato, non fu mai sottoscritta a motivo del cambio di governo regionale che non ritenne opportuna tale modalità di definizione delle controversie.

La SISE veniva posta in liquidazione il 10 marzo del 2010, “passando” il servizio [perché non sostenibile economicamente] alla new.co. SEUS scarl, partecipata dalla stessa Regione Sicilia e le ASL del territorio.

La gestione liquidatoria iniziava una complessa attività finalizzata all'incasso dei crediti esigibili e al pagamento dei debiti esistenti, sempre sostenuta dall'azionista ESACRI che in ogni assemblea dei soci ha sempre ribadito la volontà di voler “dotare la partecipata SISE delle risorse finanziarie necessarie” alla risoluzione *in bonis* della gestione liquidatoria stessa.

Tale attività dei liquidatori ha generato, tra gli altri, innumerevoli giudizi alcuni dei quali proprio verso l'azionista ESACRI [tutt'ora in corso]. La situazione economico-patrimoniale predisposta al 31.12.2022 dalla società, che comunque tiene conto anche dei principali fatti avvenuti alla data odierna, è così sinteticamente riassumibile:

STATO PATRIMONIALE			
<b>ATTIVO</b>			
A Crediti vs Soci per versamenti			0,00
B Immobilizzazioni			0,00
C Attivo Circolante			34.432.069
	di cui Verso ESACRI	31.723.474	
	fondo svalut. crediti	3.264.596	
	banca	1.201.924	
<b>PASSIVO</b>			
Patrimonio Netto			-21.129.509
Fondi per rischi e oneri			4.934.726
Fondo TFR			483
Debiti			50.626.391
	di cui verso ESACRI	50.467.325	
CONTO ECONOMICO			
VALORE PRODUZIONE			68.382
COSTI GESTIONE			107.062
	AMM.TI E SVALUTAZIONI	7.723.292	

La quasi totalità dei debiti/crediti della società è rivolta all'azionista unico ESACRI per partite di giro relative al servizio di emergenza-urgenza 118.

La disponibilità di cassa (= banca) è pari 1.201.924 euro.

La SISE non ha debiti muniti di privilegio verso dipendenti, INPS e INAIL.

La proposta di rottamazione in corso da parte dell'Agenzia delle Entrate per imposte e varie, cui non si è ancora deciso se aderire integralmente, poiché alcuni dei ruoli sono sospesi per sentenza dell'AG, prevede un importo a debito di 426.659,27 euro, ampiamente coperto dal credito IVA (428.576 euro) e dalla restituzione dell'ultima rata della cessione dei crediti fiscali vs Befinance spa per un importo di 754.272 euro. I debiti verso professionisti per servizi resi sono pari a 87.584 euro.

Non ci sono altri debiti verso fornitori.

L'accantonamento di 4.344.638 euro e la svalutazione del credito pari a 3.264.596 euro derivano dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo in ordine al contenzioso SISE/SEUS per la quale sarà comunque proposto ricorso in Cassazione.

In data 30/5/2023 è stata notificata la sentenza n. 1037/2023 della Corte di Appello di Palermo che ha visto riconoscere alla società la somma di 696.863 euro a carico di ESACRI in Lca e che sarà oggetto di ulteriore insinuazione al passivo della stessa da parte di SISE. Unico rischio di potenziali ulteriori debiti riguarda il contenzioso SISE/POMPEO [2.632.073 euro], ritenuto "basso" dai legali in quanto la società appare del tutto estranea ai fatti contestati. Per questo motivo non si è proceduto ad alcun ulteriore accantonamento prudenziale nello specifico Fondo rischi.

D'altro canto, la società è attrice di diversi contenziosi verso terzi, il cui potenziale risultato positivo garantirebbe ingenti risorse per la società.

CAUSA	TRIBUNALE	VALORE
VS ESACRI	TRIBUNALE DI ROMA	€ 86.013.389
VS REGIONE SICILIA	TRIB. PALERMO	€ 8.023.976
VS ESACRI	CORTE DI CASSAZIONE	€ 566.309
VS EX AMM.RI PER AZIONE RESP.TA'	CORTE DI CASSAZIONE	€ 4.439.363
VS SEUS	CORTE APP. PALERMO	€ 575.051

Per quanto attiene al contenzioso al Tribunale fallimentare di Roma la somma eventualmente riconoscibile alla società ammonterebbe a 36.621.729,20 euro, essendo la somma di 49.391.660,17 euro già stata liquidata da CRI a seguito di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 488/2011.

Si ritiene che, alla luce del tempo trascorso e della situazione sopra illustrata, sia necessario arrivare ad una pronta conclusione della procedura liquidatoria. Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con il referto n. 19/SSRRCO/2020, relativo ai piani di revisione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici nazionali, si sono soffermate sul più ampio tema della razionalizzazione, sottolineando come in materia di liquidazione sussistano specifiche criticità che impongono opportune e tempestive valutazioni in merito.

Più in dettaglio, i magistrati contabili hanno posto l'accento sull'eccessivo prolungamento temporale delle procedure, sui rischi derivanti dai contenziosi pendenti, che sovente costituiscono la principale causa di dilatazione temporale delle stesse procedure, nonché sulla solidità delle motivazioni poste a base delle ipotesi di liquidazione/mantenimento degli organismi societari.

Difatti, hanno sostenuto i giudici, l'eccessivo prolungamento temporale si pone in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo). A questo si aggiunge l'impossibilità, da parte dell'ente socio, di ogni tentativo di "soccorso finanziario" alle società in liquidazione (articolo 14, comma 5, del Tusp), allorché il patrimonio di quest'ultima non sia in grado di soddisfare le pretese creditorie, anche nel caso di società *in-house* come nel caso in specie (Corte dei Conti Puglia n. 47/2019/PAR; Corte dei conti Piemonte n. 3/2018/PAR; Corte dei conti Liguria n. 84/2018/PAR e n. 82/2013).

Queste società «rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura». (Corte dei conti Lazio n. 1/2019/PAR; Corte dei conti Abruzzo, n. 279/2015/PAR; Corte dei conti n. 42/2014/PAR e n. 260/2015/PRSE, Corte dei conti Piemonte, n. 159/2014/PRSE, Corte dei conti Liguria, n. 82/2013/PAR).

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni considerato, da un lato, che SISE S.p.A., di cui viene disposta la cancellazione, è integralmente partecipata da ESACRI e che quest'ultima risulta debitrice nella quasi totalità dei crediti vantati dalla stessa SISE e, dall'altro, che entrambi gli enti rientrano nel perimetro delle PP.AA.. Non si hanno altresì osservazioni da formulare in merito alla prevista neutralità fiscale dell'operazione, considerato che la stessa appare configurarsi come una rinuncia a maggior gettito.

## **Articolo 8**

### ***(Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori)***

Il comma 1, modificando l'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022, prevede che sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il decreto per l'individuazione dei criteri e delle modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis (con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2027) da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali (reti oncologiche), nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere, secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (lettera a)) e che al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedano tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste (lettera b)).

Inoltre (lettera a-bis), aggiunta dalla Camera dei deputati), prevede, per quanto riguarda il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, che con il citato decreto sia disposta l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma e sia altresì previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR).

Il comma 2 interpreta le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge n. 160 del 2019 (che autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per le finalità di cui alla legge n. 29 del 2019, recante "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione"), nel senso che le risorse ivi previste sono ripartite, secondo le modalità individuate dal medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga



alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

Il comma 2-*bis* impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilendo altresì che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**La RT** esclude che le disposizioni determinino oneri a carico della finanza pubblica. La R.Ill., in relazione al comma 2, afferma che in attuazione del citato comma 463 è stato adottato il decreto 12 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2021, n. 235, con il quale è stato ritenuto opportuno ripartire le risorse di cui trattasi tra tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione della natura innovativa dell'intervento, tecnologico e informatico, che le regioni e le province autonome sono tenute a predisporre per la realizzazione e l'implementazione dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali.

Tenuto conto che il finanziamento di cui trattasi ha carattere di stabilità, appare necessario chiarire con una norma interpretativa che tutte le regioni e le province autonome vi accedono, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, sia perché le disposizioni confermano i criteri di riparto già adottati in via amministrativa, sia perché le risorse in questione sono state integralmente contabilizzate nei saldi, senza scontare concorsi nel finanziamento degli interventi previsti da parte delle autonomie speciali.

Il Governo ha poi assicurato che all'istituzione del Coordinamento generale delle reti oncologiche, prevista dal comma 1, lettera *a-bis*), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente attribuite al Ministero della salute, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 8-bis**

#### ***(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del SSN)***

Il comma 1, in ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, eleva a 68 anni fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale contenente i nominativi dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN) e per l'accesso agli elenchi regionali finalizzati all'accesso agli incarichi di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della

presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (ovvero, per quanto riguarda il direttore sanitario e il direttore amministrativo, non aver compiuto 65 anni di età all'atto del conferimento dell'incarico).

Il comma 2 abroga il comma 687 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, (in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015), rimane nei ruoli del personale del SSN e per il triennio 2022-2024 è compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, si osserva che il comma 1 potrebbe, in ultima analisi, determinare la permanenza in servizio (per ricoprire ovvero concorrere a ricoprire gli incarichi indicati nell'articolo) di soggetti altrimenti destinati al pensionamento. Considerando i perduranti vincoli alla spesa di personale e che gli incarichi in questione sarebbero comunque ricoperti, non si hanno osservazioni da formulare, potendosi anzi ipotizzare risparmi correlati al ritardato pagamento di trattamenti pensionistici.

Nulla da osservare sul comma 2, anche considerato che alla disposizione ora abrogata non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### **Articolo 8-ter**

#### ***(Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi)***

Il comma 1 stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con decreto di natura regolamentare, disciplina:

- a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi ordinistici, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine degli psicologi anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;
- b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 328 del 2001 (che disciplinano il riparto dei componenti degli organi collegiali prevedendo il rispetto della proporzione fra il numero degli iscritti a ciascuna sezione, ma garantendo comunque che almeno il 50% dei componenti corrisponda alla sezione A, e stabiliscono che nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento).

Il comma 2 abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al comma 1, il DPR n. 221 del 2005 (recante "Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi" e al quale non erano stati ascritti effetti finanziari).

Il comma 3 stabilisce che le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono in osservanza

delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute di cui al comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.

Il comma 4 proroga fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3 gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale delle disposizioni.

### **Articolo 9, comma 1**

#### ***(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)***

Il comma 1 autorizza l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** riporta di seguito gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, quantificati sulla base della analoga previsione di cui all'articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 44 del 2023 che ha previsto, in particolare, per il Ministero delle infrastrutture l'incremento della dotazione organica di 1 unità di dirigente di livello generale.

	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 6 mesi)
Dirigente di 1 <sup>a</sup> fascia	132.133,62	119.616,78	261.667,19	261.667,19	130.833,60

Agli oneri pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	s c	0,13	0,26	0,26	0,26	0,13	0,26	0,26	0,26	0,13	0,26	0,26	0,26
1	Incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Effetti riflessi	e tc					0,06	0,13	0,13	0,13	0,06	0,13	0,13	0,13
1	Riduzione Tabella A - MIT	s c	-0,13	-0,26	-0,26	-0,26	-0,13	-0,26	-0,26	-0,26	-0,13	-0,26	-0,26	-0,26

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce della puntuale esposizione dei dati e parametri considerati nella stima dell'onere annuo relativo alla previsione dell'onere correlato ad una posizione dirigenziale di livello generale del MIIT che, in linea di massima, corrispondono a prudenzialità e corrispondono ai dati previsti ai sensi della normativa contrattuale vigente dal Conto Annuale<sup>41</sup>, nulla da osservare. Ad ogni modo, andrebbero forniti maggiori dettagli in relazione alle componenti ivi previste a titolo di componenti retributive "accessorie".

Per i profili di copertura, posto che ai fini in esame si provvede a carico degli stanziamenti iscritti a valere dei Fondi speciali di parte corrente (Tabella A), avvalendosi a tal fine degli accantonamenti riferiti al medesimo dicastero, posti che esso reca le occorrenti disponibilità, nulla da osservare.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i dati e parametri considerati nella stima degli effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>42</sup>.

### **Articolo 9, commi 1-bis -1-sexies** **(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada)**

I commi da 1-bis 1-sexies introdotti durante la prima lettura<sup>43</sup>, istituiscono l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, definendone le attività.

<sup>41</sup> In proposito, si osserva che il Conto Annuale della R.G.S aggiornato al 2021 riporta per i dirigenti di I fascia del MIT una retribuzione media annua di 188.859 euro, di cui 67.592 euro di componenti del trattamento economico fondamentale e 121.267 euro di componenti indennitarie e accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2021, tavole sul sito internet del dipartimento.

<sup>42</sup> Paragrafo 5.

<sup>43</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 27 luglio 2023, pagina 5.

In particolare, il comma 1-*bis* istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, indicandone le attività: a) predisposizione e presentazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità; b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e può richiedere dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 1-*ter* dispone che l'Osservatorio di cui al comma 1-*bis* è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-*quater*.

Il comma 1-*quater* ai fini del funzionamento dell'Osservatorio e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-*ter*, autorizza la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 1-*quinquies* prevede che agli oneri derivanti dai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 1-*sexies* stabilisce che l'Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>44</sup>, ha evidenziato che la spesa autorizzata dal comma 1-*quater* dell'articolo 9 in relazione all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada risulta congrua rispetto alle finalità cui la stessa è preordinata, fermo restando che alla determinazione dei compensi dei componenti del nuovo organismo si provvederà tramite successivo provvedimento di rango secondario nei limiti dello stanziamento autorizzato.

**Al riguardo**, sull'istituzione del nuovo Osservatorio, andrebbero richiesti elementi e dati di informazione idonei a consentire una valutazione della congruità della spesa ivi complessivamente autorizzata ai fini della costituzione dell'organismo in esame.

---

<sup>44</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

Per i profili di copertura, nulla da osservare dal momento che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reca le occorrenti disponibilità.

**Articolo 9, comma 1-septies**  
**(Indennità dei componenti del Comitato speciale<sup>20</sup> istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei componenti del Consiglio stesso)**

Il comma 1-septies, inserito nel corso dell'esame in prima lettura<sup>45</sup>, reca disposizioni in ordine al pagamento di indennità, fino al 31 dicembre 2026 (vale a dire il termine finale per l'attuazione del PNRR) da corrispondere:

- ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021;
- ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In particolare, la disposizione in commento precisa che: ove si tratti di dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 (art. 1, comma 2) non inclusi nei ruoli MIT, le indennità sono corrisposte dall'amministrazione di appartenenza e poi rimborsate dal MIT; per i restanti membri dei predetti organismi, le indennità sono corrisposte dal MIT con propria determinazione. In ogni caso, l'ammontare delle indennità è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici.

La norma non è corredata di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>46</sup>, ha evidenziato in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1-septies, che disciplinano le modalità di erogazione delle indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e ai componenti del Consiglio stesso, che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non prevedono la modifica degli importi delle indennità riconosciute ma si limitano ad individuare le modalità della loro corresponsione.

**Al riguardo**, nulla da osservare trattandosi di norme che dispongono rimborsi tra amministrazioni.

**Articolo 9-bis**  
**(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze)**

L'articolo è stato inserito durante la prima lettura<sup>47</sup> ed è volto ad incrementare il limite di spesa previsto per l'anno 2023 per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di 150.000 euro per l'anno 2023.

---

<sup>45</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 luglio 2023, pagina 8.

<sup>46</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

<sup>47</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 luglio 2023, pagina 8.

Il conferimento degli incarichi di collaborazione è disposto in deroga al limite percentuale previsto dalla normativa, fissato nel 20 per cento del contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 reca la copertura degli oneri di cui al comma precedente, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede a valere sul Fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.

La disposizione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che il dispositivo è configurato con limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, posto che ai relativi oneri previsti per l'anno 2023 si provvede a valere delle risorse iscritte a valere dei fondi speciali di parte corrente, allo scopo ricorrendo agli accantonamenti riferiti al ministero dell'economia e delle finanze, e che esso reca le occorrenti disponibilità, nulla da osservare.

## **Articolo 10**

### ***(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)***

L'articolo permette al personale trasferito all'ANSFISA e già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario che sia in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento di attività di verifica e di autorizzazione, di essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.

Il comma 2 stabilisce che il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti, siano determinati con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento di cui al primo periodo si procede mediante rimodulazione della dotazione organica di ANSFISA. Il decreto di cui al presente comma stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**La RT** conferma che la disposizione prevede la possibilità di inquadrare, nella prima posizione economica della qualifica dei professionisti di I qualifica, il personale trasferito all'ANSFISA ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, già inquadrato nell'amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario. L'inquadramento avviene previo svolgimento di apposita procedura selettiva pubblica nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le modalità di inquadramento, i requisiti e i criteri unitamente al contingente da

inquadrate nel limite di venti unità saranno individuati con il decreto interministeriale previsto al comma 2.

La disposizione non comporta oneri, in quanto all'esito delle citate procedure, l'eventuale inquadramento avverrà mediante la rimodulazione della dotazione organica a invarianza finanziaria complessiva, attraverso l'istituzione di n. 20 nuovi posti di professionisti di I qualifica professionale e la contestuale soppressione di n. 16 posti di professionista di II qualifica professionale e di n. 11 posti da funzionario.

Le posizioni da sopprimere non risultano attualmente coperte in Agenzia, neanche a seguito delle procedure concorsuali in corso di perfezionamento, come riportato nella tabella seguente:

Categoria	Dotazione organica attuale	Attualmente nei ruoli	Scopertura	Posizioni da sopprimere
Professionisti di II qualifica	31	3	28	16
Funzionari	314	148	166	11

Tenuto conto che i nuovi inquadramenti di personale non dirigente, disciplinato dal CCNL comparto funzioni centrali, avverranno nell'area dei professionisti di prima qualifica, disciplinata dal CCNL Area funzioni centrali, è prevista la conseguente rimodulazione tra i rispettivi fondi per il finanziamento del trattamento accessorio, con l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla rimodulazione della dotazione organica e ad invarianza della spesa complessiva, come di seguito illustrato.

Categoria	Dotazione organica	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL	IVC 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 (13 mensilità)	Tredicesima	Indennità ente	Retribuzione fondamentale	Retribuzione accessoria	Totale oneri riflessi a carico amministrazione 38,38%	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Costo complessivo annuo
Dirigenti Generali	3	53.440	405	290	4.453		58.588	100.460	61.043	220.091	660.272
Dirigenti non generali	48	61.433	466	333	5.119		67.351	54.923	46.929	169.203	8.121.731
Professionisti I	60	31.399	238	170	2.617		34.424	27.493	23.764	85.682	5.140.911
Professionisti II	31	25.849		140	2.154		28.143	23.197	19.704	71.045	2.202.385
Funzionari	314	24.799		134	2.067	2.460	29.459	8.557	14.590	52.606	16.518.338
Collaboratori	191	21.653		117	1.804	2.106	25.681	8.557	13.141	47.379	9.049.323
Operatori	21	19.023		103	1.585	1.901	22.613	8.557	11.963	43.132	905.770
<b>Totale</b>	<b>668</b>										<b>42.598.730</b>

#### Dotazione organica rimodulata

Categoria	Dotazione organica	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL	IVC 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 (13 mensilità)	Tredicesima	Indennità ente	Retribuzione fondamentale	Retribuzione accessoria	Totale oneri riflessi a carico amministrazione 38,38%	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Costo complessivo annuo
Dirigenti Generali	3	53.440	405	290	4.453		58.588	100.460	61.043	220.091	660.272
Dirigenti non generali	48	61.433	466	333	5.119		67.351	54.923	46.929	169.203	8.121.731
Professionisti I	80	31.399	238	170	2.617		34.424	27.493	23.764	85.682	6.854.549
Professionisti II	15	25.849		140	2.154		28.143	23.197	19.704	71.045	1.065.670
Funzionari	303	24.799		134	2.067	2.460	29.459	8.557	14.590	52.606	15.939.670
Collaboratori	191	21.653		117	1.804	2.106	25.681	8.557	13.141	47.379	9.049.323
Operatori	21	19.023		103	1.585	1.901	22.613	8.557	11.963	43.132	905.770
<b>Totale</b>	<b>661</b>										<b>42.596.984</b>

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, alla luce dei dati e parametri considerati nella quantificazione esposti dalla RT e delle rassicurazioni intervenute in prima lettura in merito alla neutralità del dispositivo, nulla da osservare.

Ad ogni modo, venendo ai profili di copertura, andrebbe innanzitutto confermato che la platea dei reinquadramenti sia limitata a sole n.16 unità, e che la soppressione a



compensazione del maggior onere sia disposta a valere di n. 11 unità nell'organico dei professionisti di II fascia, interessi posizioni che siano effettivamente "occupate".

Sul punto, pur considerando le rassicurazioni fornite in prima lettura<sup>48</sup>, va infatti evidenziato che la costruzione degli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione, dovrebbe di norma esser calibrata sulle unità lavorative effettivamente presenti, secondo il noto criterio degli anni persona, in ossequio alla programmazione triennale dei fabbisogni reclutativi consentiti dal budget assunzionale, come asseverati dagli organi di controllo<sup>49</sup>.

Inoltre, richiamando il comma 7, dell'articolo 17 della legge di contabilità sulle correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili, posto che la disposizione opera in sostanza per un innalzamento del livello di inquadramento di personale, andrebbero valutati i rischi connessi alle richieste di personale altre Amministrazioni, cui siano riservati compiti di vigilanza e verifica. Sul punto, si segnala che al personale alle dipendenze di ANSFISA, si applica il CCNL di ENAC<sup>50</sup>.

## **Articolo 11**

### ***(Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione)***

Il comma 1, modifica l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolga controlli anche a campione sulle istanze di accesso, avanzate dai soggetti tenuti dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici, alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che alle attività di controllo di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le istanze presentate potranno trovare accoglimento nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente ed alle attività di controllo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

---

<sup>48</sup> Il rappresentante del governo ha riferito che "la rimodulazione della dotazione organica dell'Agenzia avverrà ad invarianza di spesa e nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali dell'ente". Cfr. Camera dei Deputati, Documentazione depositata da parte del Rappresentante del Governo, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 26 luglio 2023, doc. cit., pagina 139.

<sup>49</sup> Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., circolare n. 42 del 7 dicembre 2022, "Enti ed organismi pubblici: previsioni di bilancio per l'esercizio 2023", scheda tematica B, "programmazione del personale e Trattamento economico". pagine 13 e 14.

<sup>50</sup> Articolo 11, comma 1, del Regolamento di Amministrazione di ANSFISA del 22 febbraio 2023.

**Al riguardo**, considerata la modifica, inserita alla Camera dei deputati, della clausola di invarianza finanziaria, al fine di ricomprendere anche il riferimento alle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

## **Articolo 12**

### ***(Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)***

Il comma 1, così come integrato nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura,<sup>51</sup> dispone l'incremento della dotazione organica del Ministero della cultura di n.100 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area contrattuale delle elevate professionalità. A tali fini, il dicastero è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente corrispondente, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative finalizzate alla progressione di carriera tra aree funzionali (secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il comma 2 dispone conseguentemente l'autorizzazione di una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024, stabilendo che ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter<sup>52</sup>.

Il comma 2-bis incrementa il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura, anche estraneo alla pubblica amministrazione, di un numero complessivo massimo di n.10 unità; inoltre il contingente dei consiglieri che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione è incrementato complessivamente di dieci unità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 2-ter dispone che ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** evidenzia sul testo iniziale dell'articolo che esso reca disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura, in particolare, prevede l'incremento di un numero pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'Area delle Elevate professionalità.

---

<sup>51</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 luglio 2023, pagina 8.

<sup>52</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 24 luglio 2023, pagina 8.

A tal fine il comma 1 prevede l'autorizzazione per il Ministero della cultura ad assumere il predetto contingente di personale mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il comma 2 dell'articolo prevede che, al fine di consentire l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, in deroga all'articolo 52, comma 1.bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è autorizzata una spesa pari a 9.676.734 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni e una spesa pari a 600.000 euro per il 2023, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale, l'importo è stato quantificato in via prudenziale sulla base della misura massima del costo derivante all'Amministrazione per ciascuna unità di personale appartenente all'Area delle Elevate professionalità di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021.

Nel dettaglio, la misura massima del trattamento economico contrattualmente previsto per ciascuna unità della categoria professionale delle elevate professionalità è pari a 70.174,98 euro annui, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, complessivamente pari a 26.592,36 euro annui, per un costo complessivo per ciascuna unità pari a 96.767,34 euro annui al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Considerata, quindi, l'assunzione di un numero pari a cento unità, si prevede un'autorizzazione di spesa pari a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le retribuzioni che verranno riconosciute al predetto personale saranno di fatto commisurate alle funzioni ed alle posizioni di responsabilità che verranno ad essi attribuite, nell'ambito dei valori retributivi previsti dall'articolo 53, comma 3 del CCNL – Funzioni centrali.

Relativamente alle spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali, il costo di gestione delle procedure è parametrato al numero di partecipanti al concorso e non a quello dei posti messi a concorso ed è, quindi, difficilmente quantificabile, almeno *ex ante*, con precisione assoluta.

Sulla scorta della pregressa esperienza ministeriale e, in particolare, di precedenti procedure concorsuali gestite da Formez PA anche per conto del Ministero, si ipotizza un fabbisogno massimo di spesa di 600.000 euro.

Rileva che è da considerare, inoltre, che l'importo è destinato a ridursi in ragione del pagamento del contributo di partecipazione, che è ormai prassi richiedere in sede di procedure concorsuali; si prevede, a tal fine, di richiedere ai candidati un corrispettivo per la partecipazione al concorso non inferiore ad euro 10,00, in linea con quanto generalmente praticato dalle Amministrazioni pubbliche. Ciò ridurrà il fabbisogno finanziario per la gestione del concorso.

Agli oneri pari a euro 600.000 per il 2023 e a euro 9.676.734 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Quanto all'integrazione al comma 1 e ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, aggiunti in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>53</sup>, ha evidenziato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2-bis, che incrementano il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, assicura che la quantificazione dei relativi oneri, indicata al comma 2-ter del medesimo articolo 12, risulta coerente con i dati elaborati dal medesimo Dicastero.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat.		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'Area delle Elevate professionalità del Ministero della Cultura	s	c		9,68	9,68	9,68		9,68	9,68	9,68		9,68	9,68	9,68
1	Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'Area delle Elevate professionalità del Ministero della Cultura - Effetti riflessi	e	t/c						4,69	4,69	4,69		4,69	4,69	4,69
2	Spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali	s	c	0,60				0,60				0,60			
2	Riduzione Tabella A - CULTURA	s	c	-0,60	-9,68	-9,68	-9,68	-0,60	-9,68	-9,68	-9,68	-0,60	-9,68	-9,68	-9,68

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 2 posto che ivi si autorizza il Ministero della cultura ad assumere un contingente di n. 100 unità da inquadrare nella III area EP, pur considerando i dati esposti dalla RT - per cui è stimato un t.e. unitario pari a 70.174,98 euro annui, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, complessivamente pari a 26.592,36 euro annui, per un costo complessivo per ciascuna unità pari a 96.767,34 euro annui al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione - andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito alle

<sup>53</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

componenti riconducibili al trattamento economico fondamentale ed accessorio ivi considerato, nonché in relazione agli effetti “indotti” stimati in ragione annua dal 2024.

Quindi, venendo anche alla stima delle spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali, posto che la RT evidenzia che il costo di gestione delle citate procedure è parametrato al numero di partecipanti al concorso (e non a quello dei posti messi a concorso) e che l’importo è destinato a ridursi in ragione del pagamento del contributo di partecipazione, andrebbero richiesti elementi di conferma della prudenzialità di un fabbisogno massimo di spesa di 600.000 euro alla luce delle esigenze di spesa evidenziate in relazione a precedenti procedure di reclutamento.

Ad ogni modo, andrebbero richieste rassicurazioni circa il completamento delle procedure di reclutamento nel 2023, anno in cui è previsto il sostenimento integrale del relativo onere.

Per i profili di copertura, posto che a tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura, e che esso reca le occorrenti disponibilità, nulla da osservare.

Sui commi *2-bis* e *2-ter*, pur prendendo atto che si tratta di informazioni fornite dall’Amministrazione di appartenenza, andrebbero richiesti i dati e le ipotesi considerate nella quantificazione degli oneri, fornendosi gli elementi informativi in merito alla tipologia di personale aggiuntivo.

Per i profili di copertura, non si hanno osservazioni da formulare posto che il fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della cultura, reca le occorrenti disponibilità.

### **Articolo 12-bis**

#### ***(Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)***

L’articolo è stato inserito nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura<sup>54</sup> e reca aggiornamenti alle norme vigenti riguardanti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, modificandone la disciplina.

In dettaglio si espunge il direttore generale dall’elenco degli organi della Fondazione e si aumentano da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente). La medesima disposizione introduce, poi, il comma 3-bis all’art. 5, prevedendosi che i compensi degli organi della Fondazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata del consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della legge n. 220 del 2016 (il riferimento è alle risorse del Fondo per il cinema e l’audiovisivo inerenti i contributi (ordinari dello Stato) che il Ministero della cultura assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell’attività istituzionale).

---

<sup>54</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 25 luglio 2023, pagina 28.

Si modificano, inoltre, la composizione e le modalità di nomina dei componenti del comitato scientifico, aumentando - in particolare - di una unità i componenti del comitato e aggiungendo la previsione che il comitato scientifico formuli proposte ed esprima pareri anche in ordine alle modifiche allo statuto della Fondazione ed esprima altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema.

Si prevede, infine, che alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del Comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente Comitato scientifico.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**

Il **rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>55</sup>, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12-bis, che modificano la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, ha rilevato che l'anticipata cessazione degli attuali organi direttivi non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, rammentando che la Fondazione in esame rientra a pieno titolo nel perimetro di consolidamento dei soggetti concorrenti alla elaborazione del conto economico della PA a fini di contabilità nazionale (SEC2010)<sup>56</sup>, si rende indispensabile l'acquisizione di una RT atteso che le disposizioni in esame ne modificano statuto e organizzazione, integrandone la disciplina delle attività.

In tal senso, si evidenzia che aumentano i componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico a fronte della soppressione della figura del direttore generale, per cui andrebbe provata la compensatività delle innovazioni oppure la sostenibilità di un eventuale maggior onere nell'ambito delle risorse assegnate alla Fondazione ai sensi della legislazione vigente.

#### **Articolo 12-ter**

***(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali)***

Il comma 1, integrando il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 101 del 2013, stabilisce che ogni altra disposizione (con esclusione di quelle riportate in sede di commento) diretta alle PP.AA. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non si applica agli ordini, ai collegi

---

<sup>55</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

<sup>56</sup> Al 2021, la Fondazione contava n. 6 dirigenti e 143 dipendenti delle aree professionali a tempo indeterminato per una spesa complessiva di 10,6 milioni di euro. Al 2023, registra la presenza altresì di 11 unità a tempo determinato e una contribuzione ordinaria (in conto esercizio e non) a carico dello Stato di circa 18 milioni di euro, a fronte di 21 milioni di euro di costi della produzione previsti. Cfr. Fondazione Centro Sperimentale, "Amministrazione Trasparente", se. Persone e sez. Bilanci, sul sito internet

professionali, ai relativi organismi nazionali e agli enti avente natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente.

**La RT** non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Al riguardo**, si osserva che la disposizione appare idonea ad escludere, anche con effetto su norme già esistenti, per quanto senza retroattività, dall'ambito soggettivo di applicazione di norme inerenti alle PP.AA. gli enti ivi indicati, che resterebbero assoggettati, a meno di espressa disposizione di legge, ai principi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. A fronte di tale ultima previsione, si osserva tuttavia che il riferimento alla condizione di equilibrio economico e finanziario degli enti in questione per non essere soggetti alle disposizioni destinate alle PP.AA. suggerisce che la norma in esame contempra anche discipline aventi comunque impatto finanziario. Pur rilevando che è appunto richiesto l'equilibrio economico e finanziario dell'ente perché si possa disapplicare una disposizione che potrebbe anche rivestire profili finanziari (logicamente finalizzati a conseguire maggiori entrate o riduzioni di spese), si osserva comunque che in termini di saldi finanziari complessivi la norma appare suscettibile di determinare effetti negativi, anche semplicemente riducendo un eventuale avanzo finanziario dell'ente esentato.

Sul punto il Governo<sup>57</sup> si è limitato a ribadire che la norma fa comunque salva l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevedono, tra l'altro, che i citati enti si adeguino ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

### **Articolo 13, commi 1-3** ***(Potenziamento del Ministero della Giustizia)***

Il comma 1 interviene sull'articolo 14, comma 1, del DL 80/2021 al fine di derogare, per l'assunzione degli addetti all'ufficio per il processo e del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, al procedimento ordinario per l'assunzione del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione.

Il comma 2 prevede ulteriori disposizioni in materia di assunzione di personale dirigenziale di livello non generale da parte del Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR. Il Ministero della giustizia è quindi autorizzato, a parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale, ad assumere nel biennio 2023-2024 n. 70 unità di personale di livello non dirigenziale, così ripartite: una quota non inferiore al 50 per cento ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche; una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui riservata, mediante procedure comparative che tengano conto dei criteri e requisiti di cui all'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del D.Lgs. 165/2001, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti e con almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale;

---

<sup>57</sup> V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 28 luglio 2023, pagina 20.

Il comma 3 prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

**La RT** evidenzia sulla disposizione di cui al comma 1 è di carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire, nel biennio 2023- 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Nel prospetto seguente è riportata la quantificazione degli oneri annui lordi per l'assunzione del predetto contingente di 70 dirigenti di seconda fascia.

MINISTERO GIUSTIZIA	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e lordo stato	Retribuzione e di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento o contrattuale CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL	Unità	ONERE A REGIME DAL 2024
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.565,11	18.664,24	76.490,12	29.356,91	105.847,03	10.876,93	3.556,76	120.280,71	4.546,61	313,20	125.140,52	70	8.759.836,44

MINISTERO GIUSTIZIA	ANNO 2024	DAL 2025	
SPESE FUNZIONAMENTO	315.000,00	31.500,00	
MINISTERO GIUSTIZIA	ANNO 2023		
SPESE CONCORSUALI	935.200,00		
MINISTERO GIUSTIZIA	ANNO 2023	ANNO 2024	DAL 2025
RIEPILOGO ONERI	935.200,00	9.074.836,44	8.791.336,44

Nella tabella seguente sono quantificate, per l'anno 2023, le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento dei 70 dirigenti di seconda fascia:

DESCRIZIONE SPESA	2023
Locazione locali	560.000
Commissioni e vigilanza	93.800
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	140.000
Cancelleria e stampati	11.200
Assistenza in aula	130.200
<b>Totale</b>	<b>935.200</b>

Al comma 3 è prevista l'autorizzazione di spesa derivante dall'attuazione del comma 2, esemplificativamente riportata, nel dettaglio, nel prospetto seguente:



<b>Riepilogo oneri:</b>				
<b>Qualifica</b>	<b>unità</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025 e a regime</b>
Procedure concorsuali		935.200	0	0
Dirigenti di livello non generale	70	0	8.759.837	8.759.837
Spese di funzionamento		0	315.000	31.500
<b>TOTALE ONERE</b>		<b>935.200</b>	<b>9.074.837</b>	<b>8.791.337</b>

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
3	Assunzione a tempo indeterminato di 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale del Ministero della Giustizia	s	c		8,76	8,76	8,76		8,76	8,76	8,76		8,76	8,76	8,76
	Effetti riflessi	e	tc						4,25	4,25	4,25		4,25	4,25	4,25
	Oneri di funzionamento	s	c		0,32	0,03	0,03		0,32	0,03	0,03		0,32	0,03	0,03
	Oneri gestione procedura concorsuale	s	c	0,94				0,94					0,94		
	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s	c	-0,94	-9,07	-8,79	-8,79	-0,94	-9,07	-8,79	-8,79	-0,94	-9,07	-8,79	-8,79

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 2, alla luce dei dati e parametri ivi considerati nella stima degli oneri, sia per la componente retributiva che appaiono pienamente coerenti con la normativa vigente<sup>58</sup>, che in relazione ai fabbisogni inerenti alle procedure concorsuali, anche in considerazione degli elementi forniti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>59</sup>, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, si osserva che la norma configura gli oneri come limite di spesa, laddove il numero delle assunzioni è configurato anch'esso in cifra fissa, anziché come

<sup>58</sup> Il conto Annuale della R.G.S indica una retribuzione media annua lorda di 107.128 euro, di cui 47.963 euro di componenti del trattamento fondamentale e 59.165 euro di trattamenti indennitari ed accessori. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale, tavole sul sito *internet* del dipartimento.

<sup>59</sup> In particolare, il rappresentante del Governo ha confermato la prudenzialità della stima "evidenziando che l'autorizzazione di spesa contenuta al comma 3 ricomprende anche le spese di funzionamento, per le quali si forniscono ulteriori elementi informativi: a. l'importo di euro 315.000 previsto per l'anno 2024 ricomprende le seguenti voci di spesa: 1) formazione, 6%; 2) spese di funzionamento degli uffici, 14%; 3) mobilio e dotazioni librerie, 80%; b. l'importo di euro 31.500 previsto a decorrere dal 2025 ricomprende le seguenti voci di spesa: 1) formazione, 48%; 2) spese di funzionamento degli uffici, 52%". Cfr. Camera dei Deputati, Documentazione depositata da parte del Rappresentante del Governo, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 26 luglio 2023, doc. cit., pagina 140.

un limite numerico massimo, per cui andrebbero acquisite assicurazioni in merito alla prudenzialità di tale soluzione.

Poi, con specifico riferimento alle spese di funzionamento previste per il 2024 e dal 2025, andrebbero richiesti dati e parametri considerati nella stima dei relativi oneri per le medesime annualità e a decorrere, posto che la RT non fornisce indicazioni in tale senso.

Sul comma 3, quanto ai profili di copertura, non si hanno osservazioni da formulare posto che il fondo speciale reca le occorrenti disponibilità.

### **Articolo 13, commi 4–7-bis** **(Potenziamento del Gabinetto del ministero della Giustizia)**

Il comma 4 prevede l'istituzione a decorrere dal 1° luglio 2023 di un posto di funzionario dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro della giustizia, con compiti di studio e analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

Il comma 5 prevede che il direttore generale di cui al citato comma 4 si avvalga per lo svolgimento dei suoi compiti: delle specifiche professionalità di cui all'art. 7, c. 3, del DPCM 100/2019; dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa; di esperti in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui al citato art. 1, c. 891, della legge di bilancio 2023.

Il comma 6 dispone che per le finalità di cui al comma 4 sia autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 7 dispone che il ministro dell'economia e delle finanze apporta con propri decreti le conseguenti variazioni al bilancio.

Il comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>60</sup>, prevede che al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza.

**La RT** segnala sul comma 4 che la disposizione prevede, per le finalità ivi contemplate, l'istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, di una posizione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia. Nel prospetto seguente sono riportati gli oneri derivanti dall'istituzione della predetta posizione dirigenziale di livello generale:

---

<sup>60</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 27 luglio 2023, pagina 5.

MINISTERO GIUSTIZIA	Stipendio CCNL 2016- 2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e lordo stato	Retribuzione e di risultato	Oneri su retribuzione e risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuali e CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022- 2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	Unità	ONERE A REGIME DAL 2024	RATEO (1° LUGLIO 2023)
DIRIGENTE I fascia	57.892,87	37.593,20	77.653,67	173.139,74	66.451,03	239.590,78	29.409,77	9.616,99	278.617,54	10.531,74	400,62	289.549,91	1	289.549,91	144.774,95

Sul comma 5 assicura che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e prevede che per lo svolgimento dei compiti ivi indicati il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Sul comma 6 rileva che la norma prevede che agli oneri derivanti dal comma 4 pari a euro 144.775 per l'anno 2023 e a euro 289.550 annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 7-*bis*, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
6	Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia	s	c	0,14	0,29	0,29	0,29	0,14	0,29	0,29	0,29	0,14	0,29	0,29	0,29
6	Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia - Effetti riflessi	e	tc					0,07	0,14	0,14	0,14	0,07	0,14	0,14	0,14
6	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s	c	-0,14	-0,29	-0,29	-0,29	-0,14	-0,29	-0,29	-0,29	-0,14	-0,29	-0,29	-0,29

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che il dispositivo riportato al comma 4, per le finalità ivi contemplate, prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, di una posizione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia e che la RT espone i dati e parametri considerati in relazione al conseguente onere da sostenersi a tal fine per il 2023 e dal 2024, che appaiono rispondenti ai canoni previsti dalla normativa vigente<sup>61</sup>, nulla da osservare.

Sul comma 5, dal momento che la RT assicura che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ivi limitandosi a riportare l'indicazione delle risorse umane e strumentali di cui il dirigente di cui al comma 4 potrà avvalersi per le finalità previste, alla luce delle indicazioni fornite in prima lettura<sup>62</sup>, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, venendo al comma 6, dal momento che la norma prevede che agli oneri per l'anno 2023 e a euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, posto che esso reca le occorrenti disponibilità, non si hanno particolari osservazioni da formulare.

<sup>61</sup> Il conto Annuale della R.G.S. riferisce di una retribuzione media annua per i dirigenti di I fascia del dicastero della giustizia, per un importo pari a 209.069, di cui 71.777 di componenti fondamentali e 137.293 euro di componenti indennitarie ed accessorie- Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. Conto Annuale, sul sito *internet* del dipartimento.

<sup>62</sup> Nella documentazione depositata in prima lettura il Governo ha precisato che le spese da sostenere "per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione, di cui potrà avvalersi il direttore generale ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 197/2022, sono state determinate in euro 1.250.000 per l'anno 2023, in euro 1.562.500 per l'anno 2024 ed in euro 1.875.000 a decorrere dall'anno 2025 e assegnate a questa Amministrazione con DMT 7 aprile 2023 a valere sul Fondo appositamente istituito dalla citata legge". Cfr. Camera dei Deputati, Documentazione depositata da parte del Rappresentante del Governo, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 26 luglio 2023, doc. cit., pagina 141.

Sul comma 7-bis, ritenuto il tenore procedurale della disposizione, che riconosce al giudice dell'esecuzione la facoltà di nominare un professionista di altro distretto giudiziario, andrebbero escluso che vi siano effetti d'oneri in considerazione dell'ipotizzabile incremento delle spese di viaggio da parte del delegato in sede diversa rispetto a quella di appartenenza.

### **Articolo 13-bis**

#### ***(Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia)***

Il comma 1 stabilisce aumenta la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia di 1.947 unità.

Il comma 2 prevede che all'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegato al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>63</sup>, ha osservato che l'incremento della dotazione organica del personale del Ministero della giustizia, disposto dall'articolo 13-bis, comma 1, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il predetto incremento corrisponde alle assunzioni già autorizzate dalle leggi di bilancio per il 2021 e per il 2023, nonché dalla legge n. 134 del 2021 e dalla legge n. 206 del 2021, recanti rispettivamente delega al Governo per l'efficienza del processo penale e civile.

**Al riguardo**, alla luce degli elementi forniti dal Governo, andrebbe illustrata puntualmente la corrispondenza tra l'incremento della dotazione organica e le assunzioni già autorizzate con le leggi citate evidenziandosi se fossero in tutto o in parte in soprannumero rispetto alla dotazione organica.

### **Articolo 14, commi 1-3**

#### ***(Reclutamenti nell'Amministrazione penitenziaria)***

Il comma 1, alle lettere a)-d), prevede la corresponsione, a decorrere dal 1° settembre 2023 di un'indennità lorda aggiuntiva, differenziata in base alla rilevanza dell'ufficio diretto, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli dei dipartimenti dell'amministrazione penitenziaria e per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. L'indennità aggiuntiva è determinata nella misura di euro 13.565 (lordo dipendente) per i dirigenti con funzione di direzione di primo livello (comma 1, lett. a), di euro 11.681 lordi (lordo dipendente) per i dirigenti con

---

<sup>63</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

funzione di direzione di secondo livello (comma 1, lett. b) e di euro 10.174 (lordo dipendente) per i dirigenti con funzione di direzione di primo livello (comma 1, lett. c).

Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia – al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla scopertura degli organici di livello dirigenziale non generale – ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di n.7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020.

Il comma 3 dispone infine che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sia autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** conferma sul comma 1 che al fine di riconoscere e valorizzare la specificità delle funzioni del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, prevede la corresponsione, quale accessorio, di una indennità annua differenziata in considerazione della diversa rilevanza dell'ufficio diretto.

Viene prevista una graduazione della somma corrisposta a seconda se si eserciti la direzione di un ufficio di primo livello con incarico superiore, ovvero di primo, di secondo o di terzo livello. L'indennità è prevista nella misura annua lorda di € 13.565 per gli incarichi di rilevanza superiore, di € 11.681 per gli incarichi di primo livello, di € 10.174 per gli incarichi di secondo livello e di € 9.420 per gli incarichi di terzo livello.

La disposizione prevede espressamente che la nuova indennità sia attribuita nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e trova la sua ratio nella necessità di compensare il personale dirigenziale penitenziario in ordine alla diversa tipologia degli incarichi svolti.

Rileva sul comma 2 che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, poiché le assunzioni ivi previste sono effettuate nel limite delle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione.

Rileva poi sul comma 3 che ivi si prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

QUALIFICA	DAP	DGMC	TOTALE	INDENNITA' ANNUA LORDO DIPENDENTE	Fondo pensione	IRAP	INDENNITA' ANNUA LORDO STATO	TOTALE ANNUO LORDO STATO	
					24,20%	8,50%			
Dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione	di primo livello con incarico superiore	45	14	59	13.565,00	3.282,73	1.153,03	18.000,00	1.062.044,55
	di primo livello	55	27	82	11.681,00	2.826,80	992,89	15.500,00	1.271.056,33
	di secondo livello	47		47	10.174,00	2.462,11	864,79	13.500,00	634.542,21
	di terzo livello	54		54	9.420,00	2.279,64	800,70	12.500,00	675.018,36
TOTALE		201	41	242					3.642.661,45
ONERE DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023									1.214.220,48

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
3	Indennità annua aggiuntiva riconosciuta al personale della carriera dirigenziale penitenziaria collegata alle responsabilità e peculiarità dell'incarico di direzione svolto	s	c	1,21	3,64	3,64	3,64	1,21	3,64	3,64	3,64	1,21	3,64	3,64	3,64
		Effetti riflessi	e	tc					0,59	1,77	1,77	1,77	0,59	1,77	1,77
	Riduzione Tabella A – GIUSTIZIA	s	c	-1,21	-3,64	-3,64	-3,64	-1,21	-3,64	-3,64	-3,64	-1,21	-3,64	-3,64	-3,64

**Al riguardo,** per i profili di quantificazione, sul comma 1, posto che la RT reca una dettagliata quantificazione dell'onere annuo, pienamente rispondente ai parametri retributivi previsti dalla normativa vigente, calibrata sui livelli di complessità degli incarichi ricoperti dai dirigenti nelle more della revisione delle componenti retributive

accessorie della carriera dirigenziale penitenziaria<sup>64</sup>, tenuto anche conto delle indicazioni fornite nel corso della prima lettura<sup>65</sup>, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, richiamando il comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, sulle correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili, andrebbero valutati i rischi di istanze volte al riconoscimento di analoghe indennità di "disagio" per altri analoghi comparti professionali del P.I., con particolare riferimento ai dirigenti delle FF.PP..

Peri i profili di copertura, posto che il Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia reca le occorrenti disponibilità, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, pur considerando che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, poiché le assunzioni ivi previste sono effettuate nel limite delle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione, andrebbero richiesti i parametri retributivi da considerare per il contingente assunzionale ivi previsto<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> La r.i. riferisce che la disposizione prevede che la nuova indennità sia attribuita nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e trova la sua *ratio* nella necessità di compensare il personale dirigenziale penitenziario in ordine alla diversa tipologia degli incarichi svolti che non trova corrispondenza con il diverso livello di responsabilità assunto. Ad oggi, infatti, il trattamento economico del dirigente penitenziario, per l'equipollenza disposta dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017 nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 63 del 2006, è connesso esclusivamente all'anzianità di servizio, determinandosi numerosi casi di dirigenti con funzione di direzione di istituti di primo livello superiore (es. Roma Regina Coeli, Roma Rebibbia N.C., Napoli Secondigliano, Napoli Poggioreale, Milano opera, Milano San Vittore ecc...) a cui viene corrisposto un trattamento economico inferiore rispetto ad altri dirigenti che svolgono attività di direzione presso istituti di livello inferiore o anche incarichi di vice direzione, in quanto più giovani di servizio. La mancata stipula del contratto da oltre 18 anni dall'istituzione della carriera dirigenziale contribuisce a consolidare tale situazione abnorme, assolutamente non rispettosa dei principi che devono governare il rapporto di sinallagmaticità delle prestazioni, che non trova paragoni in nessun ambito istituzionale essendo peraltro la suddetta categoria l'unica a non essere destinataria di alcun accordo negoziale e che quindi fa venir meno il pericolo di trascinamento ed emulazione paventato dagli organi di controllo. Il rilievo che l'istituzione della nuova indennità rientra nella materia da disciplinare con una procedura negoziale che, ancorché più volte sollecitata, non è stata tuttora avviata e per la quale non sembrano sussistere ancora, nonostante i 18 anni trascorsi, elementi concreti di attuazione, non appare risolutivo, in quanto contrastante con la necessità di porre un rimedio transitorio al perdurare della descritta anomala situazione. Soggiunge che il rilievo che l'istituzione della nuova indennità rientra nella materia da disciplinare con una procedura negoziale che, ancorché più volte sollecitata, non è stata tuttora avviata e per la quale non sembrano sussistere ancora, nonostante i 18 anni trascorsi, elementi concreti di attuazione, non appare risolutivo, in quanto contrastante con la necessità di porre un rimedio transitorio al perdurare della descritta anomala situazione.

<sup>65</sup> In proposito, nella nota depositata nel corso dei lavori svoltisi in prima lettura ha rilevato che "come consuetudine nella formulazione delle norme che riconoscono al dipendente pubblico un'indennità o una retribuzione, viene data indicazione dell'importo lordo riconosciuto al dipendente, comprensivo degli oneri contributivi e fiscali a suo carico, mentre invece, nella quantificazione preordinata all'autorizzazione di spesa, vengono conteggiati anche gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.". Cfr. Documentazione depositata da parte del Rappresentante del Governo, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 26 luglio 2023, doc. cit., pagina 142.

<sup>66</sup> Il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2021 indica una retribuzione "media" per i funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria pari a 98.674 euro annui, di cui 58.382 euro annui di componenti retributive rientranti nel t.e. fondamentale e 40.292 euro di componenti rientranti nel trattamento economico accessorio. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale, tavole sul sito internet del Dipartimento.



**Articolo 14, commi 4-7**  
***(Incremento dotazione organica e reclutamenti di personale dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria)***

Il comma 4 prevede l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di n.30 unità di dirigente penitenziario, al fine del compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria.

Il comma 5, ai fini della copertura della dotazione organica come rideterminata dal comma precedente, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere nel triennio 2023-2025 un corrispondente contingente di personale – in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali – bandendo procedure concorsuali *ad hoc* nonché mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.

Il comma 6 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8, è autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento.

Il comma 7 dispone che agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** riferisce che la norma al comma 4 incrementa la dotazione organica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di 30 unità di dirigente penitenziario con conseguente autorizzazione, al comma 5, a reclutare il citato contingente, in aggiunta alle normali facoltà assunzionali, tramite procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.

Non sono stati quantificati gli oneri per le procedure concorsuali necessarie all'assunzione delle predette 30 unità di dirigenti penitenziari considerato che si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso bandito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con decreto direttoriale 5 maggio 2020. In particolare, si evidenzia che nella graduatoria approvata con decreto direttoriale 3 agosto 2022, permangono n. 84 candidati “idonei non vincitori”.

Di seguito la tabella contenente gli oneri assunzionali *pro capite* e complessivi, unitamente alla prevista proiezione decennale di tali oneri.



**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 4, premesso che la RT fornisce il quadro di sintesi degli oneri previsti per il 2023 e dal 2024, fornendo il dettaglio dei criteri e parametri considerati a tal fine nella determinazione della spesa unitaria annua in un orizzonte decennale, uniformandosi pienamente alle prescrizioni previste dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, nulla da osservare.

In tal senso, pur ritenendo rispondenti a criteri di sostanziale prudenzialità i criteri e parametri adottati dalla RT nella quantificazione<sup>67</sup>, andrebbero fornite indicazioni in merito alle componenti retributive contemplate nel trattamento economico "accessorio", nonché elementi informativi in merito alla dinamica della spesa complessiva nel decennio alla luce degli avanzamenti ipotizzati dalla RT nella carriera dirigenziale penitenziaria.

Sul comma 5, non si hanno particolari osservazioni sulle spese di funzionamento alla luce delle indicazioni fornite in prima lettura per il 2023 e dal 2024<sup>68</sup>.

Quanto al comma 6, venendo anche ai profili di copertura, posto che il Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia reca le occorrenti disponibilità, non ci sono osservazioni.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

#### **Articolo 14, commi 8–11**

##### ***(Incremento dotazione organica e reclutamenti di personale dell'Amministrazione penitenziaria)***

Il comma 8 prevede che per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di n.1 unità di dirigente generale penitenziario.

Il comma 9 dispone che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro

---

<sup>67</sup> Il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2021 indica una retribuzione "media2 per i funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria pari a 98.674 euro annui, di cui 58.382 euro annui di componenti retributive rientranti nel t.e. fondamentale e 40.292 euro di componenti rientrante nel trattamento economico accessorio. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale, tavole sul sito internet del Dipartimento.

<sup>68</sup> A tale riguardo, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, il rappresentante del Governo ha evidenziato su tali oneri che la stima "pari ad euro 135.000 previste per l'anno 2023, fanno riferimento per il 40% alla formazione iniziale, per il 30% alle spese di missione per i relativi tirocini formativi, per il 10% alle spese di cancelleria e per il restante 20% a mobili e arredi. L'importo di euro 13.500 annui previsto a decorrere dall'anno 2024, invece, fa riferimento per il 50% a spese di formazione continuativa e per il restante 50% a spese di cancelleria. Si precisa, altresì, che tali spese di funzionamento, ricomprendono nel loro ammontare sia le 30 unità di dirigente penitenziario, sia l'unità di dirigente generale penitenziario. Anche per l'articolo 14, così come in precedenza evidenziato per l'articolo 13, la previsione delle unità di personale da assumere, con l'indicazione nella norma della "cifra fissa", è da considerarsi comunque quale limite massimo. Si conferma al riguardo la prudenzialità, sulla base dei parametri di stima utilizzati, dell'opzione normativa adottata."Cfr. Camera dei deputati, Documentazione depositata da parte del Rappresentante del Governo, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 26 luglio 2023, doc. cit., pagina 142.

224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2033.

Il comma 10 prevede che Fermo restando quanto previsto dal comma 6, agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234 euro per l'anno 2023, per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 11 prevede che all'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

**La RT** ribadisce sul comma 8 che ivi prevede l'ampliamento della vigente dotazione organica del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di una unità di dirigente generale. La quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata sulla base del trattamento economico del dirigente generale adeguato ai sensi del DPCM 25 luglio 2022 e del trattamento economico accessorio, rispetto al quale è stato valorizzato l'emolumento previsto alla lettera d) del D.M. 16 dicembre 2016.

Il prospetto seguente illustra la proiezione degli oneri indicata al comma 9 alla cui copertura (comma 10) si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

## DIRIGENTE GENERALE PENITENZIARIO

		onere stipendiale annuo			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		
Unità	qualifica stipendiale	base	acc.io	TOTALE	mesi	onere compl.vo	mesi	onere compl. vo	mesi	onere compl.vo	mesi	onere compl.vo	mesi	onere compl.vo	mesi	onere compl.vo	mesi	onere compl.vo	mesi	onere compl.vo	mesi	onere compl.vo	mesi	onere compl.vo	mesi	onere compl.vo	
ASSUNZIONE PRIMI DIRIGENTI	1	Dir. Gen. Classe II	167.855	53.080	<b>220.935</b>	3	55.233,75	12	220.935,00	9	165.701,25																
		Classe III	171.712	53.080	<b>224.792</b>				3	56.198,00	12	224.792,00	9	168.594,00													
		Classe IV	175.570	53.080	<b>228.650</b>								3	57.162,50	12	228.650,00	9	171.487,50									
		Classe V	179.427	53.080	<b>232.507</b>											3	58.126,75	12	232.507,00	9	174.380,25						
		Classe VI	183.285	53.080	<b>236.365</b>														3	59.091,25	12	236.365,00	9	177.273,75			
		Classe VII	187.142	53.080	<b>240.222</b>																			3	60.055,50		
<b>Totale oneri</b>					<b>3</b>	<b>55.233,75</b>	<b>12</b>	<b>220.935,00</b>	<b>12</b>	<b>221.899,25</b>	<b>12</b>	<b>224.792,00</b>	<b>12</b>	<b>225.756,50</b>	<b>12</b>	<b>228.650,00</b>	<b>12</b>	<b>229.614,25</b>	<b>12</b>	<b>232.507,00</b>	<b>12</b>	<b>233.471,50</b>	<b>12</b>	<b>236.365,00</b>	<b>12</b>	<b>237.329,25</b>	

Totale unità	totale oneri	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1			55.234	220.935	221.899	224.792	225.757	228.650	229.614	232.507	233.472	236.365

Il comma 11 contiene disposizioni di carattere procedurale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
9	Incremento della dotazione organica di una unità di dirigente generale penitenziario.	s	c	0,06	0,22	0,22	0,22	0,06	0,22	0,22	0,22	0,06	0,22	0,22	0,22
9	Incremento della dotazione organica di una unità di dirigente generale penitenziario – Effetti riflessi	e	tc					0,03	0,11	0,11	0,11	0,03	0,11	0,11	0,11
10	Riduzione Tabella A – GIUSTIZIA	s	c	-0,06	-0,22	-0,24	-0,24	-0,06	-0,22	-0,24	-0,24	-0,06	-0,22	-0,24	-0,24

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che ivi si provvede all'incremento di n. 1 posizione dirigenziale generale nella dotazione organica nella carriera dirigenziale Penitenziaria e che a tal fine la RT fornisce il quadro di sintesi degli oneri previsti per il 2023 e dal 2024, fornendo il dettaglio dei criteri e parametri considerati a tal fine, da ritenersi pienamente rispondenti alla normativa vigente<sup>69</sup> nonché uniformandosi pienamente alle prescrizioni previste dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità in ordine alla esposizione dell'onere annuo in un orizzonte decennale, nulla da osservare.

Quanto al comma 10, recante il dispositivo di copertura, posto che il Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia reca le occorrenti disponibilità, non ci sono osservazioni.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

## Articolo 15

### *(Disposizioni in materia di accesso in magistratura)*

L'articolo reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l'altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con

<sup>69</sup> Il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2021 indica una retribuzione "media2 per i funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria pari a 98.674 euro annui, di cui 58.382 euro annui di componenti retributive rientranti nel t.e. fondamentale e 40.292 euro di componenti rientrante nel trattamento economico accessorio. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale, tavole sul sito internet del Dipartimento.

componenti supplenti, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 5 del d.lgs. n. 160 del 2006, ivi consentendosi di nominare la commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta, e non più quindi nei quindici giorni precedenti, così come previsto in precedenza (lettera a). Inoltre si prevede che la commissione del concorso sia presieduta da un magistrato con almeno la sesta valutazione di professionalità, e non più solo della sesta valutazione di professionalità (lettera b). Con la lettera c, si introducono poi due nuovi commi (1-ter e 1-quater) nel corpo del citato articolo 5, al fine di prevedere che con il medesimo decreto di nomina della Commissione sono nominati anche 15 componenti supplenti, così suddivisi: 10 magistrati (con almeno la terza valutazione di professionalità); 3 professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame (nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale); 2 avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori (nominati su proposta del Consiglio nazionale forense). Si prevede che, nel caso in cui i candidati al termine della prova scritta siano più di duemila, la commissione sia integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero complessivo di 34 componenti, così ripartiti: 23 magistrati, 6 professori universitari e 4 avvocati, oltre il presidente (comma 1-quater).

Inoltre, come già in precedenza per i componenti titolari, anche i componenti supplenti: possono essere nominati d'ufficio dal CSM tra i magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni (lettera d); possono essere nominati tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina a commissario (lettera f).

La lettera e), integrando il comma 3, specifica che nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico.

Inoltre, aggiungendo il comma 6-bis, prevede che, nel caso in cui abbiano portato a termine la prova scritta più di duemila candidati, per ogni seduta della commissione sono composte tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali il Presidente assegna un terzo dei candidati da esaminare (lettera g).

Il comma 2 aggiorna l'articolo 6 del citato decreto legislativo, riguardante la disciplina dei lavori della commissione esaminatrice. Nello specifico si riducono da 9 a 8 i mesi, dallo svolgimento delle prove scritte, entro i quali la commissione deve redigere la graduatoria finale del concorso (lettera a) e da 12 a 10 i mesi, dallo svolgimento delle prove scritte, entro i quali deve avere inizio il tirocinio dei magistrati vincitori del concorso (lettera b).

La lettera c) – modificando il comma 8 dell'articolo 6 – prevede che il presidente della commissione trasmetta mensilmente al Ministro della giustizia e al CSM una relazione riassuntiva, contenente il numero delle sedute settimanali tenute dalla commissione, specificando se la Commissione si sia riunita almeno 10 volte a settimana (con 5 sedute antimeridiane e 5 sedute pomeridiane), secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 6. In caso negativo, il presidente indica le ragioni del mancato rispetto di tale cadenza. Il presidente deve indicare in tale relazione anche il numero dei candidati esaminati, specificando se sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: la correzione degli elaborati di almeno 600 candidati; lo svolgimento dell'esame orale di almeno 100 candidati. In caso di mancato rispetto di tali previsioni, il presidente ne indica le ragioni.

La lettera d), infine, aggiungendo all'articolo 6 il comma 8-bis, prevede che nel caso del mancato raggiungimento dei citati obiettivi il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche attraverso la previsione di sedute supplementari o formando un'ulteriore sottocommissione. È poi previsto che in questi casi, la commissione può essere integrata, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-ter, che non siano già stati nominati componenti della commissione.

Il comma 3 prevede infine una autorizzazione di spesa di euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** evidenzia che la norma contiene misure necessarie a garantire lo svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura modificando le norme in materia di composizione della commissione esaminatrice, che intervengono sull'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

In particolare, si prevede che sono nominati anche componenti supplenti della Commissione di concorso in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Si prevede che nel caso in cui i candidati al termine della prova scritta sono più di duemila, la commissione sua integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.

L'onere derivante dalla nomina dei 5 componenti supplenti è stato stimato in via prudenziale, prevedendo che verrà corrisposta un'indennità nel limite di 10.000 euro pro capite, previsto dal DPCM 24 aprile 2020 per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale. Con riferimento alle spese di trasferta si è ipotizzato che i 5 commissari provengano da sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della Commissione. Si è previsto altresì un numero di 12 riunioni della Commissione, della durata di 3 giorni ciascuna.

L'onere totale, pertanto, relativo alla possibilità di avvalersi di 5 commissari supplenti per la Commissione di esame è pari ad 89.000 euro annui a decorrere dal anno 2023, come meglio evidenziato nel prospetto seguente, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.



n. componenti supplenti (a)	importo massimo del compenso per ciascun componente previsto dal DPCM 24 aprile 2020 (b)	totale compensi per integrazione commissione con componenti supplenti (c=a*b)	riunioni previste (d)	spese di viaggio per riunione (e)	spese vitto e alloggio per riunione (f)	totale trasporto e soggiorno (g=a*d*[e+f])	onere complessivo aggiuntivo per integrazione commissione (h=c+g)
5	10.000,00	50.000,00	12	150,00	500,00	39.000,00	89.000,00

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3	Disposizioni in materia di accesso in magistratura: nomina cinque commissari supplenti Commissione di concorso	s	c	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
3	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s	c	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la RT fornisce i parametri e i criteri considerati nella stima del conseguente maggior onere di spesa per i commissari supplenti e in considerazione degli elementi aggiuntivi acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura a conferma della prudenzialità delle ipotesi assunte nei parametri di calcolo della maggiore spesa<sup>70</sup>, nulla da osservare.

Ciò non di meno, andrebbero forniti chiarimenti in ordine numero delle riunioni previste e in merito alle ipotesi adottate circa gli oneri unitari per trasporto e per pasti dei componenti aggiuntivi delle commissioni d'esame.

Quanto ai profili di copertura, degli oneri annui a decorrere dal 2023, posto che a tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto al Ministero della giustizia, posto che esso reca le occorrenti disponibilità nulla da osservare.

### **Articolo 15-bis** **(Disposizioni riguardanti i magistrati onorari)**

Il comma 1 aggiorna l'art. 50, comma 1, lettera f), del T.U.I.R., al fine di assimilare i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento, confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, ai redditi da lavoro dipendente.

<sup>70</sup> Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, la Documentazione depositata dal governo riferisce sul punto che "il numero di sedute e di trasferte stimate, sono state quantificate in maniera estremamente prudenziale, ipotizzando altresì che tutti i membri della commissione provengano da sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della stessa commissione.". Cfr. Documentazione depositata da parte del Rappresentante del Governo, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 26 luglio 2023, doc. cit., pagina 142.

Il comma 2 stabilisce che i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

Il comma 3 dispone che, fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.

Il comma 4 evidenzia che le modalità applicative sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la cassa forense.

Il comma 5 stabilisce che i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengono iscritti alla gestione "separata" di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Il comma 6 prevede che il relativo onere contributivo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del magistrato onorario e di 2/3 a carico del Ministero della giustizia.

Il comma 7 afferma che per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del decreto in esame.

L'articolo, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>71</sup>, con riferimento al presente articolo, recante disposizioni previdenziali per i magistrati onorari, ha ricordato che a suo tempo la quantificazione degli oneri con riferimento alle disposizioni della legge di bilancio per il 2022, che hanno previsto l'assimilazione a redditi da lavoro dipendente dei compensi erogati ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati, è stata effettuata prevedendo prudenzialmente che tutti i magistrati aventi titolo alla stabilizzazione fossero confermati e optassero per il regime esclusivo, che determina l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. Pertanto, le disposizioni che consentono ai magistrati che esercitano le funzioni in via non esclusiva di iscriversi alla gestione separata non determinano oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione dei minori oneri contributivi connessi ai versamenti alla gestione separata.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone effetti.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, appare indispensabile l'acquisizione di dati ed elementi dal Governo sia con riferimento agli eventuali effetti sul gettito fiscale derivanti dall'applicazione ai magistrati onorari del regime applicabile ai lavoratori dipendenti, sia con riferimento agli eventuali effetti sull'equilibrio delle gestioni previdenziali interessate dalla norma.

---

<sup>71</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

Sul punto, in particolare sui commi 2-6, sarebbe opportuna l'acquisizione di elementi che confermino l'asserita assenza di oneri connessi al passaggio di una quota dei soggetti in esame dalla gestione ordinaria INPS a quella separata presso il medesimo istituto, con i conseguenti riflessi sulla ripartizione degli oneri contributivi fra lavoratore e pubblica amministrazione, anche se in linea di massima si ritiene di condividere l'impostazione adottata dal Governo.

### **Articolo 16, commi 1-2**

#### ***(Indennità di funzione per il personale della Scuola superiore della magistratura)***

L'articolo interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura. A tal fine, si integra il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 26 del 2006.

In particolare, il comma 1 precisa che, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura, sia costituito da una indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale. Tale indennità sostituisce gli emolumenti attualmente previsti ad eccezione dei buoni pasto. È rimesso ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, l'individuazione dei criteri, delle misure nonché delle modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola superiore della magistratura.

Il comma 2 autorizza la spesa di euro 269.355 per l'anno 2023 e a regime cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** evidenzia che con legge 6 agosto 2021, n. 113, modificativa dell'art. 1, comma 7, del decreto istitutivo, è stato posto a carico della Scuola il trattamento economico accessorio del personale. A tale norma viene data attuazione con la previsione che, in attesa che possa aver luogo la contrattazione collettiva, istituisce una specifica indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. La disposizione prevede inoltre che il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola e nell'ambito delle risorse disponibili nel suo bilancio, sono stabiliti i criteri, modalità e misura di tale trattamento accessorio, da determinarsi nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici.

Dal punto di vista finanziario, rappresenta che nell'anno 2022 la Scuola, per un numero medio di unità di 40,5 (tenendo conto degli avvicendamenti di personale e dividendo i mesi complessivi per il numero di personale presente ogni mese), ha speso euro 132.644,28 per straordinario; ha, inoltre, accantonato euro 48.000,00 a titolo di FDR. Il totale lordo, quindi, destinato al trattamento accessorio è stato di euro 180.645 (totale lordo *pro capite* medio: 4.461 euro).

Considerate le maggiori attività di recente assegnazione che il personale in servizio presso la Scuola è chiamato a svolgere, come sopra esposto, con conseguente impegno oltre il normale orario di servizio, si è ipotizzata la corresponsione di un importo lordo *pro capite* medio stimato prudenzialmente in euro 9.000 all'anno.

Posto che a fine 2023 i dipendenti della Scuola saranno 49, così quasi raggiungendo il pieno organico (n. 50 unità), gli oneri recati dal presente intervento normativo sono rappresentati come nella seguente tabella:

Unità di personale	Totale lordo <i>pro capite</i>	Onere totale a carico del bilancio della Scuola
50	9.000	450.000

Si precisa che allo stato sono già a carico del bilancio della Scuola superiore della magistratura, il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio.

Il FDR non è stato pagato per impossibilità di dare attuazione alla norma che impone la contrattazione sindacale in difetto di autonome rappresentanze.

A questa mancanza sopperisce l'istituzione dell'indennità di funzione in quota fissa, da corrisondersi mensilmente e in quota variabile, da corrisondersi invece annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto.

All'onere derivante dall'attuazione della modifica normativa di cui al comma 1, si provvede per la quota di euro 180.645 nell'ambito delle risorse assegnate annualmente al bilancio della Scuola superiore della magistratura e per la quota di euro 269.355 per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione	e/snat.		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	Indennità di funzione in quota fissa e variabile per il personale della Scuola superiore della magistratura	s	c	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
2	Indennità di funzione in quota fissa e variabile per il personale della Scuola superiore della magistratura – Effetti riflessi	e	tc					0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	Riduzione Tabella A – GIUSTIZIA	s	c	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 1, posto che la norma provvede all'istituzione in favore del personale amministrativo della Scuola di magistratura di una indennità di funzione *ad hoc* per parte in quota mensile “fissa” e in quota “variabile” da corrispondersi annualmente e che l'ammontare delle risorse previste a tal fine si configura come un limite massimo di spesa a fronte di un onere chiaramente rimodulabile, non ci sono particolari osservazioni.

Tuttavia, andrebbero richieste le ragioni per cui il quadro riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica non evidenzia la contestuale riduzione del Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia, che secondo la RT è invece proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura.

Inoltre, venendo ai profili di copertura, posto che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede in parte (180.645 euro) nell'ambito delle risorse assegnate annualmente al bilancio della Scuola superiore della magistratura, e, per la quota di euro 269.355 per l'anno 2023 e a regime dal 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 16, comma 3**

#### ***(Fondo per il potenziamento dei Servizi istituzionali del ministero della Giustizia)***

Il comma 3, come aggiornato all'esito dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>72</sup>, stabilisce che al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante

<sup>72</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 27 luglio 2023, pagina 5.

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150, per l'istituzione e il funzionamento della Scuola di Magistratura<sup>73</sup>.

**La RT** rileva che la disposizione è volta a incrementare le risorse da destinare al potenziamento delle attività istituzionali del Ministero della giustizia. A tal fine si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del predetto Ministero, da ripartire con decreti ministeriali, con una dotazione di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, con conseguente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, per il medesimo importo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Restano fermi i trattamenti economici del personale del Ministero della giustizia.

Si tratta delle risorse relative all'istituzione e funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura.

La Scuola è un ente pubblico non economico con personalità giuridica sia di diritto pubblico che di diritto privato; essa gode di piena autonomia organizzativa, funzionale, gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, secondo il disposto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 26 del 2006, da ultimo modificato con D.Lgs. n. 113 del 2021, di attuazione, con modifiche, del decreto-legge n. 80 del 2021.

Annualmente la legge di bilancio prevede l'assegnazione delle risorse da destinare alla Scuola superiore della magistratura sul capitolo 1478 del Bilancio del Ministero della Giustizia, denominato «Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura», che reca allo stato uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni del triennio 2023/2025.

Tenuto conto delle evidenze contabili della Scuola Superiore della Magistratura la predetta riduzione non ne compromette il funzionamento e la gestione delle attività di competenza.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

---

<sup>73</sup> La disposizione vigente prevede che per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m)

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3	Fondo per i Servizi Istituzionali	s	c		5	5	5		5	5	5		5	5	5
3	Riduzione del Fondo per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all'art. 37, c. 1 del D.Lgs. 26/2006	s	c		-5	-5	-5		-5	-5	-5		-5	-5	-5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, relativamente alla autorizzazione di spesa prevista in favore del dicastero della Giustizia, ivi essendo la norma predisposta chiaramente quale limite massimo di spesa dal 2024, nulla di particolare da osservare.

D'altro canto, venendo anche ai profili di copertura, posto che a compensazione dell'onere di cui al comma 1 è prevista una equivalente riduzione della autorizzazione di spesa annuale prevista per il funzionamento della Scuola della Magistratura, andrebbero richiesti elementi di rassicurazione in merito alla piena sostenibilità di tale definanziamento, in considerazione dei fabbisogni didattici ed organizzativi della predetta Scuola, anche alla luce degli elementi forniti dalla RT da cui emerge che l'ammontare della riduzione assomma oltre il 40% dello stanziamento annuo previsto in bilancio ai sensi della legislazione vigente<sup>74</sup>.

#### **Articolo 16-bis**

***(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>75</sup>, reca una norma interpretativa riguardante il rispetto del principio di parità di generi nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale forense.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

#### **Articolo 17**

***(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)***

L'articolo differisce dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.

**La RT** evidenzia che la disposizione apporta modificazioni al comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo 150/2022, prevedendo che per le impugnazioni proposte sino

<sup>74</sup> Capitolo 1478 dello stato di previsione del dicastero della giustizia.

<sup>75</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, pagina 11.

al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del medesimo decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

Rileva che l'intervento normativo ha natura ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è teso a prolungare temporaneamente la vigenza delle attuali modalità telematiche di svolgimento delle attività processuali e procedurali in materia di impugnazioni, già sperimentate nella fase emergenziale, sino al momento della piena operatività del nuovo processo penale telematico.

Sottolinea che gli adempimenti connessi alle attività collegate potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto meccanismi già ampiamente sperimentati e che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori nell'ambito delle misure adottate durante e successivamente alla fase dell'emergenza sanitaria.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, gli adempimenti connessi alle attività collegate alla proroga potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di meccanismi già ampiamente sperimentati. Inoltre, va ricordato che sia la disciplina di cui si prolunga la vigenza sia quella di cui si differisce l'entrata in vigore erano state ritenute prive di effetti finanziari dalle relative relazioni tecniche.

## **Articolo 18** ***(Misure in materia di giustizia tributaria)***

Il comma 1 prevede una rimodulazione del piano di assunzione di n. 576 magistrati tributari, che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029). In particolare, il piano originario prevedeva l'immissione in servizio di n.100 unità nell'anno 2023 e di n. 68 unità negli anni successivi, dal 2024 al 2030. Il nuovo piano, fermo restando il numero complessivo dei magistrati da assumere, stabilisce una diversa programmazione delle immissioni in servizio e delle relative tempistiche per cui: nel 2024 saranno immessi in servizio, oltre ai 68 magistrati già previsti, anche le restanti unità non assunte nel 2023; nel 2026 saranno immessi in servizio 204 magistrati; nel 2029 saranno immessi in servizio 204 magistrati.

Il comma 2 modifica alcune norme del d.lgs. n. 545 del 1992 relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso. Le modifiche, tra l'altro, prevedono:

- che la domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata, telematicamente, secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso [comma 2, lett. b)];
- che la commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti (+ 15) magistrati con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, da due avvocati (+2) iscritti all'albo speciale dei patrocinanti



dinanzi alle magistrature superiori e da due (+2) dottori commercialisti, per un totale di 29 componenti in luogo dei 10 previsti dalla normativa previgente. In conseguenza dell'incremento del numero dei componenti della commissione, nel caso in cui i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di trecento, si prevede la possibilità di formare, oltre le sottocommissioni, anche organi ancora più ridotti per la valutazione degli elaborati scritti denominati collegi, composti ciascuno da almeno tre componenti e deputato ad esaminare gli elaborati di una delle materie oggetto della prova di concorso relativamente ad ogni candidato [comma 2, lett. c)].

Il comma 3 reca il dispositivo di copertura, prevedendo che agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

**La RT** evidenzia che la disposizione, al comma 1, prevede una modifica del programma di immissione in servizio dei nuovi 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, rispetto a quello originariamente stabilito con l'articolo 1, comma 10, della legge n. 130/2022.

In particolare, la norma dispone il seguente nuovo piano di assunzioni, mediante concorso pubblico indetto secondo le modalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 545/1992:

-n. 68 unità nell'anno 2024, a cui aggiungere il numero dei magistrati tributari non assunti nell'ambito della procedura di transito di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 1 della legge n. 130/2022;

-n. 204 unità nell'anno 2026;

-n. 204 unità nell'anno 2029.

Di seguito è riportata la nuova proiezione degli oneri a carico del Ministero dell'economia e delle finanze nel periodo 2023-2049, in base al nuovo piano assunzionale delle 576 unità che andranno a costituire il nuovo ruolo della magistratura tributaria. In particolare, nell'ultima colonna (oneri differenziali) sono individuati annualmente i risparmi di spesa o i maggiori costi rispetto agli oneri riportati nella corrispondente tabella presente nella Relazione tecnica alla legge n. 130/2022.

Anno	Oneri assunzioni Legge 130/2022		Assunzioni 2023	Assunzioni 2024	Assunzioni 2026	Assunzioni 2029	Totale nuovi costi	Oneri differenziali
		Unità Giudici	34	134	204	204	576	
		Unità cumulate						
2023	9,91	34	3,37				3,37	-6,54
2024	16,65	168	3,37	13,28			16,65	0,00
2025	23,76	168	3,49	13,28			16,78	-6,98
2026	30,74	372	3,49	13,77	20,22		37,48	6,74
2027	39,85	372	4,21	13,77	20,22		38,20	-1,65
2028	48,28	372	4,21	16,61	20,96		41,78	-6,49
2029	57,21	576	4,38	16,61	20,96	20,22	62,17	4,97
2030	65,98	576	4,38	17,28	25,28	20,22	67,17	1,20
2031	68,51	576	4,56	17,28	25,28	20,96	68,08	-0,43
2032	70,88	576	4,56	17,96	26,31	20,96	69,78	-1,10
2033	73,51	576	4,73	17,96	26,31	25,28	74,28	0,77
2034	75,97	576	4,73	18,63	27,33	25,28	75,97	0,00
2035	77,50	576	4,90	18,63	27,33	26,31	77,17	-0,33
2036	81,85	576	5,91	19,30	28,36	26,31	79,88	-1,97
2037	85,20	576	6,01	23,30	28,36	27,33	85,01	-0,19
2038	89,04	576	6,21	23,69	29,39	27,33	86,62	-2,42
2039	92,35	576	6,21	24,48	35,47	28,36	94,52	2,17
2040	96,02	576	6,33	24,48	36,06	28,36	95,24	-0,79
2041	99,24	576	6,33	24,97	37,27	29,39	97,95	-1,29
2042	104,82	576	7,14	24,97	37,27	35,47	104,84	0,02
2043	109,31	576	7,14	28,14	38,01	36,06	109,35	0,04
2044	111,76	576	7,14	28,14	38,01	37,27	110,55	-1,21
2045	114,02	576	7,14	28,14	42,84	37,27	115,39	1,36
2046	115,88	576	7,14	28,14	42,84	38,01	116,13	0,25
2047	117,74	576	7,14	28,14	42,84	38,01	116,13	-1,61
2048	119,35	576	7,14	28,14	42,84	42,84	120,96	1,61
2049	120,96	576	7,14	28,14	42,84	42,84	120,96	0,00

Ai fini della quantificazione degli oneri differenziali rispetto all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 130/2022, è stato considerato il numero di 34 giudici c.d. "togati" individuato nella graduatoria provvisoria per il transito nella magistratura tributaria di cui al bando n. 9/2022, delibera n. 1559 del 15 novembre 2022, approvata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Sempre con riguardo al transito dei giudici c.d. "togati", è necessario considerare, altresì, che, per assicurare la neutralità finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze apporgerà, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di provenienza dei magistrati (Ministero della giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa).

Per quanto riguarda il comma 2, si sofferma in particolare, sulla sola disposizione di cui al comma 2, lettera c), laddove si sostituisce il comma 2 dell'art. 4-*quater* del D.lgs. n. 545/1992, prevedendo un aumento a n. 29 unità del numero dei componenti della Commissione di concorso per l'assunzione dei nuovi magistrati e prevedendo la possibilità di formare fino a 2 sottocommissioni.

Rileva che tale incremento del numero di componenti non comporta maggiori oneri di spesa, atteso che la proiezione dei costi per lo svolgimento delle prove concorsuali stimata nella legge n. 130/2022 è stata prudenzialmente determinata sulla base degli analoghi costi sostenuti dal Ministero della giustizia in occasione dei concorsi per l'assunzione dei magistrati ordinari, in relazione ai quali la relativa Commissione di concorso è formata da 29 componenti (Cfr. art. 5 del D.lgs. n. 160/2006 e RT relativa all'art. 26-bis del decreto-legge n. 118/2021).

Per tale motivo, si conferma la congruità degli importi di spesa autorizzati dalla citata legge n. 130/2022 con riguardo agli oneri correlati con il funzionamento della Commissione di concorso, stimati in 470.000 euro.

(RT dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 118/2021)

n. componenti Commissione concorso magistrato ordinario	Importo massimo del compenso per ciascun componente della Commissione previsto dal DPCM 24 aprile 2020 previsto per il reclutamento di personale dirigenziale	Totale compensi componenti Commissione	Commissari in trasferta	Spese di viaggio a/r	n. riunioni previste (3 gg per ogni riunione)	Spese vitto e alloggio per 3 gg e 2 notti	Spese di trasporto e soggiorno componenti della Commissione	Onere complessivo
34	€ 10.000	€ 340.000	17	€ 150	12	€ 500	€ 132.600	€ 472.600

Sul comma 3 ribadisce che agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla rimodulazione delle assunzioni dei magistrati tributari togati, pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Rimodulazione del programma di immissione in servizio dei magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, rispetto a quello originariamente stabilito con l'art. 1, c. 10 della L. 130/2022	s	c				6,74				6,74				6,74
		Effetti riflessi	e	t/c								3,27			
3	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004	s	c				-6,74				-6,74				-6,74

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce della rimodulazione del piano assunzionale dei giudici tributari per il 2024, il 2026 e il 2029 e connessi effetti di rideterminazione degli oneri annui, a fronte della proiezione degli oneri pluriennali previsti a suo tempo in relazione al *timing* dei reclutamenti stabilito in origine dall'articolo 1 della legge n. 130/2022<sup>76</sup>, si rileva che la RT quantifica i maggiori oneri, utilizzando i medesimi parametri impiegati dalla relazione tecnica allegata alla citata legge n. 130 del 2022. Pertanto, dal momento che la nuova quantificazione proposta risulta coerente con i dati ed i parametri forniti in quella sede, non ci sono particolari osservazioni.

In merito al comma 2, nel presupposto che le modifiche apportate mediante la lettera c) della norma, laddove si elevano da 10 a 29 il numero dei componenti delle commissioni di concorso per l'accesso alla carriera di giudice tributario, risultino compatibili con la stima fatta a suo tempo, in base alla proiezione dei costi per lo svolgimento delle prove concorsuali, non ci sono osservazioni.

Andrebbero in ogni caso richieste conferme in merito alla prudenzialità dell'ipotesi assunta circa il numero delle riunioni ipotizzata, nonché in merito alle spese di vitto e alloggio dei commissari di cui andrebbero specificati i parametri unitari.

Per i profili di copertura, posto che la disposizione prevede che agli oneri previsti dal comma 1 a decorrere dal 2026 si provvede a carico del Fisce e che la rappresentante del Governo ha assicurato che le risorse sono effettivamente disponibili<sup>77</sup>, nulla da osservare.

<sup>76</sup> XVIII Legislatura, Nota di lettura n. 323, pagina 11 e seguenti.

<sup>77</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 26 luglio 2023.

## **Articolo 18-bis**

### ***(Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa)***

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>78</sup>, prevede che la società Sose S.p.A. venga fusa per incorporazione nella società Sogei S.p.A.

In particolare, il comma 1 stabilisce che al fine di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti dalla società Sose S.p.A., quest'ultima è fusa per incorporazione nella società Sogei S.p.A. senza necessità della relazione degli organi amministrativi partecipanti alla fusione che illustra e giustifica il progetto di fusione di cui all' articolo 2501-*quinquies* e della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote di cui all'articolo 2501-*sexies* del codice civile. Il secondo periodo del comma 1 prevede il dimezzamento di taluni termini ordinariamente previsti dal codice civile per l'attuazione dei progetti di fusione. Gli ultimi tre periodi del comma 1 specificano alcuni effetti giuridici della fusione in esame, stabilendo che le norme stabiliscono che la fusione è efficace con l'iscrizione prevista all'articolo 2504 del codice civile e, per effetto della stessa, la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio in corso della società incorporante al momento della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti normativi alla società incorporata si intendono riferiti a quella incorporante.

Il comma 2 come modificato in prima lettura, stabilisce che nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.

Il comma 3 reca norme volte ad assicurare la continuità dell'attività svolta dalla Sose. In particolare, la disposizione prevede che al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività sinora svolte. Sempre ai fini della garanzia della continuità delle attività svolta, si prevede inoltre che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la società incorporante continua ad utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.

Il comma 4 stabilisce che i componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile (al fine di escludere il risarcimento del danno per gli amministratori decaduti), nel momento in cui diviene efficace la fusione. Si prevede, tuttavia, che gli amministratori restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dall'efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione che si compone di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista. Dei suddetti cinque membri, tre sono scelti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 175 del 2016, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria ai quali si applica il regime dell'onnicomprendività del trattamento economico del dirigente pubblico stabilito all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 5 stabilisce che le operazioni di cui al comma 1 sono esenti da imposizione fiscale.

Il comma 6 prevede che i lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società Sogei S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 258 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

---

<sup>78</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 21 luglio 2023, pagina

pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo d'azienda risultano iscritti al predetto Fondo.

Il comma 7 stabilisce che per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

**La RT** conferma che la norma dispone, nei commi da 1 a 4, che la SOSE — Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., istituita in base all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146 e partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (88,89%) e dalla Banca d'Italia (11,11%), venga fusa per incorporazione nella SOGEI – Società Generale d'Informatica S.p.A.

La disposizione, in particolare, prevede, al comma 2, che nell'ambito dell'operazione il Ministero dell'economia e delle finanze acquisti, al valore nominale, le azioni della società SOSE S.p.A. detenute dalla Banca d'Italia.

Per determinare il valore nominale delle azioni occorre far riferimento al capitale sociale sottoscritto dai soci. A tal proposito, come si evince dall'articolo 5 dello Statuto SOSE, il capitale sociale della società è di 3.915.000 euro ed è suddiviso in 45.000 azioni di euro 87 ciascuna. Come si evince dall'atto costitutivo della SOSE S.p.A., attualmente il Mef-Dipartimento delle finanze detiene 40.000 azioni, pari all'88,89%, mentre la Banca d'Italia ne detiene 5.000 azioni, pari all'11,11%. Il valore nominale delle azioni possedute dalla Banca d'Italia è dunque di 435.000 euro (ovvero 5.000 azioni x 87 euro ciascuna = 435.000 euro). Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.

Sul comma 3, allo scopo di assicurare la continuità dell'attività svolta, prevede che, alla scadenza dei vigenti atti esecutivi stipulati dalla società incorporata con le strutture affidanti dell'amministrazione economico-finanziaria, la società incorporante stipuli analoghi accordi che vadano a disciplinare e regolare i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività svolte sinora dalla società incorporata; il medesimo comma, sempre allo scopo di assicurare la continuità dell'attività svolta, prevede che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la società incorporante continui ad utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche attraverso la costituzione presso la società incorporante di una specifica unità organizzativa. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 4 dispone che i componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono ipso iure nel momento in cui diviene efficace la fusione, senza applicazione della disposizione di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, ai soli fini dell'esclusione del risarcimento del danno per gli amministratori decaduti. Detti amministratori restano tuttavia in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dall'efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione che si compone di cinque membri, i quali sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri

diritti di azionista, di cui tre scelti tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, anche in deroga alle previsioni di cui di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 175 del 2016. A questi ultimi si applica il regime dell'onnicomprendività del trattamento economico del dirigente pubblico, previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene, inoltre, stabilito, al comma 5, che le operazioni di fusione siano esenti da imposizione fiscale, restando eventuali ulteriori oneri connessi all'operazione (quale ad esempio spese notarili) a carico delle società interessate dalla fusione. Tale esenzione configura una rinuncia a maggior gettito, riguardando operazioni a fronte delle quali non sono ascritti effetti nelle attuali previsioni del bilancio dello Stato.

Non derivano, inoltre, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 6 in cui si prevede il mantenimento dell'iscrizione al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 in favore dei lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società Sogei S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 258 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le disposizioni normative vigenti, ai fini dell'iscrizione al predetto Fondo, prevedono un obbligo contributivo complessivo pari al 5,50% della retribuzione, di cui il 3,30% a carico del datore di lavoro e il 2,20% a carico degli iscritti. Per le n.163 unità di personale con contratto di lavoro subordinato, trasferite dall'Agenzia delle entrate-Riscossione alla Sogei S.p.A. per effetto della cessione del ramo di azienda, la quota del contributo a carico del datore di lavoro sarà infatti corrisposta da quest'ultima, con risorse a carico del proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 prevede l'utilizzo del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>79</sup>, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18-bis, che prevedono la fusione per incorporazione della società SOSE nella società SOGEI, ha rilevato che l'importo da versare per l'acquisto delle partecipazioni detenute dalla Banca d'Italia sarà, in ogni caso, determinato nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo 18-bis.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese in conto capitale, come segue:

---

<sup>79</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1-6	Fusione SOSE spa in SOGEI SPA	s	k	0,435				0,435				0,435			
7	F. Riaccor residui pass. c/cap	s	k	-0,435				-0,435				-0,435			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che sia SOSE Spa che SOGEI Spa sono società *in house* del ministero dell'economia e delle finanze, rientranti entrambe nel perimetro dei soggetti consolidati nel conto economico della PA a fini di contabilità nazionale (SEC2010)<sup>80</sup>.

Andrebbe chiarito se la quantificazione degli oneri relativi all'acquisto di azioni della società da parte del MEF, risulti prudentiale e congrua al presumibile valore di acquisto, fornendo l'illustrazione dei criteri di valutazione e delle evidenze contabili e di bilancio aggiornate idonee a fornire una rappresentazione del valore netto contabile delle quote azionarie, rappresentandone in tal modo il grado di prudenzialità del valore "unitario" ascritto invece, dalla RT in esame, sulla sola base del capitale sociale, per un importo pari a 87 euro per azione<sup>81</sup>.

In merito poi al comma 4, laddove si dispone la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione con il perfezionamento dell'atto di fusione, e che i medesimi amministratori restino in carica fino alla data dell'assemblea, entro trenta giorni dall'efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio composto di n.5 membri<sup>82</sup>, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa gli eventuali effetti finanziari derivanti da tale decadenza per eventuali liquidazioni.

Quanto al comma 5, ivi prevedendosi la esenzione dai prelievi fiscali degli atti concernenti la fusione in esame, ivi trattandosi di rinuncia a maggior gettito rispetto alla legislazione vigente, nulla da osservare.

In merito al comma 6, posto che la disposizione è confermativa di quanto già previsto a legislazione vigente, non si formulano dunque osservazioni.

Quanto al comma 7, venendo ai profili di copertura finanziaria, posto che la disposizione ivi richiamata si riferisce al fondo per la riscrittura dei residui passivi perenti di parte capitale iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze e che esso reca le occorrenti disponibilità<sup>83</sup>, nulla da osservare.

<sup>80</sup> Sotto settore "Enti produttori di servi economici".

<sup>81</sup> A tale proposito, va infatti segnalato che dallo stato patrimoniale al 31 dicembre scorso risulta che il totale dei mezzi propri, ovvero il capitale sociale cui si aggiungono le riserve e l'utile d'esercizio assomma a 8.857.170 euro, conseguendone un valore unitario per azione di 196,8 euro per ogni azione. Cfr. SOSE SPA, Bilancio d'esercizio 2022, "Tavola dei risultati patrimoniali e finanziari", sul sito interne della società, pagina 63.

<sup>82</sup> Ad ogni, da una rapida consultazione dei rispettivi siti internet, emerge che i consigli di amministrazione delle due società sono costituite da n. 3 componenti ciascuno.

<sup>83</sup> Si fa presente che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al momento sul capitolo stesso risultano disponibili per l'anno 2023 circa 179 milioni di euro. Il capitolo è il 7496 e reca una dotazione annua per il triennio 2023/2025 di 1,9 miliardi di euro per il biennio 2023 e 2024 e di 1,7 miliardi per il 2025. La disponibilità di competenza al 21 luglio 2023 era di 1,6 miliardi. Cfr. Ministero



## Articolo 19

### *(Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)*

Il comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 disciplinante il Comitato ETS quale Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della dir. 2003/87/CE. In particolare:

- si modifica il comma 6, riconducendo tutta l'attività istruttoria preliminare per la stesura degli atti deliberativi del Comitato nella competenza del Ministero dell'ambiente. Vengono altresì soppresse le disposizioni che disciplinano la composizione (5 funzionari ministeriali, 1 dei quali con funzioni di coordinatore) della Segreteria tecnica del Comitato, competente per le suddette attività istruttorie. Invece, il nuovo comma 7-bis prevede che la Segreteria tecnica sia composta da 5 membri e da 1 coordinatore (senza prevedere la loro qualifica di funzionari ministeriali);
- si integra il comma 6, disponendo che il Ministero dell'ambiente si avvalga per la suddetta attività istruttoria, anche attraverso stipula di convenzioni, oltre che delle proprie società in house, del GSE e di ISPRA e anche di UNIONCAMERE per l'implementazione informatica del Portale ETS;
- si modifica il primo periodo del comma 12, che nel testo previgente demanda ad un apposito decreto interministeriale la definizione dei compensi dei componenti del Comitato ETS, al fine di prevedere che con il medesimo decreto vengano stabiliti anche i compensi dei componenti della Segreteria tecnica;
- si sopprime il secondo periodo del comma 12 che prevedeva la possibilità di riconoscere al personale della Segreteria tecnica la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, per un massimo di settanta ore mensili *pro capite*.

Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, eleva da 6 a 10 il numero massimo di membri della Commissione VIA-VAS che possono essere nominati anche componenti della Commissione PNRR-PNIEC.

Il comma 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale richiamata negli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010). La denominazione vigente ("Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica") viene mutata in "Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica", in linea con la nuova denominazione del Ministero dell'ambiente.

**La RT** afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi per il Comitato e per la Segreteria tecnica graveranno sui proventi delle aste CO<sub>2</sub>, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 47 del 2020. Peraltro, la norma non predetermina tale compenso ma la quantificazione dello stesso verrà stabilita nel decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ora *Ministro delle imprese e del Made in Italy*) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 47 del 2020; è pertanto in quella sede che si provvederà alla quantificazione dei compensi in argomento che troveranno copertura con i proventi delle aste, tenuto conto degli importi sostanzialmente marginali rispetto all'entità delle somme provenienti dalle aste stesse.

---

dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., interrogazione dello stato di previsione del medesimo dicastero al 21 luglio scorso.

**Il rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha chiarito che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà far fronte alle nuove attività istruttorie in materia di Emission Trading System, attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), e potrà avvalersi in via convenzionale di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale ETS nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le necessarie risorse sono già state attribuite al medesimo Dicastero, rispettivamente, dall'articolo 23, comma 7, lettera n), e dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, con riferimento al comma 1 e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 1-*bis* considerato che gli oneri per i componenti della commissione PNRR-PNIEC, trovano copertura nelle tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si hanno osservazioni da formulare.

Altresì, non si formulano osservazioni relativamente al comma 1-*ter*, atteso il suo carattere ordinamentale.

### **Articolo 19-bis**

#### ***(Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)***

L'articolo, introdotto durante la prima lettura<sup>84</sup>, consente di prorogare il termine di nomina dei direttori degli Enti parco nazionali e la durata dei loro contratti, fino all'insediamento del nuovo direttore del parco e comunque per una durata non superiore a sei mesi dal giorno di scadenza del contratto medesimo.

Il comma 2 consente, inoltre, la proroga del contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della L. 394/1991, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, e comunque per una durata non superiore a sei mesi dal giorno di scadenza del contratto medesimo. La disposizione specifica che la suddetta proroga è volta ad assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR.

L'integrazione è al momento provvista di **RT**

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, dal momento che la disposizione interessa l'ordinario funzionamento degli organi direttivi degli Enti, in assenza dei quali ne è impedita la regolare attività, non ci sono osservazioni.

---

<sup>84</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, pagina 11.

## **Articolo 19-ter**

### ***(Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)***

L'articolo, introdotto durante l'esame in sede referente durante la prima lettura<sup>85</sup>, prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, e la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

In particolare, le risorse sono ripartite tra le seguenti finalità:

- alla lettera a) 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per l'espletamento delle procedure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni previste e disciplinate dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017;
- alla lettera b) 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota di tali risorse, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata da ISPRA ed ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, avviate dal 2019 al 2022;
- -alla lettera c) 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte, nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con cui: sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse del fondo in questione; sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

Il comma 3 disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 (pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024), stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE.

**La RT** evidenzia che la proposta normativa, al fine di valorizzare l'attività di ricerca istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA.

---

<sup>85</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 21 luglio 2023.

Inoltre, si prevede che con decreto del MASE vengano stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui sopra, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse.

Per i profili di copertura, posto che agli oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE.

Si precisa che con il decreto previsto al comma 3 saranno integrati i capitoli sul bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riservati a ENEA e ISPRA. In particolare, le risorse per il finanziamento delle attività di ISPRA ed ENEA sono allocate sul bilancio del MASE specificamente al capitolo 7630 "contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.)" che presenta uno stanziamento pari a 156,2 milioni di euro circa per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e nell'azione "Finanziamento della ricerca nel settore ambientale" (capitoli 3504, 3622, 8832, 8833 e 8834) riservata all'ISPRA con una dotazione finanziaria complessiva pari a 122 milioni di euro per l'anno 2023, 126,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 120,8 milioni di euro per l'anno 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui Saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese in conto corrente, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Valorizz. ISPRA - ENEA	s	c	1	2,5	2,5	2,5	1	2,5	2,5	2,5	1	2,5	2,5	2,5
3	F.S. c/c "min. ambiente"	s	c	-1	-2,5	-2,5	-2,5	-1	-2,5	-2,5	-2,5	-1	-2,5	-2,5	-2,5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito all'adeguatezza delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni organici dei due enti di ricerca, andrebbero richiesti elementi in merito alla copertura organica degli enti in questione nei diversi profili professionali, nonché informazioni in merito alla platea di personale precario a t.d. che potrebbe essere destinatario delle risorse ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato<sup>86</sup>.

<sup>86</sup> Dalla ricognizione delle tavole dell'ISPRA emerge che al 31 dicembre 2022, su 1.192 unità complessive in servizio, risultavano 1.121 a tempo indeterminato e n. 71 a tempo determinato. Il tutto su di una dotazione organica di 1.403 unità complessive. Gli analoghi dati riferiti all'ENEA, aggiornati al 30 giugno 2022, indicano 10 unità a tempo determinato e 2.247 unità a tempo indeterminato. Cfr. ISPRA ed ENEA, siti *internet*, sez. Amministrazione trasparente.

Per i profili di copertura, premesso che agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al MASE, che reca le occorrenti disponibilità, nulla da osservare..

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. allorché ci si trovi in presenza di maggiori spese per oneri di personale.

### **Articolo 19-quater**

#### ***(Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC)***

Il comma 1 stabilisce che per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unità da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unità nell'area degli assistenti, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area de funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente.

Il comma 2 autorizza il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche per le finalità di cui al comma 1 senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per l'anno 2023 per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e a euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e a 146.965 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'integrazione è al momento provvista di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>87</sup>, in relazione alle disposizioni dell'articolo 19-quater, ha assicurato che alle nuove assunzioni in favore del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna si provvederà a valere sul bilancio autonomo del medesimo ente, senza pregiudizio per lo svolgimento delle ulteriori attività poste a carico del predetto bilancio autonomo.

---

<sup>87</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

**Al riguardo**, premesso che la norma autorizza il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di sei unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e a trasformare tre rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno quantificando gli oneri pari ad euro 17.000 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno per l'anno 2023 e ad euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, è indispensabile l'acquisizione di una RT che indichi i dati e gli elementi alla base della quantificazione dell'onere.

Quanto ai profili di copertura, in relazione alla copertura sul bilancio del Parco, pur tenendo conto delle rassicurazioni intervenute durante l'esame in prima lettura, andrebbero forniti dati analitici dimostrativi della sussistenza delle relative disponibilità.

Quanto alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, relativo al bilancio triennale 2023-2025, che reca per il triennio in corso le occorrenti disponibilità, nulla da osservare.

### **Articolo 20, comma 1** ***(Disciplina del reclutamento)***

Il comma 1, alle lettere a)-c), aggiorna la vigente disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole. Si prevede, in particolare, l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si stabilisce, poi, l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, inoltre, l'eliminazione della graduatoria dei "vincitori non abilitati". Si prevede, altresì, l'inserimento – tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente – oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA. Nel dettaglio, ciò avviene modificando l'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (legge n. 106 del 2021), che reca "*Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente*", al comma 10 (lettera a)), al comma 10.1 (lettera b)) e abrogando il comma 10-ter (lettera c)).

**La RT**, si sofferma sul dispositivo riferendo sul comma 1, la lettera a), numero 1) che ivi si sostituisce parzialmente la lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 prevedendo il ripristino dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR e successivamente la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta e stabilendo il passaggio dell'oggetto delle prove scritte, da disciplinare a pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico.

Il comma 1, lettera a), numero 2) modifica il contenuto della prova orale che accerterà le conoscenze e le competenze disciplinari del candidato.

Il comma 1, lettera a), numero 3 prevede che le graduatorie sono integrate per i posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Il comma 1, lettera a), numero 4 elimina la graduatoria dei “vincitori non abilitati” di cui all’art. 59, comma 10, lettera d)-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2021 e conseguentemente la lettera c) del comma 1 della disposizione in esame abroga il comma 10-*ter* dell’art. 59 che prevedeva l’inserimento in coda dei vincitori non abilitati.

Certifica che le predette disposizioni sono di natura ordinamentale e pertanto non producono nessun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato.

Sul comma 1, lettera b) rileva che ivi si modifica il comma 10.1 dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 avente ad oggetto le modalità per la redazione dei quesiti della prova scritta dei concorsi prevedendo l’inserimento tra i soggetti titolati a redigere i quesiti oltre alle università anche i consorzi universitari e gli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del FORMEZ PA nonché l’abolizione delle linee guida di cui al secondo periodo del comma 10.1.

Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, i cui effetti si iscrivono appieno nell’ambito di quelli che sono già contemplati da tendenziali a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 20, comma 2**

### ***(Integrazione e validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento dei docenti)***

La disposizione novella l’art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, che nel testo vigente dispone l’integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie: i) quelle di cui all’art. 59, comma 10, lett. d) del D.L. 73/2021, che riguarda i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; ii) quelle di cui all’art. 59, comma 15, del D.L. 73/2021, riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali – sempre nei limiti dei posti messi a concorso – alle immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche. La norma: a) proroga la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento; b) circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell’art. 47, comma 11, del D.L. 36/2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR; dall’altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l’integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento.

**La RT** ribadisce che, nel modificare l'art. 47 comma 11 del DL 36/2022 la norma dispone l'eliminazione dell'integrazione delle graduatorie concorsuali con i candidati risultati "idonei" per i concorsi cd. PNRR e si precisa che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR.

Tale disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico dello Stato.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, dal momento che la norma non autorizza nuove assunzioni, ma si limita a prorogare la validità di graduatorie già formate per consentirne l'utilizzo nei limiti delle assunzioni già autorizzate, nulla da osservare.

### **Articolo 20, comma 3**

#### ***(Formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie e degli insegnanti tecnico-pratici)***

La disposizione novella alcune disposizioni del D.Lgs. n. 59/2017.

Le modifiche, tra l'altro, stabiliscono che:

- per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che abbiano svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito [lettera a)]; ;
- soggetti già abilitati possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA30 del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. Inoltre si specifica che detti percorsi di formazione si possono svolgere anche mediante modalità telematiche [lettera b)];
- che coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che



compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2 [lettera *b-bis*]);

- la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria [lettera *c*]);
- per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche [lettera *d*), punto 2)].

Il comma 3-*bis* novella l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 1 del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), aumentando dal 38 al 45 per cento della relativa dotazione organica la percentuale massima di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 6-*quater* del d.lgs. 165 del 2001, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascun ente di ricerca di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. n. 593 del 1993.

Il comma 3-*ter* prevede che al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

Il comma 3-*quater* modifica alcuni profili della disciplina per il riconoscimento della parità alle scuole non statali e stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini del riconoscimento della parità alle scuole non statali, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-*ter* del d.lgs. n. 59/2017. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-*ter* del d.lgs. n. 59/2017, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini del riconoscimento della parità alle scuole non statali, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 della medesima legge, l'aver prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

**La RT** annessa alle novelle ribadisce che le norme apportano modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 finalizzate a rendere maggiormente attuabile la riforma del reclutamento dei docenti – Missione 4, Riforma 2.1 – prevista dal PNRR, già avviata con l'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le novelle introducono modifiche volte ad assicurare su tutto il territorio nazionale l'omogeneità dell'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale nonché a rendere più efficace il nuovo modello formativo.

In particolare, la novella di cui alla lettera a) interviene sull'articolo 2-*bis* “*Percorso universitario e accademico di formazione iniziale*”, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 al fine di sopprimere il tetto massimo del numero di soggetti che è possibile abilitare di anno in anno.

Assicura che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conferma che la lettera b) novella l'articolo 2-*ter*, comma 4 del decreto legislativo n. 59 del 2017 abrogando il tirocinio per i soggetti che essendo già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e che sono in

possesso della specializzazione sul sostegno intendano conseguire l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione prevedendo che l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale non comprenda tirocinio. Inoltre, al fine di agevolare l'acquisizione dei 30 CFU/CFA da parte di tali soggetti è previsto che tali percorsi possano essere svolti con modalità telematiche, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 1, secondo periodo e quindi anche in misura superiore al 20%.

Assicura che tali disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico dello Stato.

In merito poi alla novella ricorda che il costo del percorso abilitativo per l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale da parte di coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno è a carico di ciascun discente.

Sulla lettera c) afferma che la norma incide sull'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 disciplinando l'ipotesi del mancato superamento del percorso di formazione iniziale per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5 e che, conseguentemente, per poter conseguire l'abilitazione, debbano completare il percorso di formazione iniziale contestualmente al contratto annuale di supplenza. La norma consente a tali candidati di ripetere la prova finale del percorso di formazione iniziale, il cui mancato superamento determina la cancellazione dalla graduatoria del concorso. Certifica che l'intervento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello stato essendo i costi relativi all'eventuale ripetizione della prova a carico del candidato.

La novella di cui alla lettera d) apporta modificazioni all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 59 del 2017 recante il regime transitorio per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo del nuovo sistema di formazione iniziale che hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello stato.

La novella di cui alla lettera e) interviene sull'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 anticipando dal settembre 2025 al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale è richiesto il possesso dell'abilitazione quale requisito di partecipazione al concorso per docenti tecnico – pratici (ITP).

La norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, considerando il tenore essenzialmente ordinamentale delle norme e i chiarimenti forniti dalla RT, non si formulano osservazioni.

## **Articolo 20, commi 4-5**

***(Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché al personale addetto)***

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM), da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono determinati i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal MIM per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

**La RT** evidenzia sul comma 4 che la norma detta una disciplina speciale in relazione alla determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento di tutto il personale scolastico, demandando ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione specifica dei suddetti compensi.

La *ratio* della norma si rinviene nel fatto che la disciplina generale vigente per tutte le pubbliche amministrazioni non prende in considerazione molte delle peculiarità dei concorsi per l'assunzione del personale scolastico.

La norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica demandando al decreto interministeriale la determinazione dei compensi per i concorsi del personale scolastico e specificando che all'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, i compensi dei membri delle commissioni saranno determinati in funzione delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 5, rileva che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 4, posto che alla disposizione ivi prevista è associata una clausola di neutralità, nulla da osservare.

Sul comma 5 non ci sono osservazioni.

### **Articolo 20, commi 6–6-quinquies**

***(Procedure per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (c.6); norme in materia di professione docente nella provincia di Bolzano (c.6-bis); modifiche al concorso nazionale per dirigenti scolastici (c. 6-ter); norme in tema di punteggio per incarichi di sostegno (c. 6-quater); Scuola europea di Brindisi (c.6-quinquies))***

Il comma 6 interviene in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, novellando il comma 1 e il comma 2 dell'art. 1-*bis* del D.L. 126 del 2019 al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. In particolare: 1) riduce dal 50 al 30 per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; 2) aumenta dal 50 al 70 per cento la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

Il comma 6-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>88</sup>, stabilisce che nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-*bis* del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

Il comma 6-*ter*, anch'esso inserito nel corso dell'esame in prima lettura<sup>89</sup>, dispongono alcune modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2022, relativo alla graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali.

In particolare, viene introdotto il comma 11-*decies*, prevedendo che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche quali dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259/2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, siano confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

Viene inoltre introdotto il comma 11-*undecies*, prevedendo che i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259/2017, superando la prova scritta e la prova orale, e a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 13 luglio 2011.

---

<sup>88</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, pagina 12.

<sup>89</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 27 luglio 2023, pagina 5.

Il comma 6-*quater* prevede che a decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

Il comma 6-*quinquies* modifica i commi 1 e 1-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016 concernenti la Scuola europea di Brindisi. In particolare, viene previsto che:

- le risorse che il comma 1 del testo vigente del medesimo decreto-legge destina alla stipula e all'esecuzione delle convenzioni da parte della suddetta Scuola con il Segretariato generale delle scuole europee, siano iscritte su uno specifico capitolo di bilancio e siano finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea ed alla retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto;

- il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, contrattualizzato dalla Scuola, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 1-*ter* della medesima disposizione, concorra alla definizione dell'organico complessivo della Scuola medesima. Al fine di consentire la retribuzione del suddetto personale il Ministero dell'istruzione provvede ad attribuire le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione adotta, altresì, ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero.

**La RT** certifica sul dispositivo di cui al comma 6, che la disposizione ivi prevista è neutra dal punto di vista finanziario. Infatti, con la modifica alla doppia procedura concorsuale prevista dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si interviene esclusivamente per rideterminare, per il triennio scolastico dal 2022/2023 al 2024/2025, la percentuale dei posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Dette procedure sono state già autorizzate ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, pertanto, dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Nella documentazione** depositata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>90</sup>, il Governo ha evidenziato che l'ultimo concorso per gli insegnanti di religione cattolica (IRC) è stato bandito, sulla base delle previsioni della legge 18 luglio 2003, n. 186, con DDG 2 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado. La legge 20 dicembre 2019, n.159, in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, nel prevedere l'originaria

---

<sup>90</sup> Cfr. Documentazione depositata da parte del Rappresentante del Governo, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, doc. cit., pagina 144.

procedura concorsuale di cui all'art. 1-bis, ha disposto che nelle more dell'espletamento del concorso, continuino a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle pregresse graduatorie di merito. Al netto, quindi, delle nomine in ruolo intervenute, i posti vacanti e disponibili della dotazione organica IRC (pari al 70% dei posti di insegnamento complessivamente istituiti) sono stati coperti con contratti a tempo determinato e la restante parte di posti complessivamente istituiti con incarichi annuali, come da normativa vigente.

Pertanto, segnala che gli elevati numeri di supplenti con più di 36 mesi di servizio, rispetto a quelli che ne hanno meno, e il numero stimato di posti da bandire, lasciano presumere che le platee di aspiranti alle procedure concorsuali straordinaria e ordinaria possano essere in gran parte sovrapponibili.

A mero titolo esemplificativo, si riporta in tabella il dato dei supplenti con servizio > a 36 mesi nell'intervallo di tempo degli ultimi 5 anni e il dato supplenti con servizio < a 36 mesi sempre nell'intervallo di tempo degli ultimi 5 anni.

In complessivo, per entrambi i cicli di istruzione, risultano 15.562 supplenti con servizio > a 36 mesi (di cui 14.426 con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2022/23) e 4.078 supplenti con servizio < a 36 mesi (di cui 2.358 con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2022/23).

Sono stati considerati i supplenti che abbiano fatto almeno 1 anno di supplenza solo su religione cattolica a partire dall'a.s. 2018/19, considerando l'annualità di almeno 180 gg di supplenza su tipi servizio N05, N27 e N28 e che non risultano nell'a.s. 2022/23 di ruolo come personale IRC.  
L'attribuzione al territorio e al ciclo è sulla base della supplenza più recente presa in esame.  
Dati al fine giugno 2023.

Regione	Supplenti con almeno 36 mesi ultimi 5 anni scolastici		con almeno 36 mesi di cui supplenti a.s. 2022/23		Supplenti con meno di 36 mesi ultimi 5 anni scolastici		con meno di 36 mesi di cui supplenti a.s. 2022/23	
	I CICLO	II CICLO	I CICLO	II CICLO	I CICLO	II CICLO	I CICLO	II CICLO
Abruzzo	161	141	148	135	54	46	30	29
Basilicata	67	57	59	55	16	27	11	8
Calabria	243	241	216	226	81	71	47	38
Campania	564	687	516	656	153	170	107	111
Emilia Romagna	686	615	626	564	196	163	118	96
Friuli	170	140	148	132	49	35	30	19
Lazio	665	697	639	662	130	166	56	107
Liguria	224	188	197	170	63	64	40	41
Lombardia	1.509	1.285	1.391	1.165	448	409	267	213
Marche	312	206	289	195	54	48	35	21
Molise	52	29	49	22	11	7	5	5
Piemonte	744	477	684	448	179	104	99	64
Puglia	610	503	563	472	125	180	80	98
Sardegna	176	219	161	203	73	67	49	34
Sicilia	736	566	700	532	119	139	77	81
Toscana	560	461	512	422	152	131	87	73
Umbria	164	110	156	96	31	30	20	17
Veneto	726	571	677	540	152	136	70	75
<b>TOTALE</b>	<b>8.369</b>	<b>7.193</b>	<b>7.731</b>	<b>6.695</b>	<b>2.086</b>	<b>1.992</b>	<b>1.228</b>	<b>1.130</b>

Dal punto di vista dell'eventuale maggior spesa per ricostruzione di carriera, si fa presente che la disciplina IRC presenta, anche per questo istituto, notevoli aspetti di specialità che in parte mitigano la preoccupazione sopra esposta.

La ricostruzione di carriera dei docenti di religione segue regole differenti a seconda che riguardi i docenti incaricati di religione (non ancora immessi in ruolo) e i docenti di religione di ruolo.

La ricostruzione di carriera dei docenti di religione di ruolo segue la disciplina delle disposizioni sulla ricostruzione di carriera dei docenti di ruolo curricolari, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, della legge 186/2003; tale disposizione, infatti,

estende ai docenti di ruolo di religione cattolica le norme di stato giuridico e il trattamento economico di cui al D.Lgs. 297/1994 e ss.mm..

Diversamente, i docenti incaricati, già oggi ed a prescindere dalla immissione in ruolo, hanno diritto alla progressione per posizioni retributive dei corrispondenti docenti di ruolo (laureati delle superiori, se docenti di scuola secondaria, o docenti di scuola primaria e dell'infanzia, se in servizio in tali scuole) ed hanno anche diritto alla ricostruzione di carriera, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 53, u.c., della legge 312/1980, ossia:

- anzianità complessiva di almeno quattro anni (considerando anche i periodi ad orario ridotto o frazionati, idonei a maturare aumenti biennali) e, nelle scuole secondarie, accettazione di posto orario con trattamento cattedra, o non inferiore a dodici ore qualora la limitazione sia stata imposta da ragioni strutturali; nella scuola dell'infanzia e primaria, orario settimanale non inferiore a dodici ore (DPR 399/1988).

A tal fine, i servizi precedenti da incaricati di religione (servizi preruolo) vengono valutati nella stessa esatta misura fino ad oggi prevista per la ricostruzione di carriera dei docenti di ruolo (ossia 4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici, nonché il rimanente 1/3 ai soli fini economici), con progressione successiva come i docenti di ruolo, purché l'orario settimanale di cattedra o equiparato perduri.

Intervenuta, pertanto, la ricostruzione di carriera, e permanendo l'orario cattedra, la progressione è identica ai docenti di ruolo.

Considerato, inoltre, che la platea di docenti interessata dalla novella legislativa ha svolto mediamente ben più di trentasei mesi di servizio, risalendo l'ultimo concorso al lontano 2004, l'incremento al 70% della quota destinata a coprire i posti liberi e vacanti mediante la procedura straordinaria riservata, non potrebbe determinare ulteriori oneri per la finanza pubblica, riguardando personale che, almeno in parte, anche se non ancora immesso in molo, ha da tempo maturato il diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera.

A tanto si aggiunga l'impatto positivo della modifica normativa sul contenzioso esistente e/o anche solo potenziale, posto che essa determina la stabilizzazione di un maggior numero di personale precario.

I commi *6-bis e 6-quinquies*, inseriti in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>91</sup>, ha evidenziato che le disposizioni di cui all'articolo 20, comma *6-quinquies*, lettera b), che destinano le risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016 al funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madre lingua o esperto, non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

---

<sup>91</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 6 inerente l'innalzamento del numero dei posti messi a concorso riservati a docenti di religione cattolica che hanno già svolto 36 mesi di servizio, pur in considerazione degli elementi aggiuntivi forniti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura per cui le platee dei due concorsi, quello riservato e quello aperto, sono in gran parte sovrapponibili, si osserva che la vincita anche del concorso aperto da parte di docenti con almeno 36 mesi di servizio si configura come mera possibilità o probabilità mentre l'innalzamento della quota di posti del concorso riservato con contestuale diminuzione dei posti del concorso aperto determina certamente un ampliamento della platea di docenti con maggiore anzianità cui riconoscere oneri per ricostruzioni di carriera. Si prende atto comunque che alla luce della speciale disciplina per i docenti in questione le ricostruzioni di carriera dovrebbero essere già intervenute. Su questo punto sarebbe utile un'ulteriore illustrazione di dati.

Sul comma *6-bis*, nel presupposto che le disposizioni ivi riportate non determinino un aggravio di oneri per la finanza pubblica – circostanza su cui andrebbe opportunamente richiesta una conferma – non ci sono osservazioni.

Sul comma *6-ter*, quanto alle modifiche ivi apportate all'articolo 5 del decreto-legge n. 198 del 2022, relativamente alla graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, per dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, in merito all'inserimento del comma *11-decies*, posto che la conferma in ruolo ivi prevista riguarda soggetti già in servizio presso istituzioni scolastiche quali dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva, non ci sono osservazioni.

Quanto all'aggiunta del comma *11-undecies*, atteso che l'immissione in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 dei soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, avviene comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, nulla da osservare.

Sul comma *6-quater*, ritenuto il tenore ordinamentale della norma ivi prevista, non ci sono osservazioni.

In merito poi al comma *6-quinquies*, alla luce dei chiarimenti intervenuti durante l'esame in prima lettura, per cui le risorse non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, andrebbe comunque fornita una quantificazione puntuale di tali risorse e motivate le ragioni per cui esse sono utilizzabili senza effetti pregiudizievoli per altre finalità.



## **Articolo 21**

### ***(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)***

Il comma 1 incrementa di n.2 posizioni dirigenziali di livello generale e di n.8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM). A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a n. 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 a decorrere dall'anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti di dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.

Il comma 3 dispone che la consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito sia incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 4 prevede che alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, pari a complessivi euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** evidenzia sul comma 1 che, per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza un incremento della vigente dotazione organica del Ministero dell'Istruzione e del Merito di due dirigenti generali e di otto dirigenti non generale. Inoltre, per le medesime finalità, il comma 2 autorizza il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, al reclutamento di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono stati così quantificati:

MIM	Totale trattamento fondamentale e posizione fissa e variabile lordo stato	Retribuzione e di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione proporzionale totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo 4 mesi)
DIRIGENTE I fascia	202.916,51	33.474,91	10.946,30	247.339,71	9.349,44	400,62	257.089,78	2	514.179,56	171.393,19

MIM	Totale trattamento fondamentale e posizione fissa e variabile lordo stato	Retribuzione e di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione proporzionale totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo 4 mesi)
DIRIGENTE II fascia	103.272,57	17.884,41	5.848,20	127.005,18	4.800,80	313,20	132.119,17	8	1.066.963,39	352.317,80

MIM	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Unità autorizzate	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo 4 mesi)
Funzionari	41.676,14	2.922,28	44.598,42	40	1.783.936,80	594.645,60

TOTALE anno 2023 spesa personale	1.118.356,58
TOTALE a regime dal 2024 spesa personale	3.355.069,74

	Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dal 2024	Oneri complessivo 2023	Oneri complessivo a regime dal 2024
Spese concorso e funzionamento	300.000,00	167.753,49	33.550,70	467.753,49	33.550,70
Oneri complessivi anno 2023		1.586.110,07			
Oneri complessivi a regime dal 2024		3.388.620,44			

Il Documento depositato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>92</sup> riferisce che “il dato di euro 300.000,00, è stato ricavato dalla spesa storica di concorsi analoghi svolti negli anni precedenti, anche in considerazione delle quote di partecipazione versate dai candidati. Si segnala, in ogni caso, che è intenzione di questo Ministero procede alle assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie in essere, valide per 2 anni dalla data di approvazione: codice di concorso 01 (profilo funzionario amministrativo - giuridico - contabile): approvata con Decreto Dipartimentale n. 108 del 4 ottobre 2022; codice di concorso 02 (profilo di funzionario socio - organizzativo - gestionale: approvata con Decreto Dipartimentale n. 84 del 20 settembre 2022; codice di concorso 03 (profilo di funzionario per la comunicazione e per l'informazione): Decreto Dipartimentale n. 105 del 26 settembre 2022; codice di concorso 04 (profilo di funzionario informatico - statistico): Decreto Dipartimentale n. 85 del 20 settembre 2022.”.

Quanto alle spese di funzionamento derivanti dall'incremento dell'organico, ha segnalato “che la somma di euro 167.754, prudenzialmente individuato quale tetto di spesa, è stata ricavata dai dati medi della spesa storica per il funzionamento della sola

<sup>92</sup> Cfr. Cfr. Camera dei deputati, Documentazione depositata da parte del Rappresentante del Governo, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, doc. cit., pagina 148-151.

Amministrazione centrale, come da relazione allegata al conto economico. In merito all'incremento del Fondo risorse decentrate, dettato dall'esigenza di rendere questo Ministero più attrattivo in termini di risorse umane, si precisa che si è provveduto alle necessarie quantificazioni degli oneri accessori individuate nella Tabella sotto riportata. Occorre, preliminarmente, precisare che la risorsa disponibile per l'anno 2019 è stata accertata in euro 15.074.960. Di questo importo, 6.932.495 euro attengono alle somme derivanti dal risparmio per cessazioni del personale delle aree professionali, anche di quello già percipiente le retribuzioni per le Progressioni economiche orizzontali. Il CCNL Comparto funzioni centrali prevede l'incremento del FRD a valere sui risparmi per cessazioni. Al riguardo, viene in rilievo che negli anni successivi al 2019 la risorsa per i risparmi da cessazioni non è stata di fatto attribuita. Nella costituzione del fondo non è stato consentito al Ministero di valorizzare i risparmi connessi alla mancata erogazione degli importi da progressione economica orizzontale (PEO) del personale cessato.

Tuttavia, da alcune analisi comparative, condotte sulle schede tecnico-finanziarie di costituzione dei fondi di altri Ministeri, sembra risultare che tali somme siano, invece, state considerate. La mancata valorizzazione dei risparmi sopra indicati, ha creato, quindi, nella quantificazione complessiva, una diminuzione di circa il 50% delle risorse destinate al FRD, come mostrato nella tabella di seguito riportata:

FUA/FRD	IMPORTO	una tantum
2019	15.074.960 €	di cui 6.932,495 <i>una tantum</i>
2020	7.952.231 €	
2021	10.555.452 €	
2022	8.361.249 €	
stima 2023	8.361.249 €	

Pertanto, la norma si prefigge l'obiettivo di riassorbire il decremento sopra delineato mitigando, a regime, l'impatto sulla media conseguente alle nuove assunzioni e consentendo, così, l'attuazione degli istituti contrattuali. E, altresì, utile rammentare che, viste le molteplici utilizzazioni dell'FRD - previste dall'art. 50 del CCNL 2019/2021 del comparto funzioni centrali e di seguito elencate - appare opportuno incrementare le attuali disponibilità: a) performance organizzativa; b) performance individuale; c) turnazioni servizio guardiania e portineria dell'AC; d) compenso ai centralinisti ciechi e ipovedenti; e) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità, alla responsabilità; f) differenziali stipendiali dovuti alle PEO; g) indennità di posizione organizzativa; h) incentivi alla mobilità territoriale; i) misure di welfare integrativo. La quantificazione degli oneri è in linea e comunque al di sotto con quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge che incrementa il fondo risorse decentrate del Ministero dell'università e della ricerca di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro

per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. L'attuale FRD dei due Ministeri è, infatti, stato determinato dalla separazione del Fondo originario. La separazione delle risorse dell'FRD dell'ex MIUR, tra i nuovi Ministero dell'istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) e Ministero dell'università e della ricerca è avvenuta nell'anno 2021 sulla base del criterio oggettivo del numero di unità in organico di diritto (con l'esclusione di entrambi gli Uffici di gabinetto, non destinatari dell'FRD).

La tabella che segue espone le entità oggetto della suddivisione tra i Ministeri.

DOTAZIONE ORGANICHE	PERSONALE DELLE AREE
MI (ora MIM) ESCLUSO GABINETTO	5415
MUR ESCLUSO GABINETTO	407
TOTALE	5822
STANZIAMENTO BILANCIO LORDO STATO 8.391.572,00	
quota pro-capite MI (ora MIM) + MUR	quota pertinente MI (ora MIM)
1.441,36	7.804.940,29

Sul comma 3, la **RT** ribadisce che il comma 3 incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito di euro 6.000.000 per l'anno 2023, di euro 7.500.000 per l'anno 2024 e di euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2025.

Quanto al comma 4, conferma che la disposizione autorizza la spesa di euro 7.586.111 per l'anno 2023, di euro 10.888.621 per l'anno 2024 e di euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento dotazione organica MIM (2 posizioni dirigenziali generali e 8 posizioni dirigenziali non generali)		s c	0,52	1,57	1,57	1,57	0,52	1,57	1,57	1,57	0,52	1,57	1,57	1,57
	Effetti riflessi		e tc					0,25	0,76	0,76	0,76	0,25	0,76	0,76	0,76
2	Incremento dotazione organica MIM (40 posizioni dell'Area Funzionari)		s c	0,59	1,78	1,78	1,78	0,59	1,78	1,78	1,78	0,59	1,78	1,78	1,78
	Effetti riflessi		e tc					0,29	0,87	0,87	0,87	0,29	0,87	0,87	0,87
	Incremento dotazione organica MIM (2 posizioni dirigenziali generali, 8 posizioni dirigenziali non generali e 40 posizioni dell'Area Funzionari) - Procedure concorsuali e oneri di funzionamento		s c	0,47	0,03	0,03	0,03	0,47	0,03	0,03	0,03	0,47	0,03	0,03	0,03
3	Incremento Fondo risorse decentrate MIM		s c	6,00	7,50	9,00	9,00	6,00	7,50	9,00	9,00	6,00	7,50	9,00	9,00
4	Riduzione Tabella A - MIM		s c	-7,59	-10,89	-12,39	-12,39	-7,59	-10,89	-12,39	-12,39	-7,59	-10,89	-12,39	-12,39

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sui commi 1-2, alla luce degli elementi illustrativi e dei criteri e parametri, nonché delle ipotesi forniti dalla RT nella stima dei relativi oneri retributivi previsti per il 2023 e dal 2024 che si presentano prudenziali e coerenti con i dati previsti dalla normativa vigente<sup>93</sup>, nulla di particolare da osservare.

Ad ogni modo, con particolare riferimento alla platea dei n. 40 funzionari oggetto di reclutamento, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito agli elementi retributivi considerati nel trattamento economico “accessorio”, oltre alla acquisizione di assicurazioni in merito alla prudenzialità dell’ipotesi ivi prevista del reclutamento per entrambe i contingenti a decorrere dal 1 settembre 2023, circostanza quest’ultima che assume il termine delle procedure concorsuali e selettive entro il prossimo mese di agosto.

Con riferimento, invece, alla componente relativa agli oneri di funzionamento e alle spese concorsuali, circa i criteri e i dati assunti nel calcolo dei relativi oneri di spesa per il 2023 e dal 2024, in considerazione degli elementi aggiuntivi forniti nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, ivi trattandosi di autorizzazione chiaramente predisposta come tetto massimo di spesa, nulla da osservare.

<sup>93</sup> Il Conto annuale al 2021 della R.G.S evidenzia in relazione alla posizione dirigenziale di I fascia del MIM una retribuzione media annua di 186.037 euro annui lordi, di cui 66.335 di componenti fisse e continuative (cd. t.e. fondamentale) e 119.701 euro di componenti retributive accessorie. Gli analoghi dati relativi ai dirigenti di II fascia sono di una retribuzione media annua di 94.134 euro lordi annui, di cui 48.034 euro di componenti fondamentali e 46.099 euro lordi annui di componenti accessorie. Infine, relativamente ai funzionari della III area, la retribuzione media annua indicata è di 32.122 euro lordi, di cui 26.088 euro di componenti “fondamentali” del t.e. e 6.033 euro annui di componenti “accessorie”. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2021, tavole sul sito internet del dipartimento.

Per i profili di copertura, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, posto che esso reca le occorrenti disponibilità, non ci sono osservazioni.

Nel corso dell'esame svoltosi in commissione durante la prima lettura sono stati inseriti i commi *4-bis-4-novies*<sup>94</sup>.

Il comma *4-bis* prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui sopra, le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite del fondo di cui di seguito, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui sopra è appunto istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. *2-bis*, comma 7, quarto periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (consistente in 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria tramite attività di tutoraggio).

Il comma *4-ter* stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La Piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo.

Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma in oggetto, il Ministero è autorizzato ad acquisire dall'INPS i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti presso le Istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Inoltre le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della Piattaforma, effettuano i controlli sul Sistema informativo ISEE relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive della soglia ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento di qualsivoglia contributo (comma *4-quater*).

Il Ministro dell'istruzione e del merito adotta uno o più decreti con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (*4-quinquies*).

Il comma *4-sexies* reca la clausola di invarianza, stabilendo che le attività previste dai commi *4-ter*, *4-quater*, *4-quinquies* sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>94</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 27 luglio 2023, pagina 6.

Il comma 4-*septies* concerne l'edilizia scolastica. Nello specifico, esso novella l'art. 1, comma 560 della legge 29 dicembre 2022, n.197 (legge di bilancio 2023). Si ricorda che il suddetto art. 1, comma 560 della legge di bilancio 2023 ha previsto che, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, sia stanziata la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024.

Il comma 4-*octies* proroga per gli anni 2023 e 2024 le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Il citato comma 4-*bis* era stato introdotto al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli istituti atipici. A tale scopo si attribuiva ai medesimi istituti un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri derivanti dalla proroga ora disposta, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Il comma 4-*novies* novella l'art. 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Si ricorda che il suddetto art. 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 ha previsto che, per l'attuazione del "Piano nazionale di formazione" e per la realizzazione delle attività formative dei docenti di cui ai precedenti commi da 121 a 124 del medesimo art. 1, sia autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016. La disposizione prevede che tale autorizzazione di spesa sia utilizzabile anche per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (cosiddetto ATA)

I commi 4-*bis*- 4-*novies*, inseriti in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>95</sup>, sull'articolo 21, comma 4-*bis*, ha evidenziato che l'integrale riduzione per l'anno 2023, a fini di copertura, dell'autorizzazione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 59 del 2017, risulta sostenibile in quanto le attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale da parte dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, alla cui remunerazione è destinata la citata autorizzazione di spesa, non saranno avviate prima del mese di gennaio 2024.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione e copertura riguardanti il comma 4-*bis*, alla luce dei chiarimenti intervenuti, non ci sono osservazioni.

Sui commi 4-*ter* a 4-*sexies*, pur considerando che le norme sono assistite da una clausola di invarianza, le norme introducono nuovi adempimenti di carattere obbligatorio e potenzialmente onerosi, ragione per cui andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi che la norma possa essere effettivamente attuata in condizioni di invarianza, come del resto stabilito dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Quanto al comma 4-*septies*, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

---

<sup>95</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

Quanto al comma 4-*octies* considerato che l'onere è configurato come tetto di spesa, non ci sono osservazioni. Per i profili di copertura, posto che per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997 che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2023 reca le occorrenti disponibilità<sup>96</sup> non ci sono osservazioni.

Sul comma 4-*novies*, premesso che la norma si limita a prevedere che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia destinata non solo all'attuazione del Piano nazionale di formazione e alla realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 della medesima legge bensì anche alla formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e che la disposizione introduce una nuova finalizzazione, di importo programmabile e rimodulabile, a valere di risorse già destinate a spesa dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni.

## Articolo 22

### *(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)*

L'articolo dispone che fino al 31 dicembre 2027 il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno, a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, possa avvenire in deroga al limite percentuale stabilito all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, comunque, nel limite massimo di due ulteriori unità<sup>97</sup>.

La norma è corredata di clausola di invarianza finanziaria.

**La RT** certifica che l'intervento normativo è finalizzato a garantire la piena funzionalità degli uffici del Ministero dell'Interno, prevedendo la deroga, fino al 31 dicembre 2027, al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto

---

<sup>96</sup> Il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 evidenzia che il Fondo oggetto di riduzione presenta per l'anno 2024 una dotazione di competenza pari a circa 1,154 miliardi di euro, non si hanno osservazioni da formulare.

<sup>97</sup> La r.i. chiarisce la dotazione organica dell'Amministrazione civile dell'interno prevede n. 6 posti di livello dirigenziale generale da destinare ai Dirigenti contrattualizzati di I fascia. Attualmente dei citati 6 posti, n. 3 sono coperti da Dirigenti di I fascia, per i rimanenti 3 posti gli incarichi sono stati conferiti a Dirigenti di II fascia. Tale situazione rientra nel dettato dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 secondo cui gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della I fascia dei ruoli dell'Amministrazione o, in misura non superiore al 70% della dotazione, agli altri Dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli. Nel mese di novembre 2023, saranno collocati a riposo per limiti di età 2 dei 3 Dirigenti di I fascia (Direttore della Direzione Centrale Finanza Locale del Dipartimento Affari Interni e Territoriali e Direttore della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza). Inoltre, segnala che nel 2025 saranno collocati a riposo il Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - che nel 2024 avrà maturato i requisiti per poter transitare dalla II fascia alla I fascia - e il Direttore della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. L'intervento normativo prevede la deroga al limite percentuale di cui al citato articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2027, analogamente a quanto previsto per il Ministero della difesa dall'articolo 16-*ter* del D.L. 30 aprile 2022 n. 36.



legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inerente al conferimento di incarichi di dirigente di livello generale a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, nel limite massimo di n.2 unità ulteriori.

Il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia con incarico di I è pari a quello dei dirigenti di prima fascia.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica come anche chiarito dalla clausola di invarianza finanziaria al comma 2.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, premesso che la normativa contrattuale vigente prevede che al dirigente di II fascia incaricato di uffici di rango generale competa la retribuzione spettante al dirigente di I fascia per l'intera durata dell'incarico<sup>98</sup> e prendendo atto di come la RT specifica la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica come anche chiarito dalla clausola di invarianza finanziaria al comma 2 e che la deroga in esame riveste durata temporanea sino al 2027, nulla da osservare.

#### **Articolo 22-bis**

##### ***(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze)***

Il comma 1, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>99</sup>, dà facoltà al Ministero dell'interno di conferire n.6 incarichi di livello dirigenziale non generale a personale "esterno" all'amministrazione in deroga ai limiti percentuali ivi previsti e in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente<sup>100</sup>. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.

---

<sup>98</sup> Art.24 CCNL area I del 12/02/2010 – quadriennio 2006/2009 ancora in vigore.

<sup>99</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, pagina 14.

<sup>100</sup> Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente: a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui al richiamato articolo 23; in misura non superiore al 70% della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli; con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di specifiche qualità professionali. per un periodo limitato, a professionisti esperti esterni alla pubblica amministrazione nel limite del 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e dell'8 per cento per i dirigenti di seconda fascia. Per tali soggetti, la legge prevede che questi devono avere una particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, e devono aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o devono provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Si ricorda che la durata di tali incarichi, comunque, non possono eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale generale, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Il comma 2 estende fino al 2026 il periodo di tempo nel quale il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire 2 posizioni dirigenziali di livello non generale, istituite per le esigenze della Ragioneria generale dello Stato, in deroga alle percentuali stabilite dalla legge, tramite incarico a professionisti esperti esterni alla pubblica amministrazione.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione e copertura, non si formulano osservazioni considerate che, come espressamente previsto dalla disposizione, tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

### **Articolo 23**

#### ***(Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza)***

L'articolo istituisce un nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, nonché di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno siano definite l'articolazione, le competenze e la dotazione organica dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai summenzionati compiti.

Il comma 3 dispone che ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il comma 4, provvede, conseguentemente, alla modifica della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa alle funzioni, laddove alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dopo le parole «dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza;», sono aggiunte le seguenti: «dirigente di Ispettorato della Polizia di Stato;».

Il comma 5 stabilisce che con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 3.

Il comma 6 prevede che con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza, ivi prevedendosi che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** evidenzia sul comma 1 che la norma è volta ad apportare le propedeutiche modifiche ordinamentali per assicurare la collocazione più funzionale alle esigenze dell'Amministrazione della P.S. per una delle tre nuove unità della dotazione organica dei Dirigenti generali di pubblica sicurezza.

In tal senso, viene prevista l'istituzione del nuovo l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, diretto da un Dirigente generale di pubblica sicurezza, assicurando, come accennato, la collocazione per l'ultima delle tre nuove figure dirigenziali.

L'Ispettorato citato viene a costituire un'articolazione con funzioni strumentali e di supporto, dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'istituzione dell'Ispettorato ha la finalità di assicurare un più efficace coordinamento di attività connotate da profili gestionali espletate da strutture (Servizio assistenza e attività sociali, Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato e Servizio tecnico-gestionale del Dipartimento) allo stato dislocate in due Direzioni centrali del Dipartimento (Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale), assicurando, altresì, di sgravare i carichi di lavoro delle predette articolazione di livello dirigenziale generale.

Sul comma 2 certifica che la norma demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dell'articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell'istituendo Ufficio, chiarendo, altresì, che l'istituendo Ispettorato acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai summenzionati compiti.

La disposizione, pertanto, riveste carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sottolinea sui successivi commi 3, 4, 5 e 6 che ivi si prevedono diverse misure propedeutiche all'istituzione della nuova figura di ufficio di livello dirigenziale generale.

In particolare, il comma 3 prevede l'istituzione della nuova categoria degli Ispettorati della Polizia di Stato, con funzioni di carattere strumentale e di supporto, demandando, al comma 5, ad un regolamento, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le necessarie modifiche da apportare al d.P.R. n. 208 del 2001 circa l'assetto delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Inoltre, viene disposto, al comma 4, il necessario allineamento dell'assetto delle funzioni assegnate alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, di cui alla Tabella A allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Quanto al comma 6 afferma che ivi si stabilisce che, con successivi provvedimenti, vengano apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della P.S.

Sul comma 7 ribadisce che ivi si prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Di seguito si riporta il prospetto della forza organica dei tre uffici che confluiranno nell'istituendo Ispettorato.

#### SERVIZIO ASSISTENZA ED ATTIVITA' SOCIALI

	1^ Divisione	2^ Divisione	3^ Divisione	TOTALE
Dirigente Superiore della Polizia di Stato				1
Dirigenti Ordinari della P. di S.	4	4		8
Dirigenti Tecnici della P. di S.	//	//	//	0
Direttivi Ordinari della P. di S.	2	1	//	3
Direttivi Tecnici della P. di S.	//	//	//	0
Ispettori Ordinari della P. di S.	7	11	2	20
Ispettori Tecnici della P. di S.	1	1	1	3
Sovrintendenti Ordinari della P. di S.	3	10	1	14
Sovrintendenti Tecnici della P. di S.	4	1	//	5
Ass/Ag. Ordinari della P. di S.	13	20	1	34
Ass/Ag. Tecnici della P. di S.	1	1	//	2
Dirigente di 2^ Fascia	//	//	1	1
Funzionario Amm.vo	2	2	//	4
Funzionario Econ. Finan.	3	6	5	14
Funzionario Informatico	//	1	1	2
Assistente Amm.vo	3	1	1	5
Assistente Econ. Finan.	1	1	4	6
Operatore Amm.vo	2	2	//	4
Ausiliario	//	1	//	1
<b>Totale Personale P. di S.</b>	<b>35</b>	<b>49</b>	<b>5</b>	<b>90</b>
<b>Totale Personale Amm.ne Civile</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>37</b>
<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>63</b>	<b>17</b>	<b>127</b>

#### UFFICIO PER IL GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO

	TOTALE
Dirigente superiore della P. di S.	1
Dirigenti ordinari della P. di S.	2
Ispettori Ordinari della P. di S.	10
Sovrintendenti Ordinari della P. di S.	9
Ass/Ag. Ordinari della P. di S.	14
Assistente Amm.vo	1
<b>Totale Personale P. di S.</b>	<b>36</b>
<b>Totale Personale Amm.ne Civile</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>

**SERVIZIO TECNICO GESTIONALE DEL DIPARTIMENTO**

	1^ Divisione	2^ Divisione	3^ Divisione	TOTALE
Dirigente superiore della Polizia di Stato	=	=	=	1
Dirigenti Tecnici della P. di S.	1	1	7	9
Direttivi Ordinari della P. di S.	1	1	//	2
Direttivi Tecnici della P. di S.	//	2	1	3
Ispettori Ordinari della P. di S.	14	7	6	27
Ispettori Tecnici della P. di S.	7	11	4	22
Sovrintendenti Ordinari della P. di S.	88	13	11	112
Sovrintendenti Tecnici della P. di S.	3	33	4	40
Ass/Ag. Ordinari della P. di S.	144	36	12	192
Ass/Ag. Tecnici della P. di S.	7	8	1	16
Funzionario Amm.vo	1	1	2	4
Funzionario Econ. Finan.	1	1	1	3
Assistente Amm.vo	1	1	1	3
Operatore Amm.vo	//	2	2	4
Operatore Tecnico	//	//	1	1
<b>Totale Personale P. di S.</b>	<b>265</b>	<b>112</b>	<b>46</b>	<b>424</b>
<b>Totale Personale Amm.ne Civile</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>15</b>
<b>TOTALE</b>	<b>268</b>	<b>117</b>	<b>53</b>	<b>439</b>

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, posto che la relazione tecnica riferisce che a capo del nuovo ispettorato viene proposto un dirigente generale di pubblica sicurezza il cui posto in dotazione organica sembra essere stato istituito per effetto del DL n. 36 del 2022, che non risulterebbe ancora attualmente assegnato al corrispondente incarico, non si formulano osservazioni. Con riguardo alla struttura organizzativa del nuovo Ispettorato si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito all'acquisizione, da parte dello stesso, delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle esistenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono i relativi compiti di supporto.

**Articolo 24, commi 1-4 e 6**

***(Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri)***

Il comma 1 destina all'apposito programma del Ministero dell'interno relativo alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo una quota pari al 30 per cento delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere, a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e, comunque, non superiore al 31 agosto 2024, n. 30 unità di personale non dirigenziale – nonché a ricorrere allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima area professionale – da destinare alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi

alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. A tal fine, viene autorizzata una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024. L'assegnazione delle predette unità di personale a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo è demandata ad un provvedimento del Ministro dell'interno.

Il comma 3 autorizza il Ministero dell'interno all'acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il necessario supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti delle medesime province. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Il comma 4 autorizza la spesa al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture- Uffici territoriali del Governo al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo dislocati nelle città interessate dall'alluvione.

Il comma 6 reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 dell'articolo, indicati pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT**, evidenzia, sul comma 1, che la disposizione si configura come fonte di autofinanziamento e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, la disposizione è diretta a definire la quota di risorse, già ordinariamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del menzionato articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 79/2012 da destinare, nell'ambito di tutti gli interventi urgenti ed indifferibili, al potenziamento del settore informatico, ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nonché alla copertura delle spese relative alla gestione dei veicoli sequestrati.

Al comma 2 si prevede l'assunzione a tempo determinato, a decorrere dal 1° settembre 2023 e per la durata di un anno e comunque non superiore al 31 agosto 2024 di 30 unità dell'Area Funzionari per un costo complessivo di euro 1.414.037. Conseguentemente, la spesa prevista risulta pari a euro 471.346 per il 2023 e a euro 942.691 per il 2024.

**Trattamento Economico Unitario Complessivo**

Posizione Economica	stipendio	13.ma	IVC 2022-2024	Indennità di amministrazione	Totale Competenze e fisse netto oneri STATO	Oneri Stato su competenze e fisse	FRD 2022 lordo oneri Stato	Totale lordo oneri STATO
AREA FUNZIONARI	23.501,93	1.968,49	117,48	4.554,76	30.142,45	11.568,67	1.460,93	43.172,05
N. Unità								30
Totale trattamento economico fondamentale								1.295.162
Straordinario								68.475
Buoni pasto								50.400
Trattamento economico accessorio								118.875
Totale onere complessivo								1.414.037

Sul comma 3 certifica che il costo complessivo per il citato potenziamento è quantificabile complessivamente in euro 520.000,00, destinato, in particolare a finanziare interventi di adeguamento delle infrastrutture di rete, acquisti di apparecchiature informatiche, ivi comprese le dotazioni delle postazioni di lavoro, l'approvvigionamento di servizi informatici specialistici e del materiale informatico di consumo.

Il costo per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il citato potenziamento è quantificabile in euro 260.000,00 così ripartito:

Potenziamento Infrastrutture di rete € 107.000

Apparecchiature informatiche € 76.000

Servizi informatici specialistici € 42.000

Materiale informatico di consumo € 35.000.

In merito al comma 4 rileva che al fine di assicurare l'azione delle Prefetture–Uffici territoriali del Governo interessate, è prevista la corresponsione di compensi a fronte delle necessarie prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale.

Lo stanziamento copre le maggiori spese per le prestazioni rese per il lavoro straordinario fino al 30 giugno 2024, determinandole in un *plafond* di 15 ore mensili medie, per un numero di 200 unità, attualmente in servizio presso le predette Prefetture-U.T.G.

La stima dei costi è stata determinata al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione “media” convenzionale di € 20,94 l'ora.

Prestazioni di lavoro straordinario per personale delle Prefetture UTG

200 unità x 15 ore mensili x 12 mesi x 20,94 € ora

Lordo dipendente	Oneri Stato	IRAP	Totale 12 mesi	Importo per singola annualità 2023 e 2024
€. 568.078,00	€. 137.475,00	€. 48.287,00	<b>€. 753.840,00</b>	€ 376.920

Per quanto riguarda la copertura, ribadisce che la norma prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Di seguito una tabella di riepilogo degli oneri:

	2023	2024
comma 2	471.346	942.691
comma 3	260.000	260.000
comma 4	376.920	376.920
Totale	<b>1.108.266</b>	<b>1.579.611</b>

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	Assunzione di 30 unità di personale TD di durata annuale da destinare alle Prefetture-UTG	s	c	0,47	0,94			0,47	0,94			0,47	0,94		
2	Assunzione di 30 unità di personale TD di durata annuale da destinare alle Prefetture-UTG - Effetti riflessi	e	t/c					0,23	0,46			0,23	0,46		
3	Acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-UTG e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti	s	k	0,26	0,26			0,26	0,26			0,26	0,26		
4	Prestazioni di lavoro straordinario delle Prefetture-UTG	s	c	0,38	0,38			0,38	0,38			0,38	0,38		
4	Prestazioni di lavoro straordinario delle Prefetture-UTG - Effetti riflessi	e	tc					0,18	0,18			0,18	0,18		
6	Riduzione Tabella A - INTERNO	s	c	-1,11	-1,58			-1,11	-1,58			-1,11	-1,58		



**Al riguardo**, sul comma 1, nulla da osservare considerato che la norma opera nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di mafia, estorsioni e usura che si renderanno disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ai sensi della summenzionata disposizione e che, secondo la normativa previgente, erano già destinate alle esigenze dei Ministeri.

Per i profili di quantificazione sul comma 2 in considerazione degli elementi forniti dalla RT in merito ai criteri e parametri considerati per la stima dell'onere di spesa unitario annuo lordo previsti dalla normativa vigente per un funzionario della III area dell'Amministrazione dell'interno, che risultano pienamente congrui rispetto a quelli vigenti<sup>101</sup>, nulla da osservare. Ad ogni modo, andrebbero chiariti i criteri considerati nella distribuzione dell'onere per il 2023 e il 2024, nonché richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Sul comma 3, pur considerando i sommari elementi di quantificazione riportati dalla RT, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in merito ai criteri e parametri considerati per ciascuna delle voci di spesa ivi indicate.

In merito al comma 4, sebbene la quantificazione operata dalla RT abbia assunto un valore "medio" orario (20,94 euro lordi) dell'onere corrispondente al lavoro straordinario del personale che presta servizio presso gli Uffici territoriali di Governo delle sedi interessate dall'alluvione (15 ore mensili per 200 unità), una quadro di maggiore certezza potrebbe trarsi da un prospetto di sintesi recante l'illustrazione dei dati inerenti le qualifiche e le carriere del personale in servizio presso le citate sedi e il numero di ore settimanali di ore di lavoro straordinario che lo stesso è chiamato a svolgere nonché l'evidenziazione del valore medio dell'ora di straordinario corrispondente, a conferma della congruità del dato medio "complessivo" indicato dalla RT.

Sul comma 6, venendo anche ai profili di copertura, posto che la norma prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, posto che esso reca le occorrenti disponibilità, nulla da osservare.

---

<sup>101</sup> Il conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2021 indica per il personale della III Area una retribuzione media annua lorda di 34.843 euro, di cui 27.741 euro annui di trattamento fondamentale e 7.103 euro di componenti "accessorie". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2021, tavole sul sito internet del dipartimento.

## **Articolo 24, commi 5- 5-ter**

### ***(Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (c. 5); disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari (c.5-bis) e disposizioni in materia di lavoratori frontalieri. (c.5-ter)***

Il comma 5 prevede che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero di un Paese terzo per motivi di studio possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale.

Il comma 5-*bis*, alle lettere a) e b), inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>102</sup>, modifica l'articolo 27 del Testo unico delle leggi sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introducendo una nuova fattispecie di soggetti che possono soggiornare in Italia al di fuori delle quote previste dall'articolo 3 del medesimo Testo unico, attraverso il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Si tratta dei lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano.

Il comma 5-*ter* estende al 31 dicembre 2023 e limitatamente "ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro" le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge n. 83 del 2023 di ratifica di alcuni accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in relazione al regime delle imposizioni fiscali del reddito maturato dai lavoratori frontalieri e altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

**La RT** riferisce sul comma 5 che la disposizione ha natura esclusivamente ordinamentale ed è diretto a correggere una contraddizione che risulta contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/98 (TUI), a seguito delle modifiche operate dall'articolo 3, comma 2, del D.L. 20/2023, poiché sancisce nella prima parte dell'articolo la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4» del testo unico dell'immigrazione e, immediatamente dopo, sancisce la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4».

La possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione al di fuori delle quote previste dal decreto flussi non è suscettibile di generare una maggiore affluenza di cittadini di paesi terzi, in quanto trattasi di cittadini già residenti sul territorio nazionale con un regolare permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione che abilita comunque allo svolgimento di attività lavorativa, seppure limitatamente a 1040 ore annui. Con la conversione del permesso di soggiorno in lavoro è possibile lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Rileva che la modifica, pertanto, non comporta nessun aggravio di oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>102</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, pagina 15.

I commi 5-*bis* e 5-*ter* sono al momento sprovvisti di RT.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione riferibili al comma 5, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, nulla da osservare.

Sul comma 5-*bis*, considerato che a precedenti interventi di analogo contenuto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che la stessa RT annessa del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nell'affermare il carattere neutrale della disposizione, ha chiarito che il lavoratore titolare del permesso di soggiorno deve essere munito di assicurazione sanitaria a copertura dei rischi, deve rispettare tutte le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale, nulla da osservare.

Sul comma 5-*ter*, posto che la RT riferita alla legge n. 83 del 2003 affermava che la disposizione non determina effetti finanziari (in quanto resta immutato il vigente trattamento fiscale, ossia il versamento delle imposte in Svizzera con la conseguente corresponsione dei ristorni a favore dell'Italia) e che, conseguentemente, alla stessa non sono stati ascritti effetti, a fronte della sua proroga, non vi sono osservazioni.

## **Articolo 25**

### ***(Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)***

L'articolo prevede la confluenza in un'apposita sezione ad esaurimento dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale dirigenziale e non dirigenziale delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), che è attualmente inquadrato nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'interno. La disposizione è corredata da clausola di invarianza.

**La RT** rileva che il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione "ad esaurimento", contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le spese legate all'esercizio delle funzioni trasferite continuano ad essere finanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*sexies*, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e sono già iscritte sui pertinenti capitoli del Programma "Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Con le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno necessaria ai fini dell'attuazione del presente comma.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, andrebbe richiesta conferma circa il mantenimento dei trattamenti economici già in godimento per tali unità di personale, in aggiunta ad una illustrazione dei profili di inquadramento delle unità in questione e dei profili professionali corrispondenti del personale coinvolto.

Sul punto, si prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica che, nel confermare la previsione di neutralità finanziaria recata dalla norma, evidenzia come all'esercizio delle funzioni trasferite al Ministero dell'interno dai soppressi enti già si provveda a normativa vigente a valere sulle risorse di bilancio del medesimo Ministero.

### **Articolo 26, commi 1-3**

#### ***(Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Il comma 1 istituisce – presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno – n.2 uffici di livello dirigenziale generale. Di questi, uno è previsto avere competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali. Ad esso è preposto un prefetto. L'altro ufficio così istituito è per la sicurezza sul lavoro e la salute fisica individuale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ad esso è preposto un dirigente generale del Corpo. Correlativamente alla previsione della titolarità prefettizia sopra ricordata, la dotazione organica del ministero dell'interno è incrementata di un posto di prefetto. Questo, non prima del 1° settembre 2023.

Il comma 2 quantifica l'onere finanziario (87.789 euro per l'anno 2023; 263.365 euro annui a decorrere dall'anno 2024) e ne prevede la copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 (nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire") dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Quanto all'ulteriore posizione di dirigente generale, essa trova già previsione nel decreto-legge n. 44 del 2023, tra le assunzioni straordinarie ch'esso ha autorizzato in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali (cfr. suo articolo 15, comma 19, lettera a), n. 1).

Il comma 3 dispone che fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

**La RT** rileva sul comma 1 che la norma prevede l'istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da affidare a un prefetto, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno, nella relativa qualifica, e ad un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Di seguito sono quantificati i costi, in applicazione del DPR 70/2022, con riferimento ad un prefetto titolare di incarico di fascia B di particolare rilevanza.

Nel trattamento economico fondamentale sono compresi lo stipendio tabellare (€ 106.832,02), la retribuzione di posizione parte fissa e variabile (€ 47.739,51) e l'indennità di vacanza contrattuale a regime anno 2022 (€ 534,17). Nel trattamento economico accessorio sono compresi l'indennità lg. 121/81 aggiornata al 1/1/2022 (€ 17.304,99) e la retribuzione di risultato Prefetto fascia B (definita anno 2020 € 19.416,43). Tutti gli importi sono per 13 mensilità.

QUALIFICA	Trattamento economico fondamentale	Trattamento economico accessorio	Totale unitario lordo oneri dipendente	Totale unitario lordo oneri STATO
Prefetto fascia B particolare rilevanza	€ 155.105,70	€ 36.721,42	€ 191.827,12	€ 263.364,59

Costo dal 1/9/2023 al 31/12/2023.

QUALIFICA	Trattamento economico Annuo lordo Stato	Totale lordo oneri STATO dal 1/9/2023 al 31/12/2023
Prefetto fascia B particolare rilevanza	€ 263.364,59	€ 87.788,20

Sul comma 2 rileva che la norma prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 87.789 per l'anno 2023 e a euro 263.365 annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La copertura dei costi relativi al dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco preposto all'ulteriore ufficio istituito è assicurata dall'articolo 15, comma 19 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

Sul comma 3 stabilisce, infine, che al di là dei suddetti oneri, derivanti dall'incremento in organico di un posto di prefetto e di un posto di dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini dell'istituzione delle due nuove articolazioni dipartimentali di livello dirigenziale generale si provveda, con invarianza

di spesa, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, che vengono solo differentemente allocate nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat.		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	Istituzione di 2 uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VVFF	s	c	0,09	0,26	0,26	0,26	0,09	0,26	0,26	0,26	0,09	0,26	0,26	0,26
	Istituzione di 2 uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VVFF - Effetti riflessi	e	tc					0,04	0,13	0,13	0,13	0,04	0,13	0,13	0,13
	Riduzione Tabella A - INTERNO	s	c	-0,09	-0,26	-0,26	-0,26	-0,09	-0,26	-0,26	-0,26	-0,09	-0,26	-0,26	-0,26

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va osservato che il dispositivo provvede alla istituzione di n. 2 uffici dirigenziali di rango generale nel CNVVFF, ma la RT si sofferma sulla sola quantificazione dei maggiori oneri previsti per la previsione di una posizione aggiuntiva nell'organico dei prefetti, essendo l'altra posizione destinata ad essere occupata da un dirigente generale del Corpo dei VVFF già presente in organico.

Su tale aspetto, andrebbero in premessa chiesti elementi di chiarificazione in merito alla effettiva possibilità che l'istituzione di una nuova unità organizzativa possa essere predisposta potendo avvalersi a tal fine dell'organico già previsto ai sensi della legislazione vigente.

Quindi venendo alla quantificazione degli oneri correlati alla previsione di una posizione dirigenziale aggiuntiva nell'organico dei prefetti (con incarico di particolare complessità) relativamente all'altro ufficio (comma 2), ritenendo esaurienti i dati e parametri considerati per la stima dell'onere annuo, pienamente rispondenti ai parametri previsti dalla normativa vigente<sup>103</sup>, andrebbero solo esplicitate le componenti ricomprese nel trattamento economico fondamentale ed "accessorio" previsto per tal figura in ragione annua, fornendosi indicazioni anche in merito agli effetti indiretti di retroazione per l'erario e alle aliquote a tal fine applicate<sup>104</sup>.

Sul comma 3, ivi essendo prevista la clausola di invarianza, considerato quanto affermato dalla RT in al fatto che le risorse umane, finanziarie e strumentali già

<sup>103</sup> I dati riportati delle retribuzioni medie riportati dal Conto Annuale della R.G.S. al 2021, indicano una retribuzione annua lorda di 100.679 euro, di cui 68.859 euro di componenti del t.e. "fondamentale" e 31.820 euro di componenti riferibili al t.e. "accessorio". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S. I.G.O.P.m Tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

<sup>104</sup> Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 5.

disponibili a legislazione vigente, verranno a tale scopo differentemente allocate nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, ferma rimanendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 26, commi 4-5**

#### ***(Durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto)***

D'altro canto, si abbreviano – portandone la durata a cinque settimane - la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto (per la procedura concorsuale con decorrenza dal 1° gennaio 2022) nonché dei corsi di formazione per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra (con decorrenze puntualmente indicate dalla norma).

Il comma 4 riduce la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto dei vigili del fuoco, per le procedure concorsuali con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Tale corso è previsto durare cinque settimane – anziché gli almeno tre mesi previsti dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 217 del 2005 (quella disposizione altresì prevede che l'accesso alla qualifica di capo squadra avvenga, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore). Siffatta riduzione temporale è disposta per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021.

Il comma 5 dispone analoga riduzione a cinque settimane della durata dei corsi di formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra. La riduzione è prevista con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022 (per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021). La durata ordinaria sarebbe, diversamente, pari a non meno di tre mesi (secondo quanto dettato dall'articolo 38, comma 1, e dall'articolo 55, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005).

Il comma 6 prevede che agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** relativamente all'onere cumulativo, derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 viene data dimostrazione nel prospetto che segue:

<b>ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA</b>		
<b>RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE</b>		
	<b>Unità</b>	<b>Maggior onere</b>
Csq generici	754	<b>318.820</b>
Radoriparatori	8	
AIB	15	
<b>Specialisti</b>		
Nautici di macchina	40	20.029
Nautici di coperta	35	17.526
Sommozzatori	58	32.336
Piloti di aeromobile	26	13.354
<i>Totale csq specialisti</i>	159	<b>83.245</b>
<b>Totale CSQ</b>	<b>936</b>	<b>402.065</b>

Le Tabelle sotto riportate evidenziano la costruzione del suddetto onere in relazione alla riduzione a cinque settimane della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per il numero dei posti sopra indicati, corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021:

<b>Capo squadra non specialista</b>				
<b>CORSO DURATA 3 MESI</b>				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	777	90	191,59	<b>9.682.670</b>
<b>CORSO DURATA 5 SETTIMANE</b>				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	777	35	74,51	3.765.483
Capo squadra	777	55	117,08	6.236.008
			191,59	<b>10.001.490</b>
			<b>Maggior onere:</b>	<b>318.820</b>
<b>RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023</b>				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Capo squadra	47.961,42	5.300,37	<b>53.261,79</b>	
Vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	5.300,37	<b>50.538,75</b>	



<b>Nautici di macchina</b>				
<b>CORSO DURATA 3 MESI</b>				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	40	90	9,86	<b>482.518</b>
<b>CORSO DURATA 5 SETTIMANE</b>				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	40	35	3,84	187.646
Nautico di macchina capo squadra	40	55	6,03	314.901
			9,86	<b>502.547</b>
			<b>Maggior onere:</b>	<b>20.029</b>
<b>RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023</b>				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Nautico di macchina capo squadra	47.961,42	4.283,56	<b>52.244,98</b>	
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	3.683,54	<b>48.921,91</b>	

<b>Nautici di coperta</b>				
<b>CORSO DURATA 3 MESI</b>				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	35	90	8,63	<b>422.203</b>
<b>CORSO DURATA 5 SETTIMANE</b>				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	35	35	3,36	164.190
Nautico di coperta capo squadra	35	55	5,27	275.539
			8,63	<b>439.729</b>
			<b>Maggior onere:</b>	<b>17.526</b>
<b>RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023</b>				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Nautico di coperta capo squadra	47.961,42	4.283,56	<b>52.244,98</b>	
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	3.683,54	<b>48.921,91</b>	

<b>Sommozzatori</b>				
<b>CORSO DURATA 3 MESI</b>				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	58	90	14,30	<b>746.413</b>
<b>CORSO DURATA 5 SETTIMANE</b>				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	58	35	5,56	290.272
Sommozzatore capo squadra	58	55	8,74	488.477
			14,30	<b>778.749</b>
			<b>Maggior onere:</b>	<b>32.336</b>
<b>RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023</b>				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Sommozzatore capo squadra	47.961,42	7.930,15	<b>55.891,58</b>	
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	6.953,37	<b>52.191,75</b>	

<b>Piloti di aeromobile</b>				
<b>CORSO DURATA 3 MESI</b>				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	26	90	6,41	<b>369.951</b>
<b>CORSO DURATA 5 SETTIMANE</b>				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	26	35	2,49	143.870
Pilota di aeromobile capo squadra	26	55	3,92	239.435
			6,41	<b>383.305</b>
			<b>Maggior onere:</b>	<b>13.354</b>
<b>RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023</b>				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Pilota di aeromobile capo squadra	47.961,42	13.153,22	<b>61.114,65</b>	
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	12.467,70	<b>57.706,07</b>	

Sul comma 6 la RT certifica che la norma reca la copertura finanziaria delle onere complessivo derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023 è garantita con ricorso alla corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il governo durante l'esame in prima lettura ha depositato 16 Allegati che espongono il dettaglio dei parametri considerati nella stima degli oneri, cui si rinvia<sup>105</sup>.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione	e/snat.		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	Riduzione a 5 settimane della durata dei corsi di formazione e conseguente accelerazione dell'accesso al ruolo di capi squadra e capi reparto dei Vigili del Fuoco	s	c	0,4				0,4				0,4			
		e	tc					0,2				0,2			
6	Riduzione Tabella A - INTERNO	s	c	-0,4				-0,4				-0,4			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sui commi 4 e 5 in considerazione dei quadri di calcolo riportati dalla RT e della indicazione puntuale dei parametri retributivi considerati ai fini della stima del maggior onere relativo alla minore durata (cinque settimane) dei corsi relativi al triennio 2020/2022, per l'acquisizione del grado di capo squadra e capo reparto, anziché i tre mesi previsti dalla legislazione vigente, considerando sostanzialmente rispondenti a prudenzialità i dati ed i parametri retributivi considerati dalla RT ai fini della stima dei maggiori oneri<sup>106</sup>, anche alla luce degli elementi integrativi forniti in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richieste conferme in merito alla circostanza che il maggior onere così calcolato per l'anticipazione della qualifica e posizione retributiva corrispondente, risulti comprensivo anche del maggior onere correlato alla conseguente "anticipazione" anche della acquisizione dei gradi di "esperto" e coordinatore nei relativi profili professionali ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 2017/2005, trascorsi 5 anni di servizio nel grado di capo squadra e capo reparto.

Quanto ai differenziali retributivi, verificata la congruità dei parametri considerati, nulla da osservare.

Sul comma 6, venendo ai profili di copertura, dal momento che la norma reca la copertura finanziaria dell'onere complessivo derivante dai commi 4 e 5, mediante il

<sup>105</sup> Cfr. Camera dei Deputati, Cfr. Camera dei Deputati, Documentazione depositata da parte del Rappresentante del Governo, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 26 luglio 2023, doc. cit., pagina 159-167.

<sup>106</sup> Sul punto, va rilevato che il Conto annuale della R.G.S. indica quale retribuzione media annua del personale dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei VVFF 38.034 euro annui lordi di cui 23.509 euro annui di componenti relative al trattamento economico fondamentale e 14.526 euro annui lordi di componenti retributive accessorie. Per la componente invece del personale "direttivo" con funzioni tecnico-professionali, la retribuzione media annua indicata è di 42.368 euro annui, di cui 29.445 euro annui lordi di componenti comprese nel trattamento economico fondamentale e 12.923 euro di componenti retributive accessorie. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., tavole del Conto Annuale al 2021, sul sito *internet del* Dipartimento.

ricorso alla corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, che reca le occorrenti disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

**Articolo 27,**  
***(Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)***

Il comma 1 modifica l'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011, il c.d. codice antimafia, e incrementa di 100 unità la dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e prevedendo che i contingenti debbano essere definiti nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale. Alla copertura dell'incremento della dotazione organica si debba provvedere mediante procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni. La lettera c) interviene sul comma 4-*bis* del già citato articolo 113-*bis*, che prevedeva che l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia dovesse essere individuata nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021. La modifica sopprime il richiamo alla ccnL 2019/2021.

Il comma 2 prevede la copertura dell'intervento di incremento della dotazione organica dell'Agenzia. È all'uopo autorizzata la spesa di 2.027.858 per il 2023 e di 6.083.572 a decorrere dal 2024.

Il comma 3 quantifica in 202.732 euro per il 2023 e in 608.195 euro annui a decorrere dall'anno 2024, gli oneri per il funzionamento conseguenti all'incremento della dotazione organica.

Il comma 4 autorizza la spesa di 170.918 euro per il 2023 e di 512.753 euro a decorrere dal 2024 per la corresponsione dei compensi di lavoro straordinario.

Il comma 5 reca la copertura complessivi degli oneri riportati ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.508 per il 2023 e a eur 7.204.520 annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>107</sup>, modifica l'articolo 113-*ter* (*Incarichi speciali*) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La lettera a) modifica in primo luogo il comma 2 dell'articolo 113-*ter* estendendo anche al personale appartenente alle Forze di polizia, nel limite massimo di tre unità, la possibilità attualmente già prevista per il personale della carriera prefettizia di essere collocato fuori ruolo presso gli uffici dell'Agenzia nazionale. All'atto del collocamento fuori ruolo – che viene disposto entro i limiti massimi consentiti, laddove previsti nei rispettivi ordinamenti e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

La lettera b) conseguentemente modifica il comma 3 dell'art. 113-*ter* con la precisazione per la quale la disposizione di cui al comma 91 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 si applica solo al personale al personale delle Forze di polizia in posizione di comando presso l'Agenzia<sup>108</sup>.

---

<sup>107</sup> Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 26. luglio 2023, pagina 16.

<sup>108</sup> La norma stabilisce che fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente

**La RT** evidenzia che la norma prevede al comma 1 l'incremento dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC o Agenzia) di 100 unità di personale non dirigente, da coprire attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Sul comma 2 ribadisce che la norma autorizza la spesa per il reclutamento delle unità di cui al comma 1. Gli oneri assunzionali *pro capite* sono stati quantificati, trattandosi di reclutamento tramite procedure di mobilità, in via prudenziale, quale retribuzione tabellare comprensiva della media dei differenziali stipendiali.

ANBSC	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 4 mesi)
FUNZIONARI	50.937,17	7.962,00	58.899,17	100	5.889.916,60	1.963.305,53

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 4 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° settembre 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Il totale degli oneri assunzionali previsti è il seguente:

	rateo 2023	a decorrere 2024
Oneri assunzionali	1.963.305,53	5.889.916,60
Spese buoni pasto	64.551,67	193.655,00
<b>Totale oneri assunzionali</b>	<b>2.027.857,20</b>	<b>6.083.571,60</b>

Su commi 3 e 4 la RT conferma che la disposizione autorizza gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico), mentre il comma 4 autorizza la corresponsione di oneri per il lavoro straordinario, corrispondentemente alle seguenti tabelle:

	rateo 2023	a decorrere 2024
Spese di funzionamento	202.731,36	608.194,10

	rateo 2023	a decorrere 2024
Spese straordinario	170.918,00	512.753,00

	rateo 2023	a decorrere 2024
<b>Oneri complessivi</b>	<b>2.401.506,56</b>	<b>7.204.518,70</b>

---

periodo si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

La RT conclude sul comma 5 che la norma prevede la copertura degli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.507 per l'anno 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Sui commi 4 e 5, il documento depositato dal Governo nel corso dell'esame svoltosi in I° lettura<sup>109</sup>, riferisce che, al fine di quantificare gli oneri strettamente assunzionali, viene indicato in euro 193.655,00 annui il costo da sostenere per retribuire i buoni pasto relativamente alle 100 unità di personale aggiuntive, così come calcolato nella seguente tabella.

USCITE PER IL PERSONALE	Previsioni di competenza 2023	Incremento annuale	Rateo 2023
Altri costi del personale			
Buoni pasto	387.310,00 €	193.655,00 €	64.551,67 €

Invece, in merito alle spese per gli straordinari, per il calcolo dell'incremento annuale di euro 512.752,80, si è proceduto in applicazione dell'art. 25, comma 3, del CCNL del comparto delle Funzioni centrali 2016-18, che disciplina "Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue...". Più specificamente, per il calcolo è stata presa a riferimento la tariffa media unitaria con la quale viene retribuito un dipendente dell'Area Funzionari, pari a euro 19,32, moltiplicandola per il numero di 200 ore previste dall'art. 25 del CCNL FC 2016-18. Il risultato ottenuto è stato successivamente moltiplicato per le 100 unità aggiuntive previste dalla disposizione de quo.

Infine, è stata rilevata l'esigenza di allineare la copertura finanziaria agli oneri risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa, posto che questi ultimi sono leggermente superiori a quelli indicati nella clausola di copertura finanziaria. In merito, si precisa che la differenza rilevata è ascrivibile ad un errore di calcolo delle cifre riportate nelle tabelle, oggetto di arrotondamento dei decimali.

Totale spese per 100 unità di personale area funzionari per lavoro straordinario	Rateo 2023 (dal 1° settembre)	2024	2025
	170.917,60	512.752,80	512.752,80

La RT annessa al comma 5-bis conferma poi che la disposizione è volta a modificare l'articolo 113-ter, comma 2, del D.Lgs. 159 del 2011 (introdotto dall'articolo 29, comma 5, della legge 161 del 2017) prevedendo che anche il personale appartenente alle Forze

<sup>109</sup> Cfr. Camera dei deputati, Documentazione depositata da parte del Rappresentante del Governo, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 26 luglio 2023, doc. cit., pagina 153-154.

di polizia, nel limite massimo di tre unità, possa essere, come già previsto per i dirigenti della carriera prefettizia, collocato in posizione di fuori ruolo, anziché in comando, presso gli uffici dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per l'assunzione degli incarichi speciali di cui al comma i del medesimo articolo 113-ter.

Rileva che la modifica in parola, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico né a carico della predetta Agenzia né per le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, in quanto la disposizione impone a queste ultime l'obbligo di rendere indisponibili nelle rispettive dotazioni organiche, per tutta la durata del fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, neutralizzandone i potenziali oneri, senza, per altro verso, derogare ai vincoli di cui al citato comma 1, secondo cui gli incarichi speciali in parola, sono con feribili dalla medesima Agenzia "nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente" e "fino al limite massimo di n.10 unità".

In proposito, evidenzia che trattasi di incarichi i cui oneri trovano già copertura, come evidenziato a suo tempo nella relazione tecnica al citato articolo 29 della legge 161/2017, "nell'ambito e nei limiti delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 118 del codice antimafia".

Conclude affermando che nel caso del "fuori ruolo" l'Agenzia si fa carico del solo il trattamento accessorio, anziché dell'intero trattamento economico, come invece previsto, in caso di comando del personale in questione, dall'articolo 2, comma 91, della legge 244/2007 a cui fa espresso rinvio il comma 3 del richiamato articolo 113-ter.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate correnti, come segue:

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	Incremento di 100 unità appartenenti all'Area funzionari dell'Agenzia Nazionale per	s	c	1,96	5,89	5,89	5,89	1,96	5,89	5,89	5,89	1,96	5,89	5,89	5,89
	Effetti riflessi	e	t/c					0,95	2,86	2,86	2,86	0,95	2,86	2,86	2,86
	Buoni pasto	s	c	0,06	0,19	0,19	0,19								
3	Oneri di funzionamento	s	c	0,20	0,61	0,61	0,61	0,20	0,61	0,61	0,61	0,20	0,61	0,61	0,61
4	Compensi per lavoro straordinario	s	c	0,17	0,51	0,51	0,51	0,17	0,51	0,51	0,51	0,17	0,51	0,51	0,51
	Compensi per lavoro straordinario – Effetti riflessi	e	t/c					0,08	0,25	0,25	0,25	0,08	0,25	0,25	0,25
5	Riduzione Tabella A – INTERNO	s	c	-2,40	-7,20	-7,20	-7,20	-2,40	-7,20	-7,20	-7,20	-2,40	-7,20	-7,20	-7,20

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sui commi da 1 a 4, posto che la la RT fornisce l'illustrazione dei dati e parametri adottati nella quantificazione dei corrispondenti oneri retributivi, nonché degli straordinari e dei buoni pasto, andrebbero soltanto forniti elementi di dettaglio in merito alle singole componenti del trattamento

fondamentale ed accessorio spettante<sup>110</sup>, nonché richiesti i quadri di calcolo degli effetti indiretti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Per i profili di copertura, venendo al comma 5, posto che si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno e che esso reca le occorrenti disponibilità, nulla da osservare.

Sul comma 5-*bis*, per i profili di quantificazione inerenti alla lettera a), ritenuta assicurata l'invarianza delle norme ivi previste, che consentono di conferire incarichi "speciali" presso l'Agenzia nazionale fino ad un massimo di tre unità di personale ad appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia che sono collocate fuori ruolo (in base alla norma vigente l'impiego di personale fuori ruolo per incarichi "speciali" era possibile solo per gli appartenenti alla carriera prefettizia), previa contestuale neutralizzazione di un numero, equivalente sotto il profilo, finanziario di posizioni organiche presso le Amministrazioni di appartenenza, all'atto della attivazione delle posizioni di fuori ruolo, non ci sono osservazioni.

Quanto alla lettera b), anche al fine di consentire una valutazione circa la portata della disposizione, andrebbero richiesti i dati concernenti il numero di unità dirigenziali in posizione di fuori ruolo e di comando presso l'Agenzia, nonché informazioni in merito alla spesa annua per il rimborso dei compensi fondamentali ed accessori posti a carico del suo bilancio<sup>111</sup>.

---

<sup>110</sup> Si segnala, a tal fine, che il personale dell'Agenzia si applica il CCNL funzioni centrali, sotto settore ministeri.

<sup>111</sup> Dalla ricognizione dei dati consultabili sul sito dell'Agenzia, aggiornati però al 2017, risulterebbero in servizio appena n. 3 unità dirigenziali (1 di prima e n. 2 di seconda fascia), su 97 unità complessive, tutte distaccate da altra Amministrazione. Dati più aggiornati sono invece rinvenibile dalla lettura del recente Referto dell'Organo di controllo, da cui emerge che, sui 19 dirigenti in servizio al 2022, 10 sono in posizione di comando o fuori ruolo e 105 unità di personale non dirigenziale (su 210 di personale in servizio) anch'esso in posizione di comando o fuori ruolo. Dalla Relazione annessa al bilancio di previsione 2023/2025, si evidenzia che "attualmente prestano servizio in Agenzia, in posizione di comando/distacco/assegnazione temporanea complessivamente n. 96 unità di personale non dirigente di cui: n. 18 unità facenti parte delle Forze di Polizia tra le quali una unità richiamata in servizio dall'istituto dell'ausiliaria e n. 5 unità reclutate ai sensi dell'art. 113 comma 2 del C.A.M. a seguito di apposita Convenzione stipulata con l'Agenzia del Demanio. Peraltro, in via precauzionale, si ipotizza il transito nei ruoli per mobilità di n. 23 unità di personale attualmente in servizio ai sensi del citato articolo 113-*bis* (12 unità di area terza e 11 unità di area seconda) a decorrere dal 1° marzo 2023 e contestualmente l'ampliamento del numero di personale in servizio ai sensi della medesima normativa reclutando ulteriori 18 unità di area terza e 8 unità di area seconda, per un totale di 26 unità di personale che potrebbero assumere servizio in posizione di comando a decorrere dal 1° marzo 2023". Nel 2023 è previsto l'accollo di rimborsi alle Amministrazioni di appartenenza per complessivi 411.355 euro, in relazione a 6 unità di personale dirigenziale distaccato ex art. 113-*ter* del C.A.M. Cfr. Agenzia Nazione per i beni sequestrati alla criminalità organizzata, *Amministrazione trasparente*, sez. Personale e sez. Bilanci, sul sito *internet* dell'Agenzia; Corte dei conti, Sez. centrale di controllo sulle Amministrazioni dello Stato, Delibera n. 34/2023/G del 2 maggio 2023, pagina 51;



### **Articolo 27-bis**

***(Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)***

L'articolo, inserito nel corso della prima lettura<sup>112</sup>, prevede l'ampliamento da ventiquattro mesi a cinque anni del termine per la presentazione della domanda di elargizione in favore delle vittime di richieste estorsive, di cui alla L. 44/1999. A tale fine, modifica l'articolo 13, comma 3, della citata legge.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in considerazione della obiettiva circostanza che l'ampliamento del termine di presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa determinerà un incremento dei fabbisogni di spesa, pur tenendo conto della rimodulabilità dell'onere e del limite massimo delle risorse già stanziare ai sensi della legislazione vigente sull'apposito Fondo, andrebbero richiesti elementi in merito all'adeguatezza delle risorse già previste, nonché elementi di assicurazione in merito all'ipotizzabile accelerazione degli effetti di spesa da considerarsi già contemplati ai sensi della legislazione vigente<sup>113</sup>.

### **Articolo 28**

***(Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)***

L'articolo apporta al comma 1 modifiche alle modalità attraverso le quali le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate ad inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga: anziché organizzare una prova selettiva dovranno svolgere una procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti da realizzare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Specifica poi che la possibilità di assumere, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato fissati dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, riconosciuta a determinate amministrazioni, deve avvenire nel rispetto di procedure concorsuali, conformi ai relativi principi.

---

<sup>112</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, pagina 16.

<sup>113</sup> Nel periodo 2020/2022, si è nel complesso registrato un trend in flessione delle istanze di accesso al Fondo a ragion però del fatto che nel 2020 si è registrato il livello più elevato dal 1999 (222 richieste a fronte di appena 97 richieste per tale ultimo anno). Nel 2021 si è registrato un dato (182 istanze) in calo ma comunque su valori sensibilmente più elevati rispetto al periodo precedente. Il 2022 ha evidenziato un dato di 164 istanze, sebbene su di un valore complessivo medio prossimo a quello registrato in ragione annua dal 2010. Cfr. Ministero dell'Interno, Relazione Annuale del Commissario Antiusura per il 2022, pagina 61.

La norma stabilisce che per i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, le percentuali sono incrementate al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, e comunque per almeno una unità. Alle assunzioni effettuate dagli enti territoriali in oggetto si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, volti a garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa.

Con l'inserimento della lettera b-bis) la norma modifica l'art. 20, comma 3-*undecies*, del decreto legge n. 44 del 2023, al fine di escludere dal divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nella PA a soggetti collocati in quiescenza, di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, gli incarichi negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali.

Il comma 1-*bis* dispone che i comuni possano prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. È stabilito che le assunzioni di personale di cui al presente comma siano effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1-*ter*, inserito anch'esso nel corso dell'esame in commissione durante la prima lettura, aggiorna il comma 557 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2005, laddove è stabilito che i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, il numero minimo di abitanti è innalzato a 25.000.

Il comma 2 reca in sintesi due distinte previsioni concernenti il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tale personale viene ad essere ricompreso nella riserva di posti, tra quelli messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale. Inoltre si prevede che per esso non si applichi il vigente termine del 31 dicembre 2023, ai fini dell'inquadramento in ruolo. Tale termine, non si applica al personale proveniente dalle società a controllo pubblico.

**La RT** conferma che il comma 1 reca disposizioni volte a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le p.a. garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali.

Si tratta di disposizioni di natura ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le integrazioni apportate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 1, si osserva che la disposizione introduce il superamento di una prova concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei medesimi tirocinanti, in luogo del superamento di una prova selettiva prevista nell'assetto previgente (lettera a) e stabilito che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di giovani laureati con contratto di apprendistato o di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, dovranno aver luogo d'ora innanzi attraverso apposite convenzioni non onerose, nel rispetto dell'articolo 35 del T.U.P.I., che disciplina le modalità di reclutamento di personale nella pubblica amministrazione (lettera b), e che è stata introdotta nel testo una clausola di invarianza finanziaria, al fine di assicurare che le prove concorsuali debbano aver luogo nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale proposito, andrebbe fornita comunque una stima degli oneri delle procedure concorsuali da raffrontare con le disponibilità di bilancio degli enti in questione.

Sulle modifiche apportate in prima lettura al comma 1, lettera b), numero 2-bis) laddove si evidenzia la facoltà, già prevista a legislazione vigente per i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane di effettuare assunzioni a tempo determinato di giovani laureati, sia consentita nel limite del 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, rispetto al 10 per cento attualmente previsto, non si hanno rilievi da formulare dal momento che la norma si limita a sostituire una spesa che può essere effettuata per assunzioni a tempo indeterminato con una finalizzata ad assunzioni a tempo determinato. Si rileva, inoltre, che la norma prevede comunque la facoltà di assumere un'ulteriore unità di personale anche se l'incremento del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili dovesse determinare un importo disponibile insufficiente a remunerarla. La norma prevede che in relazione a tali assunzioni sia garantita l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. Anche in merito a questi ultimi due aspetti parimenti non si hanno osservazioni da formulare, in quanto le assunzioni in oggetto sono configurate come facoltà e non come obbligo per le amministrazioni territoriali interessate che potranno procedervi solo nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio che su esse gravano e cui la norma in esame non deroga.

Quanto al comma 1, lett. b-bis) posto che la norma evidenzia che la norma esclude dal divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a titolo oneroso nella pubblica amministrazione a soggetti collocati in quiescenza, di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, gli incarichi negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali, va rammentato che per la suddetta disposizione dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di corredare la disposizione di una clausola di invarianza.

Sul comma 1-*bis*, si evidenzia che la disposizione consente ai comuni di prevedere, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia

determinati requisiti di servizio negli ultimi cinque anni. Tanto premesso e considerato che i comuni sono assoggettati a vincoli di bilancio, non derogati dalle norme in esame, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Sul comma 2, premesso che la disposizione si limita ad includere nelle categorie di personale a t.d. nell’Agenzia della cybersicurezza nell’ambito del contingente che può essere inquadrato a t.i., nei limiti dei posti in organico e delle 50 unità, anche il personale proveniente dalle società a controllo pubblico, e ad escludere per quest’ultima platea il termine ultimo del 31 dicembre 2023, previsto invece dalla legislazione vigente per l’inquadramento a t.i. presso la medesima Autorità per il restante personale, stante la natura ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 28-bis**

#### ***(Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo)***

L’articolo, inserito nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura<sup>114</sup>, prevede che le pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali per l’attuazione delle misure di completamento della dotazione organica di alcune pubbliche amministrazioni – misure previste dai precedenti articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto – possano anche ricorrere, mediante convenzione, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti mediante la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Commissione RIPAM).

La norma è al momento sprovvista di **RT**

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, dal momento che le norme in esame configurano il ricorso alle descritte modalità alternative di reclutamento quale facoltà per le amministrazioni precedenti, nulla da osservare.

### **Articolo 28-ter**

#### ***(Norme in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale e in materia di procedure comparative per l’accesso alla dirigenza e di conferimento degli incarichi dirigenziali)***

L’articolo, inserito nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura<sup>115</sup>, apposta modifiche a varie disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I.).

Il comma 1, in particolare:

- **alla lettera a)** con riferimento alle sole amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) e agli enti pubblici non economici nazionali prevede che i bandi delle procedure comparative per

---

<sup>114</sup> Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 26 luglio 2023, pagina 23.

<sup>115</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, pagina 21.

l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia possano essere adottati anche dalle singole amministrazioni interessate (le procedure comparative in oggetto, previste dalla disciplina già vigente, sono riservate al personale – in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione di destinazione – che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale). A tal fine integra e modifica l'articolo 28;

- alla lettera b) si prevede che l'esperienza maturata dal dipendente pubblico durante la prestazione di servizio temporaneo all'estero sia adeguatamente valorizzata, a determinate condizioni, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza e nelle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali. A tal fine, modifica l'articolo 32, comma 4;
- alla lettera c) prevede che nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma. A tal fine, aggiorna il quarto e il quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5-ter del T.U.P.I., come aggiornate dal comma 1, lettera c), entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame

Il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, 60 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Sono previste riserve di posti, non oltre il cinquanta per cento, a favore del personale in ruolo dello stesso Ministero. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale.

L'articolo è al momento sprovvista di **RT**

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per profili di quantificazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale e procedurale delle disposizioni ivi previste, modificative di norme contenute nel T.U.P.I., non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, premesso che la norma ivi prevista autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, n.60 di personale dirigenziale di livello non generale, in considerazione della circostanza che le assunzioni possono essere disposte solo nel rispetto di precisi vincoli volti a garantire gli equilibri di finanza pubblica, nulla da osservare.

### **Articolo 28-quater**

#### ***(Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>116</sup> estende fino al 2025 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020 e successivamente prorogato fino al 2022.

Si provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

**Il rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>117</sup>, ha fatto presente che alle disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all'articolo 28-quater, la medesima Agenzia potrà provvedere avvalendosi delle risorse disponibili nel proprio bilancio, senza pregiudizio degli ulteriori fabbisogni di spesa del medesimo ente.

**Al riguardo**, posto che il relativo onere è posto a valere sul bilancio della medesima Agenzia, si prende atto della conferma data dal Governo circa le disponibilità esistenti.

Quanto alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali<sup>118</sup>, appare necessario acquisire una conferma del Governo in ordine alla disponibilità di cassa delle predette risorse per l'intero periodo, nonché rassicurazioni in merito alla circostanza che la riduzione del citato Fondo, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse utilizzate sono preordinate a legislazione vigente.

---

<sup>116</sup> Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, pagina 23.

<sup>117</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

<sup>118</sup> Si evidenzia che tale Fondo reca una dotazione iniziale di bilancio per il triennio in gestione pari a circa 396 milioni di euro per l'anno 2023, a circa 382,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a circa 410,9 milioni di euro per l'anno 2025.

**Articolo 28-quinques**  
**(Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)**

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>119</sup>, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare.

Essa esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

In particolare, la Cabina di regia: a) adotta il Programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente; b) elabora linee guida in attuazione del suddetto Programma; c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i piani di investimento e le programmazioni degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.

Il comma 3 dispone che la Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da n.5 unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività da inquadrare nell'Area dei Funzionari del vigente CCNL – Comparto Funzioni Centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. A tale personale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ai sensi del quale, ove disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia). Le disposizioni in esame prevedono che a supporto della Cabina di regia sia altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per il 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024. Si dispone che per le spese di funzionamento dell'organismo sia autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 4 prevede che ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai lavori non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 5 reca infine la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme in esame, quantificati in 407.241 euro per l'anno 2023 e 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

---

<sup>119</sup> Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 26 luglio 2023, pagina 23.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sui commi 1-4, posto in relazione alle norme ivi riportate relativamente alla prevista istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, andrebbero richiesti i dati ed i criteri considerati nella stima degli oneri relativi al personale della struttura tecnica (un dirigente generale e cinque funzionari) ai compensi spettanti al contingente di esperti e ai consulenti e degli oneri relativi alle spese di funzionamento.

Poi, venendo poi ai profili di copertura finanziaria (comma 5) posto che a fronte di una autorizzazione di spesa pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti.

**Articolo 28-sexies**  
***(Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina del Fondo per il sostegno dei comuni in deficit strutturale, prevedendo che, ai fini del riparto delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2023 (2 milioni di euro per il 2023, articolo 1, comma 790), la capacità fiscale pro capite dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna è quella determinata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

**Articolo 28-septies**  
***(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)***

Il comma 1 incrementa la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di n. 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024 con riguardo all'area degli assistenti è incrementata. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti.

Il comma 2 prevede che nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati



dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.

Il comma 3 dispone che i vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 siano immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il comma 4 stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonché a 749.889 euro per l'anno 2024 e 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando che l'autorizzazione è predisposta come limite massimo di spesa, va evidenziato che la platea dei reclutamenti previsti è indicata nel numero e non “fino” a 200 unità. In tal modo, rendendosi incompatibile un meccanismo di tetto massimo, anche in considerazione della natura degli oneri chiaramente non rimodulabile. Inoltre, si rende necessaria la richiesta dei dati e degli altri elementi informativi (criteri e parametri, a partire dal costo unitario annuo lordo) che siano idonei a comprovare la congruità della quantificazione, sia per quanto attiene le assunzioni a tempo indeterminato, che per ciò che riguarda le spese per procedure concorsuali e di funzionamento, fornendosi le ipotesi assunte nel calcolo di tale ultima componente di spesa.

Sui profili di copertura finanziaria, premesso che la disposizione provvede agli oneri in questione mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, di competenza del predetto Ministero, posto che esso reca le occorrenti disponibilità non vi sono osservazioni.

## **CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA**

### **Articolo 29 (Misure per il contrasto della peste suina africana)**

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, prevedendo che la prevenzione e lo sradicamento della peste suina africana possano essere conseguiti anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale.

Inoltre, si prevede che il Commissario:

- a) coordini i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità eradicative della peste suina africana ed il contenimento della specie cinghiale;
- b) definisca il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura, abbattimento e smaltimento;
- c) individui le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;
- d) ordini alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano;
- e) monitori le attività delle regioni e verifichi il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;
- f) verifichi la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL;
- g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attivi la procedura di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affidi a ditte specializzate il servizio a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022.

Inoltre, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono stati aggiunti i commi 9-*bis* e 9-*ter*, all'art. 2 del decreto legge n. 9 del 2022, prevedendo la nomina di tre subcommissari - con decreto del Ministro della salute - cui sono conferiti specifici compiti di:

- a) coordinamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 2;
- b) verifica delle attività di cui alla lettera f) del comma 2;
- c) confronto e concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, allo scopo di promuovere, previa verifica di idoneità al consumo alimentare, la commercializzazione di capi abbattuti della specie cinghiale.

Si prevede che per l'espletamento dei predetti compiti, i subcommissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi operativa presso il Ministero della Salute, nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni previste dalla norma. L'incarico di subcommissario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito; sull'attività svolta dagli stessi subcommissari il Presidente del Consiglio dei ministri - o un Ministro da lui delegato - riferisce periodicamente alle Camere.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, apporta modifiche alla disciplina contenuta nell'art. 11-*bis* del decreto legge n. 27 del 2019, in materia di misure a sostegno del settore suinicolo.

Nello specifico, la disposizione sancisce che una parte delle risorse - pari a 400.000 euro - del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023 siano destinate al finanziamento di interventi di sostegno e tutela in favore delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche-venatorie situate nei comuni colpiti nel 2022 dalla peste suina africana.

La definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione delle anzidette risorse è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

**La RT** sottolinea il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. In generale, le attività previste nelle lettere da a) a f) consistono sostanzialmente in attività di coordinamento, controllo, pianificazione verifica che sono tipiche delle gestioni commissariali. Con particolare riguardo a quanto previsto alla lettera g) la RT evidenzia che le attività ivi previste e derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi, vengono svolte avvalendosi delle medesime strutture

regionali competenti. L'esercizio del potere sostitutivo, infatti si concretizza nella sostituzione del Commissario agli organi apicali nei confronti dei quali viene acclarata l'inerzia nelle attività loro assegnate con la possibilità di avvalersi pienamente delle loro strutture amministrative e operative. Nella seconda procedura prevista dalla medesima lettera g), alternativa a quella sopra descritta, il Commissario può decidere di affidare il servizio a ditte specializzate. Tale circostanza potrebbe determinarsi ad esempio qualora il Commissario rilevi l'inadeguatezza delle strutture regionali allo svolgimento del servizio. Al concretizzarsi di tale ipotesi il Commissario utilizza i fondi già previsti al comma-*quinquies* dell'articolo 2. Per la RT, la disposizione, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha evidenziato che alle spese di funzionamento connesse alla nomina di tre sub-commissari con compiti di coordinamento e monitoraggio delle attività di prevenzione e contrasto della peste suina africana, prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera b-*bis*), si potrà provvedere a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 29 del 2022.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, in merito al comma 1 laddove si prevede che i subcommissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi operativa presso il Ministero della Salute, nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni previste dalla norma, andrebbe confermato che tali strutture possano adempiere ai relativi compiti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 1-*bis* e alla destinazione di parte delle risorse - pari a 400.000 euro - del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023 al finanziamento di interventi di sostegno e tutela in favore delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche-venatorie situate nei comuni colpiti nel 2022 dalla peste suina africana, verificata la disponibilità delle risorse sul fondo<sup>120</sup>, andrebbe confermato che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi le finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

---

<sup>120</sup> Da una interrogazione alla Banca dati della RGS al 31 luglio 2023 risulta per l'anno 2023 una disponibilità di competenza di 4.400.000 euro.

## Articolo 30

### *(Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura)*

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, novellando l'art. 1, del decreto-legge n. 701 del 1986, interviene sulle attività svolte da Agecontrol s.p.a., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura. In particolare:

- il comma 1 assegna ad Agecontrol S.p.A. ulteriori attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura, tra cui:
  - a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
  - b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
  - c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi (decreto legislativo n. 306/2002, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano);
  - d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116.
  - e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/2115 (prodotti ortofrutticoli, apicoltura, vitivinicolo, luppolo, olio d'oliva olive da tavola), nonché sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.
  - f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127;
  - g) ogni altra attività di controllo affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni, dalle province autonome o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi (articolo 15, L. n. 241/1990);
- il comma 2 prevede che Agecontrol S.p.A. proceda alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze di cui al comma 1;
- il comma 3 di conseguenza, ai fini di coordinamento con le disposizioni in esame, prevede la soppressione di alcune norme del decreto legislativo n. 74 del 2018, in materia di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e di riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.
- il comma 4, inserito dalla Camera dei deputati, interviene, integrandolo, sull'art. 1, comma 516 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) stabilendo la partecipazione di AGEA alla società dedicata AGRI-CAT Srl individuata dal comma 516; ciò al fine di promuovere e assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura.

**La RT** originaria afferma che la disposizione, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, interviene sulle attività svolte da AGECONTROL, società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel campo dei controlli e del contrasto alle frodi di carattere agro-alimentare.

La RT sottolinea che tutte le attività svolte rientrano nella generale funzione che AGECONTROL svolge per conto del MASAF e pertanto la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La nota del Governo**, presentata nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha evidenziato che la disposizione modifica l'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, specificando le attività svolte da AGE-Control s.p.a. e i relativi ambiti di intervento. La ratio è efficientare il sistema dei controlli obbligatori nel settore agroalimentare. Il catalogo di competenze di cui alla presente disposizione collaziona un ventaglio di attività che, alla luce del quadro normativo vigente, sono riconducibili a una generale funzione di controllo di cui AGE-Control s.p.a. è già titolare. La disposizione ha, quindi, una funzione ricognitiva. La società in oggetto, continuando a esercitare competenze di cui è già titolare, vi attenderà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, rappresenta che la disposizione, da un lato, abroga l'articolo 16 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che prevedeva una procedura - mai intrapresa - di soppressione di AGE-Control s.p.a. e di assorbimento della medesima in SIN s.p.a.; dall'altro opera un riordino delle competenze della società in oggetto, confermandone l'operatività. Tale opzione consente di valorizzare il know how e le professionalità maturate dalla società controllata in oltre un trentennio di attività ispettiva nel settore agro-alimentare, in una prospettiva di impiego delle risorse ispirata alla logica della polifunzionalità. La nota conclude, pertanto, che la disposizione ha un impatto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anzi, è suscettibile di generare un risparmio di spesa: infatti, il contributo annuale di funzionamento che l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura eroga, in qualità di controllante, ad AGE-Control s.p.a. non sarebbe soggetto all'imposta sul valore aggiunto, a differenza di quanto avverrebbe nel caso della SIN s.p.a.

Sempre nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, **il rappresentante del Governo**, ha evidenziato che agli ulteriori compiti attribuiti alla società AGE-Control, per effetto delle modifiche introdotte al comma 1, la medesima società potrà provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto che le ulteriori attività previste saranno svolte sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Inoltre, ha assicurato che agli oneri derivanti dal comma 4, che autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a partecipare alla società Agri-CAT, quantificabili in circa 10.000 euro, si provvederà a valere sulle risorse finanziarie disponibili nel bilancio della medesima Agenzia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, attese le rassicurazioni fornite dal Governo circa lo svolgimento delle competenze attribuite ad Agecontrol mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Andrebbe chiarito se il mancato assorbimento di Agecontrol da parte di SIN s.p.a non determini effetti di mancato gettito IVA già scontati a legislazione vigente, considerato che il contributo annuale che eroga AGEA sarebbe soggetto ad IVA in caso di assorbimento.

In merito all'autorizzazione a partecipare alla società dedicata previsto dal comma 4, considerato che AGEA è un soggetto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di dettaglio circa la quantificazione della partecipazione in 10.000 euro e le risorse disponibili nel bilancio dell'AGEA allo scopo, anche al fine di valutarne la sostenibilità a carico del bilancio dell'Agenzia.

### **Articolo 31**

#### ***(Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico)***

Il comma 1, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO *Livestock Environment Opendata*.

Il comma 2 provvede all'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I commi 3-*bis* e 3-*ter*, inseriti dalla Camera dei deputati, modificano l'articolo 23 del decreto legislativo n. 134 del 2022, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 in materia di sanità animale.

In particolare, vengono eliminati dai commi 5 e 6 del citato articolo 23 i riferimenti:

- agli operatori come soggetti tenuti alla corresponsione delle tariffe, sebbene, in conseguenza della modificazione introdotta, il testo mantenga comunque il riferimento alle tariffe senza per altro indicare esplicitamente i soggetti debitori;
- alla precisazione secondo la quale le tariffe sono destinate al finanziamento della gestione e all'adeguamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

Al contempo, viene inserito nell'articolo 23 il nuovo comma 5-*bis*, che autorizza la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della medesima Banca dati nazionale.

A tale onere si provvede mediante riduzione per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

**Il rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, con riferimento al comma 3-bis, relativo al finanziamento della gestione e dell'aggiornamento della Banca dati nazionale per la programmazione e l'esecuzione dei controlli di sanità pubblica veterinaria (BDN), ha segnalato che il medesimo finanziamento continuerà ad essere assicurato, per il periodo compreso tra l'anno 2023 e l'anno 2025, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nella contabilità speciale n. 5965 del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare, fabbisogno, indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026
1	Prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata	s k	3	5		
2	Riduzione Tabella B - MASAF	s k	-3	-5		

**Al riguardo**, in merito ai commi da 1 a 3, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento ai commi 3-bis e 3-ter andrebbe preliminarmente acquisita una valutazione del Governo circa l'esatta portata normativa della disposizione introdotta, in quanto la stessa non sembra sopprimere l'obbligo di versamento delle tariffe ma viene eliminata l'individuazione del soggetto debitore tenuto al pagamento non risultando chiaro a chi compete il pagamento della tariffa.

Inoltre, in merito al funzionamento della BDN e al suo finanziamento nel periodo 2023-2025, atteso quanto dichiarato dal Governo che il suo finanziamento continuerà ad essere assicurato, per il periodo compreso tra l'anno 2023 e l'anno 2025, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nella contabilità speciale n. 5965 del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, andrebbero chiarite unicamente la disponibilità delle relative risorse sul predetto Fondo senza pregiudizio delle altre finalità previste.

## **Articolo 32** **(Completamento della carta dell'uso dei suoli)**

Il comma 1 per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)	s c	5	18			5	18			5	18		
2	Riduzione Tabella A - MASAF	s c	-5	-18			-5	-18			-5	-18		

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare sulla quantificazione; nulla da osservare anche sulla copertura atteso che il fondo speciale reca le occorrenti disponibilità.

### **Articolo 32-bis**

#### ***(Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre)***

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura<sup>121</sup>, autorizza il Parco nazionale delle Cinque Terre, per il triennio 2023-2025, ad assumere n.8 unità di personale (4 funzionari e 4 assistenti) con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente.

La dotazione organica del Parco è rideterminata in 19 unità di cui 10 funzionari e 9 assistenti.

Viene altresì autorizzato l'ente Parco, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.

Il comma 3 disciplina la copertura finanziaria degli oneri connessi alle procedure concorsuali e alle assunzioni (pari ad euro 68.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali e ad euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni), stabilendo che agli stessi si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Lo stesso comma dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto (pari a 68.000 euro per l'anno 2023 e a 149.179 euro annui a decorrere dall'anno 2024) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 154/2008..

L'articolo, aggiunto in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

<sup>121</sup> Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 27 luglio 2023, pagina 8.



Il **rappresentante del Governo**, durante l'esame in prima lettura<sup>122</sup>, ha evidenziato con riferimento alle disposizioni dell'articolo 32-*bis* che alle nuove assunzioni in favore del Parco nazionale delle Cinque Terre si provvederà a valere sul bilancio autonomo del medesimo ente, senza pregiudizio per lo svolgimento delle ulteriori attività poste a carico del predetto bilancio autonomo.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma autorizza il Parco nazionale delle Cinque Terre, per il triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di otto unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in aggiunta alla dotazione organica vigente, per cui ai relativi oneri, pari ad euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre, andrebbero innanzitutto richiesti i dati ed i parametri considerati nella stima degli oneri assunzionali, completi dei calcoli inerenti gli effetti indotti come previsto dalla normativa contabile vigente, nonché l'illustrazione delle ipotesi considerate nella stima delle spese per le spese concorsuali e di funzionamento.

Sui profili di copertura finanziaria, prendendo atto delle disponibilità sul bilancio dell'ente, per quanto riguarda la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quantificati in 68.000 euro per l'anno 2023 e in 149.179 euro annui a decorrere dal 2024, appare necessario acquisire una conferma del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse in esso iscritte per l'intero periodo di riferimento, nonché al fatto che la riduzione del citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse utilizzate sono preordinate a legislazione vigente.

### **CAPO III** **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT**

#### **Articolo 33** ***(Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)***

Il comma 1 modifica l'articolo 86, comma 4, del DPR n. 917/1986, in materia di plusvalenze, stabilendo che per le società sportive professionistiche (comma 1, lettera a)) il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, sia di due anni anziché uno.

Inoltre, si introduce una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche. In particolare, si prevede che le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti (come sopra descritto) solo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al

---

<sup>122</sup> Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 28 luglio 2023.

corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Le disposizioni in esame si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Si prevede inoltre il rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 178 del 2020 di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026, di 100.000 euro nell'anno 2027.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per l'anno 2026, 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2024 al 2027, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno 2028, mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

**La RT** evidenzia che il quadro normativo è recato dall'articolo 86, comma 4, del TUIR, che prevede, come regola generale, che le plusvalenze, diverse da quelle a cui si applica la c.d. *participation exemption*, di cui al successivo articolo 87, concorrano a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono conseguite.

Tuttavia, nel caso in cui oggetto di cessione siano beni posseduti da almeno tre anni, è facoltà del contribuente ripartire la plusvalenza realizzata in quote costanti in un massimo di cinque periodi d'imposta.

Per le società sportive professionistiche tale possibilità può essere esercitata anche qualora i beni, la cui vendita ha generato plusvalenza, siano posseduti da un solo anno.

In particolare, l'intervento di cui al comma 1, lett. a) modifica la facoltà per le società sportive di ripartire le plusvalenze in cinque anni ai fini della determinazione del reddito, limitandola al caso di possesso per almeno due anni.

La misura di cui al comma 1, lett. b) limita l'ammontare della plusvalenza oggetto di ripartizione in cinque anni alla sola quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro. Le suddette disposizioni intendono restringere la possibilità di ripartizione delle plusvalenze ai fini della determinazione del reddito.

Ai fini della stima degli effetti finanziari la RT sottolinea che sono stati analizzati i dati delle società sportive professionistiche estratti dalle dichiarazioni Redditi 2022, anno di imposta 2021 (dati provvisori) rilevando le plusvalenze prodotte nel 2021 e sottoposte a rateizzazione in cinque esercizi. Nell'assunzione che tali plusvalenze non siano rateizzate, per alcuni soggetti emergerebbe un maggiore reddito imponibile, considerando anche soggetti con perdite fiscali che potrebbero in questo scenario presentare un reddito imponibile.

Sebbene le condizioni previste dalla normativa proposta siano molto specifiche e quindi non valutabili puntualmente, la portata delle innovazioni normative è restrittiva e quindi suscettibile di produrre effetti positivi. In un'ottica prudenziale, si stima che l'1% dell'ammontare medio delle plusvalenze del triennio 2019-2021 valutate in circa 653 milioni di euro (FIGC Report calcio 2022 – Conto economico serie A, B e C) si trasformi in maggior reddito imponibile.

Tutto ciò premesso, considerando tale importo come stabile negli anni, si stimano i seguenti effetti sul gettito nell'ipotesi di entrata in vigore nel 2023:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	0	2,74	0,88	0,49	0,10	-0,29	0

**La documentazione del Governo**, presentata nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, in relazione all'andamento finanziario indicato in relazione tecnica evidenzia che tale andamento è la risultante di un recupero di gettito iniziale compensato negli anni successivi dal venir meno delle rate che sarebbero state dovute a legislazione previgente. Ricorda che la normativa ha effetti a regime: di conseguenza il primo anno si manifesterebbe un recupero di gettito per le plusvalenze non più rateizzabili, seguito dalle perdite di gettito per il venir meno delle rate; il secondo anno analogamente si verificherebbe un recupero di gettito sulle nuove plusvalenze nelle condizioni della norma, e negli anni successivi le perdite relative alle mancate rate, e così via; al quinto anno l'andamento delle quote entrerebbe a regime secondo il seguente schema.

Anno t	recupero plusvalenza	perdita mancata rata	perdita mancata rata	perdita mancata rata
Anno t + 1		recupero plusvalenza	perdita mancata rata	perdita mancata rata
Anno t + 2			recupero plusvalenza	perdita mancata rata
Anno t + 3				recupero plusvalenza
Anno t + 4				

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/ s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Modifica disciplina in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche - IRES	e	t	2,74	0,88	0,49		2,74	0,88	0,49		2,74	0,88	0,49
3	Incremento del fondo per l'esonero contributivo (anche parziale) di cui all'art. 1 c. 34 della L. 178/2020 a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche	s	c	2,74	0,88	0,49		2,74	0,88	0,49		2,74	0,88	0,49
	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200 della L. 190/2014	s	c											

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, andrebbe solamente confermata l'effettiva disponibilità delle risorse a valere del Fondo per le esigenze indifferibili, posto che l'onere si colloca oltre il triennio del vigente bilancio dello Stato.

### Articolo 34

#### *(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)*

Il comma 1 prevede che nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Entro il 23 luglio 2023 il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi 45 giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. In caso di mancato adeguamento, il CONI, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* e ne riferisce all'Autorità vigilante. Il commissario provvede all'adeguamento entro 60 giorni dalla nomina. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 esclude che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.

**La RT** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non produce effetti sulla finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, circa la previsione dei rimborsi alle amministrazioni, pur rilevando che i predetti rimborsi dovrebbero dare luogo a flussi di risorse tra soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, appare comunque opportuno acquisire chiarimenti circa i possibili effetti finanziari per i soggetti chiamati a effettuare il pagamento.

### **Articolo 35**

#### ***(Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)***

Il comma 1, sopprimendo una parola nell'articolo 5-*quaterdecies*, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2022, esclude la cognizione del Collegio di Garanzia, in unico grado e nel merito, per le controversie aventi ad oggetto i campionati dilettantistici.

**La RT** afferma che la norma mira a razionalizzare la disciplina, precedentemente prevista dall'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, per la fase pandemica, e successivamente estesa fino al 2025 dall'articolo 5-*quaterdecies* del decreto-legge n. 162 del 2022, ai sensi della quale era esteso al mondo del dilettantismo la cognizione, in unico grado, del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, al quale, causa emergenza COVID-19, il legislatore aveva appositamente ed in via eccezionale attribuito la competenza sulle controversie relative all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, prevedendo, allo stesso tempo un "procedimento acceleratissimo" dinanzi al giudice amministrativo.

La norma mantiene la cognizione del Collegio di Garanzia, in unico grado e nel merito, esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto i campionati professionistici, per scongiurare che, a fronte del mutato contesto sociosanitario e conseguentemente di organizzazione delle istituzioni di giustizia sportiva e amministrativa, queste si trovino a dover decidere potenzialmente, in un arco temporale estremamente limitato, centinaia di casi, alcuni di valenza locale, tradizionalmente non di competenza dei tribunali federali nazionali, ma di quelli territoriali. Per i campionati dilettantistici, residuerebbe, così, il regime ordinario per l'impugnazione dei provvedimenti federali che dispongono l'ammissione e/o l'esclusione dalle relative competizioni, compreso l'ordinario ricorso a TAR e Consiglio di Stato.

La norma ha carattere ordinamentale e non produce effetti sulla finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 36**

#### ***(Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)***

Il comma 1, aggiungendo il comma 10-*bis* all'articolo 13 del decreto legislativo n. 36 del 2021, stabilisce che, allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro l'8 luglio 2023.

**La RT** rappresenta che la norma mira a reintrodurre, sul piano sostanziale, la disciplina precedentemente recata dall'articolo 12 della legge n. 91 del 1981. Il decreto legislativo n. 36 del 2021 ha infatti integralmente abrogato la predetta disposizione, che prevedeva la soggezione delle società sportive professionistiche ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive in materia di equilibrio finanziario. Le società sportive professionistiche sono dunque sottoposte a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabili dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario e con lo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi e l'equa competizione, nonché la regolare ammissione ai successivi campionati sportivi. La norma ha carattere ordinamentale e non produce effetti sulla finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, considerato che non sono stati ascritti né effetti di maggiore spesa a tale disciplina all'atto della sua introduzione né effetti di risparmio alla sua successiva abrogazione disposta, a partire dal 1° luglio 2023, dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 36 del 2021, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 36-bis**

#### ***(Regime IVA attività didattica sportiva)***

Il comma 1 esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, purché siano rese nei confronti delle persone che esercitano lo

sport o l'educazione fisica e purché provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Il comma 2 ricomprende le prestazioni di servizi didattiche e formative in esame, ove rese anteriormente all'entrata in vigore della disposizione in esame, nell'ambito applicativo delle operazioni esenti da imposta, ai sensi del richiamato articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**La RT** non considera la norma.

**Il rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, in merito al regime dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle prestazioni di servizi legati alla pratica sportiva, ha affermato che non determinano effetti negativi in termini di gettito, in quanto il comma 1 del presente articolo prevede un'esenzione per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, da parte di organismi senza fini di lucro, che hanno natura sostanzialmente ricognitiva della disciplina applicabile a legislazione vigente, mentre le disposizioni di cui al comma 2 riconoscono l'applicabilità alle prestazioni di servizi didattici e formativi rese prima della data di entrata in vigore della disposizione dell'esenzione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in conformità con la previsione di esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1), lettera m), della direttiva 2006/112/CE.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, andrebbe confermato che a legislazione vigente relativamente ai servizi esentati dall'IVA dalla presente norma, stante il carattere retroattivo del comma 2, non siano stati già acquisiti gettiti d'imposta, mentre con riferimento al comma 1 non siano state scontate eventuali entrate sui saldi tendenziali di finanza pubblica. A tal fine, in merito alla effettiva applicazione dell'esenzione IVA, andrebbe meglio chiarito l'ambito applicativo soggettivo e oggettivo rispetto a quello previsto dall'articolo 5, comma 15-*quater* del decreto-legge n. 146 del 2021 che ha previsto l'applicazione dell'esenzione IVA per specifiche attività sportive a decorrere dal 1° luglio 2024.

### **Articolo 37**

#### ***(Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)***

Il comma 1 modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 al fine di estendere anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 l'applicazione del credito d'imposta, pari al 50% della spesa effettuata, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, che costituisce tetto di spesa.

Il comma 2 stabilisce che tali agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti europei per gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 3 prevede che l'investimento in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Il comma 4 provvede agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026
1	Proroga, per un ulteriore trimestre, del credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo, di cui all'art. 10, c. 1 del D.L. 73/2021	s k	1			
4	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004	s c	-1			

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 38**

#### ***(Misure urgenti per la corretta realizzazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali «Milano-Cortina 2026»)***

L'articolo prevede l'esclusione per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026", dall'applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l'iscrizione di diritto della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC.

In particolare, alla lettera a) si inserisce il comma 2-bis all'art. 2 del D.L. 16/2020, che disciplina la costituzione e le funzioni della Fondazione "Milano-Cortina 2026" in cui si esclude per le assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione, in relazione allo svolgimento delle attività previste dal comma 2 dell'art. 2 del D.L. 16/2020, l'applicazione dei limiti riguardanti l'apposizione del termine, la durata, le causali, le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, nonché dei termini previsti per l'impugnazione dei medesimi contratti previsti dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 87/2018. Tale art. 1, c. 1, del D.L. 87/2018, nella parte relativa ai contratti a termine, novella gli artt. 19, 21 e 28 del D.Lgs. 81/2015 – che recano anche la disciplina relativa ai suddetti aspetti dei contratti in questione e dei limiti sul numero complessivo di assunzioni con contratto a tempo determinato, ovvero, con contratto di somministrazione a tempo determinato, previsti dagli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite temporale dei 36mesi previsto dalla normativa vigente.



**La RT** ribadisce che l'articolo reca modifiche al D.L. 16/2020. In particolare:

- **la lettera a)**, interviene sui limiti di durata ai rapporti di impiego del personale utilizzato, prevedendo l'estensione della possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato in assenza dei limiti temporali e delle causali di cui all'art. 19, comma 1 del D. Lgs 81/2015 (giusto il rinvio previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87), escludendo anche l'applicazione del limite di contratti a tempo determinato o di somministrazione attivabili al fine di assumere il numero di lavoratori necessari al fine della buona riuscita dell'evento, ampliando lo spettro degli strumenti contrattuali concretamente utilizzabili.
- **la lettera b)** vuole consentire alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ("Simico") di poter operare come stazione appaltante e centrale di committenza nella fase di progettazione ed affidamento, nonché esecuzione, dei contratti pubblici inerenti al Piano degli interventi olimpici e paralimpici.

Assicura che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

**Al riguardo**, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni richiamate, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 39**

#### ***(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»)***

Il comma 1, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non applica i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il comma 2, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, concede la facoltà ai suddetti comuni anche di procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.

Il comma 3 prevede che la spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, atteso che la deroga all'applicazione dei limiti di spesa per lavoro flessibile non determinano il venir meno del rispetto delle regole per il conseguimento degli equilibri di bilancio dei comuni interessati e che ad analoghe deroghe in passato non sono state ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 39-bis**

***(Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche)***

Il comma 1, inserito dalla Camera dei deputati, modifica alcuni profili dell'attuale disciplina concernente gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Esso elimina l'attuale vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di tre mandati. In luogo di tale previsione, si stabilisce ora che il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi. Si elimina l'attuale previsione la quale, nella rappresentanza per delega nelle assemblee delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ove ammessa dai rispettivi statuti, limita a cinque il numero delle deleghe che possono essere rilasciate. In luogo di tale previsione, s'introduce una specifica disciplina che parametra il numero delle deleghe ammesse nelle assemblee nazionali al numero delle società con diritto al voto. S'impone ora espressamente al CONI di riferire all'autorità vigilante (attualmente il Dipartimento per lo sport) l'avvenuta nomina di un commissario ad acta qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non abbiano adeguato i propri statuti alle predette disposizioni in materia di deleghe ammesse nelle rispettive assemblee. S'introduce l'espressa previsione per cui gli enti di promozione sportiva, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo.

Il comma 2 apporta analoghe modifiche alla disciplina sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche.

**La RT** non considera la norma.

**Al riguardo**, attesa la natura ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 40**

### ***(Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)***

La norma amplia la composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, di cui al comma 1 dell'articolo 10-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, inserendo il Ministro per lo sport e i giovani.

**La RT** afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che, come espressamente previsto dal predetto comma 1 dell'articolo 10-*quater* del D.L. 198/2022, ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 41**

### ***(Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo)***

Il comma 1 esclude l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021 (che elimina il vincolo sportivo e al quale non erano ascritti effetti finanziari), agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando i premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

**La RT** chiarisce che la norma introduce una disposizione che prevede il limite massimo di legge di due anni per i tesseramenti degli atleti soggetti al vincolo eventualmente previsto dalla federazione di appartenenza, effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, prevedendo allo stesso tempo premi di formazione tecnica e norme sulle modalità di trasferimento e cessione. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale delle disposizioni.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

**Articolo 42**

***(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga)***

Il comma 1 consente che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto interministeriale, sia autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del [decreto legislativo n. 148 del 2015](#), in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

Il comma 2 esclude che alle fattispecie di cui al comma 1 si applichino le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del [decreto legislativo n. 148 del 2015](#).

Il comma 3 riconosce i trattamenti di cui al comma 1 nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [decreto-legge n. 185 del 2008](#).

**La RT** afferma che, sulla base degli elementi in possesso del Ministero del Lavoro, la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal limitatamente allo stabilimento di Taranto. Tale numerosità è in linea con le autorizzazioni di cassa pervenute.

Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 40 settimane fino al 31 dicembre 2023.

Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

<b>Importo medio mensile CIGS (euro)</b>	<b>2023</b>
- Prestazione	1.244,36
- Copertura figurativa	762,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.006,36</b>

L'onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è sintetizzato nella tabella seguente:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) <i>(importi in milioni di euro)</i>	
<b>CIGS</b>	<b>2023</b>
- Prestazione	-28,6
- Copertura figurativa	-17,5
<b>TOTALE</b>	<b>46,1</b>

Agli oneri derivanti dal predetto limite di spesa, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, dall'articolo in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che l'onere è correttamente quantificato sulla base dei dati forniti che, data la loro natura amministrativa, dovrebbero caratterizzarsi per un notevole grado di attendibilità, che esso è configurato in termini di tetto di spesa, peraltro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori domande in caso di raggiungimento del limite di spesa e che la copertura individuata, oltre ad essere coerente con le finalità in esame e a presentare effetti d'impatto in linea con quelli caratteristici dei provvedimenti in materia di cassa integrazione (con effetti più ridotti in termini di indebitamento netto a cagione dell'irrelevanza su tale saldo della contribuzione figurativa), presenta le necessarie disponibilità.

Si rileva tuttavia che, poiché il trattamento integrativo risulta fruibile fino al 31 dicembre 2023, la durata massima della prestazione, indicata dalla norma in 40 settimane, sembra necessariamente comprendere nel calcolo anche un periodo precedente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto in esame (23 giugno 2023), come in effetti confermato dal Governo nella seduta del 26 luglio 2023 presso la V Commissione della Camera dei deputati, evidenziando in questa sede il fatto che la norma dispone che la concessione dell'ammortizzatore in esame avvenga in continuità con le tutele già autorizzate per i periodi precedenti, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

Va comunque notato che per maggiore trasparenza contabile sarebbe stato opportuno riportare nel prospetto riepilogativo dei saldi sia la maggiore spesa correlata all'articolo in esame che la corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, anche per evidenziare l'impatto contabile differenziato fra contabilità economica e finanziaria.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 E FINALI**

#### **Articolo 43**

##### ***(Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025)***

Il comma 1 autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023, che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della

Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini.

Il comma 2 prevede che gli investimenti di cui al comma 1 siano avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7.630.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 4, inserendo il comma 427-ter nell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, iscrive di diritto la società «Giubileo 2025» nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (contenente le stazioni appaltanti qualificate e istituito presso l'ANAC), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dai commi 420-443 del citato articolo 1.

Il comma 4-bis, per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del SSR del Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al DPCM 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021 (che prevede che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 predisponga, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025), autorizza la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

- a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'IVA, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (destinata all'edilizia sanitaria e all'ammodernamento tecnologico del SSN, con risorse pari a 34 miliardi di euro complessivi), a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;
- b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 (iscritto sul capitolo 7492 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2023 (la disponibilità attuale si attesta sui 719 milioni di euro circa, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della RGS), 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026).

Il comma 4-ter, per le finalità di cui al comma 4-bis, demanda al Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021, il compito di predisporre, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con DPCM 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio.

**La RT** illustra le disposizioni e sottolinea il carattere ordinamentale del comma 4.

La RT relativa ai commi 4-bis e 4-ter ribadisce la finalità delle disposizioni, che sono volte ad aggiornare i costi, rappresentati dal Commissario, degli interventi di cui all'allegato 1 del DPCM 8 giugno 2023. La RT precisa altresì che con la disposizione, oltre ad assegnare le risorse, si permette l'avvio della fase di affidamento degli interventi da parte dei soggetti attuatori, nelle more dell'aggiornamento del DPCM 8 giugno 2023, relativo alla *governance* e all'individuazione degli interventi connessi al Giubileo. Gli interventi, infatti, sono da intendersi ricompresi nel piano giubilare complessivo, con applicazione delle regole e modalità di attuazione degli interventi ivi previste.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026
1	Realizzazione di interventi di digitalizzazione dei cammini giubilari, di materiali esplicativi, di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025	s k	7,63			
3	Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'art. 1, c. 368, della L. 234/2021	s k	-7,63			

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare, in quanto l'onere di cui al comma 1 è configurato come limite di spesa, la disposizione di cui al comma 2 è procedurale, quella del comma 4 ha carattere ordinamentale e la copertura individuata al comma 3 (il pertinente Fondo risulta iscritto sul capitolo 7115 dello stato di previsione del Ministero del turismo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, dalla quale - come risulta da un'interrogazione alla banca dati della RGS effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto-legge - per il medesimo anno 2023 è già stato detratto l'importo ad esso imputato per finalità di copertura dalla disposizione in esame; le disponibilità residue ammontano a 92,37 milioni di euro) risulta sia effettivamente disponibile che conforme tanto alle finalità perseguite con il presente articolo quanto alla natura di investimento della spesa prevista.

Quanto alle modifiche introdotte, risulta configurato come limite di spesa anche l'onere di cui al comma 4-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, la cui copertura è individuata nell'ambito di fondi che presentano formalmente le occorrenti necessità, finalità compatibili con quelle in esame e un sufficiente grado di modulabilità.

Tuttavia, andrebbe chiarita la previsione secondo cui gli importi relativi alla prima copertura sono indicati al lordo dell'IVA, dal momento che tale specificazione andrebbe logicamente riferita alla quantificazione dei pertinenti oneri.

Inoltre, in relazione alla seconda copertura, andrebbe confermata l'assenza di pregiudizi nella realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo in esame, anche in considerazione del fatto che ad esso possono

accedere, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, gli interventi finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, nonché ulteriori interventi prioritari indicati dalla norma istitutiva del Fondo, a partire da quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.

A titolo informativo, si rappresenta che le predette risorse sono iscritte sul capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio in corso, presenta una dotazione di 905 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,355 miliardi di euro per l'anno 2024 e di 1,715 miliardi di euro per l'anno 2025. Si rammenta, altresì, che parte delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa è stata da ultimo ripartita tra le regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, ad opera rispettivamente della delibera CIPE n. 51 del 2019, per un ammontare di 4 miliardi di euro, e del decreto del Ministro della salute 20 luglio 2022, per un ammontare di ulteriori 1,9 miliardi di euro. Alla luce dei predetti provvedimenti di riparto, alla regione Lazio risultano nel complesso assegnati circa 579 milioni di euro.

Infine, natura procedurale è rivestita dal comma 4-ter.





# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2023 [Elementi di documentazione n. 2/4](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie (A.S. 442)
- " [Elementi di documentazione n. 2/5](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport (A.S. 442)
- " [Elementi di documentazione n. 2/6](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, l'ambiente, le politiche abitative (A.S. 442)
- " [Elementi di documentazione n. 2/7](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura, le imprese, il commercio, il turismo (A.S. 442)
- " [Elementi di documentazione n. 2/8](#)  
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità e le politiche sociali (A.S. 442)
- " [Nota di lettura n. 60](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (Atto del Governo n. 49)
- " [Nota di lettura n. 61](#)  
A.S. 755: "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"
- " [Nota di lettura n. 62](#)  
A.S. 774: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Lug 2023 [Nota di lettura n. 63](#)  
A.S. 803: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n.3](#)  
Rendiconto 2022 (A.S. 791) e Assestamento 2023 (A.S. 792)
- " [Nota di lettura n. 64](#)  
A.S. 797: "Delega al Governo per la riforma fiscale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 65](#)  
A.S. 819: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 66](#)  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (Atto del Governo n. 53)
- " [Nota di lettura n. 67](#)  
A.S. 795: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022"